



CITTÀ DI MONCALIERI

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE**

*TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD*

*Id. Documento: 2055469*

*Fascicolo 2016 05.03.01/000011*

**OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ANNO 2016**

*Rilevanza Contabile: SI*

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 178 e 179 del 22.12.2015 con le quali si è provveduto ad approvare, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2016/2020 e il Bilancio di Previsione 2016/2018;

Atteso che l'art. 175 del TUEL, così come modificato dall'art. 74 del Dlgs 118/2011, introdotto dal Dlgs 126 del 2014, prevede che, "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.";

Precisato che la legge n. 302 del 28 dicembre 2015, legge di stabilità 2016, in sostituzione del patto di stabilità, ha introdotto all'art. 1, commi 709/711, il nuovo principio di pareggio di bilancio, valevole per il triennio 2016/2018, che ha sostituito la normativa relativa al patto di stabilità interno;

Considerato che, ai fini della verifica del permanere degli equilibri di bilancio, i Responsabili dei procedimenti di entrata e di spesa sono stati invitati a comunicare le loro previsioni di entrata a tutto dicembre 2016, nonché a segnalare eventuali esigenze di spesa, a carattere cogente o meno, e infine a comunicare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio;

Dato atto che, in riscontro a tale invito, sono pervenute segnalazioni da parte degli uffici comunali, ed operati riscontri da parte del Servizio Finanziario che hanno evidenziato la necessità di operare alcune variazioni al bilancio di previsione 2016/2018, in termini di competenza e di cassa, a fronte di maggiori e/o minori entrate e maggiori e/o minori spese, secondo quanto meglio indicato nei prospetti allegati;

Dato atto che tali variazioni, positive (maggiori entrate e minori spese) e negative (minori entrate e maggiori spese), pareggiano nel loro importo e che pertanto non si determinano squilibri nella gestione di competenza;

-12/1-

Precisato che sono stati verificati i Fondi di Riserva, compreso quello di Cassa, e non si rendono necessarie integrazioni, mentre necessita integrare i Fondi Crediti di Dubbia Esigibilità, in relazione all'andamento delle entrate, e il Fondo Perdite Societarie;

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 13 maggio 2016, con la quale si è proceduto ad approvare il rendiconto di gestione 2015, accertando un importo di avanzo di amministrazione pari a € 35.311.182,55 distinto tra avanzo vincolato da legge, vincoli ente, trasferimenti specifici, da ribassi di gara, da eliminazione impegni tecnici, da mutui, avanzo destinato a investimenti, avanzo accantonato, avanzo libero;

Precisato che una quota parte dell'avanzo vincolato è già stato stanziato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2016, e successivamente variato al fine di rendere il bilancio coerente con le nuove regole, sopravvenute, del pareggio di bilancio;

Considerato che, a seguito delle richieste pervenute da parte degli uffici comunali, si rende necessario operare ulteriori variazioni all'avanzo di amministrazione applicato al bilancio, e più precisamente:

Avanzo vincolato investimenti:

- Manutenzione straordinaria scuole € 142.116,31
- Acquisizione alloggi E.R.P. -209.114,86, a seguito modifica delle modalità di finanziamento

Avanzo vincolato corrente:

- incentivi avvocatura comunale € 2.676,99
- progetto nati per leggere € 3.881,28
- borse di studio Devalle € 210,00

Avanzo destinato investimenti:

- restituzione proventi per oneri concessori € 107.632,69

Avanzo accantonato:

- fondo soccombenze € 25.260,45

Per un totale di avanzo applicato pari a € 72.662,86;

Precisato, per quanto attiene alle spese d'investimento, che le modifiche operate hanno tenuto conto dell'esigibilità della spesa così come prevista e indicata dai Servizi proponenti, determinando, ove necessario, conseguenti modifiche degli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata e degli stanziamenti di spesa del bilancio 2016/2018;

Dato atto altresì che, a seguito della presente variazione, le previsioni delle entrate e spese finali si mantengono coerenti con le norme del pareggio di cui alla legge 302 del 28 dicembre 2015 l'art. 1, commi 709/711, come da prospetto allegato;

Atteso che, operate le suddette variazioni, il bilancio dell'esercizio 2016, comprensivo del Fondo Pluriennale Vincolato nella parte entrata, pareggia nell'importo complessivo di € 70.805.417,23 mentre il pareggio degli esercizi 2017 e 2018 risulta rideterminato rispettivamente in €. 58.667.120,84 e in 56.856.337,05;

Precisato che il Fondo Cassa al 1 gennaio 2016 ammontava a € 43.072.857,27 e che con la presente variazione si prevedono incassi per € 674.199,52 e pagamenti per 369.838,37, pertanto non si prevede di chiudere l'esercizio con un fondo di cassa negativo;

Tutto ciò premesso

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica dei Dirigenti dei Servizi interessati e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Risorse finanziarie di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Visti gli allegati al presente atto;

Visti gli artt. 175 e 187 del d.lgs. 267/00;

Visto il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Acquisito per la seduta odierna il parere del Collegio dei Revisori dei Conti

Sentita la commissione bilancio;

LA GIUNTA COMUNALE  
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di applicare, per le motivazioni espresse nella premessa del presente atto e che qui si richiamano integralmente, quota parte dell'avanzo di amministrazione 2015 così come risultante a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione 2015, per il finanziamento delle spese come richiamate in premessa;
2. Di adottare le variazioni al Bilancio di Previsione 2016/2018 derivanti dall'applicazione dell'avanzo di cui al punto precedente e dalle ulteriori modifiche di entrate e di spese, in termini di competenza e di cassa, così come risultanti nei prospetti di variazione allegati e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: ALLEGATO A;
3. Di dare atto altresì che, a seguito della presente variazione, le previsioni di entrate e spese finali del bilancio 2016/2018 risultano coerenti con le norme sul pareggio di bilancio, così come risultante dal prospetto allegato (ALLEGATO B);
4. Di dare atto che, in considerazione del Fondo di cassa iniziale pari a € € 43.072.857,27, ed alla previsione di incassi e pagamenti, non è ipotizzabile un Fondo di cassa finale negativo;
5. Di dare atto che con il presente provvedimento vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio secondo le norme previste dal d.lgs. 267/00 e s.m.i.;

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



CITTÀ DI MONCALIERI

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

*TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD*

*OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ANNO 2016*

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2055469** del **06/07/2016***

*Data 06/07/2016*

*Il Dirigente del*  
**SETTORE RISORSE FINANZIARIE**  
**MIGLIETTA CINZIA**

*(firmato digitalmente)*

- 17/6 -





CITTÀ DI MONCALIERI

**IL SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONGIUNTO**

*TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD*

*OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ANNO 2016*

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2055469** del **06/07/2016***

*Data 06/07/2016*

*Il Dirigente*  
**SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE**  
**DEYME FEDERICA**

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONGIUNTO

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ANNO 2016

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2055469** del **06/07/2016**

Data 11/07/2016

Il Dirigente  
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  
WELFARE INNOVAZIONE E  
PATRIMONIO  
DEYME FEDERICA

(firmato digitalmente)

- 12/6 -



CITTÀ DI MONCALIERI

**IL SETTORE GARE APPALTI E ACQUISTI**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONGIUNTO**

TIPO ATTO: *Proposta Consiglio FD*

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ANNO 2016

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 2055469 del 06/07/2016*  
*Data 11/07/2016*

*Il Dirigente*  
SETTORE GARE APPALTI E  
ACQUISTI  
BIANCATO ROBERTO

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

**IL SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONGIUNTO**

TIPO ATTO: *Proposta Consiglio FD*

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ANNO 2016

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 2055469 del 06/07/2016*  
Data 11/07/2016

*Il Dirigente*  
**SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'**  
**UGHETTO ELENA**

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

**IL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONGIUNTO**

*TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD*

**OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ANNO 2016**

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2055469** del **06/07/2016***

*Data 11/07/2016*

*Il Dirigente*  
SETTORE GESTIONE  
INFRASTRUTTURE  
BIANCATO ROBERTO

(firmato digitalmente)

- 12/9 -



CITTÀ DI MONCALIERI

**IL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONGIUNTO**

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ANNO 2016

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2055469** del **06/07/2016**  
Data 11/07/2016

Il Dirigente  
SETTORE GESTIONE E SVILUPPO  
DEL TERRITORIO  
PALLA NICOLA

(firmato digitalmente)

- 17/10 -



**CITTÀ DI MONCALIERI**

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ANNO 2016**

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, nonché dell'articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione con identificativo n° **2055469** del **06/07/2016***

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
**CINZIA MIGLIETTA**

(firmato digitalmente)

- 12/11 -



Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016	
		in aumento	in diminuzione		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.154.784,19	0,00	0,00	1.154.784,19	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	6.511.142,81	0,00	0,00	6.511.142,81	
Utilizzo avanzo	3.028.944,63	72.662,86	0,00	3.101.607,49	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ					
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati					
	residui presunti	6.090.922,42	0,00	0,00	6.090.922,42
	previsione di competenza	32.791.024,00	20.900,00	-597.615,20	32.214.308,80
	previsione di cassa	31.422.361,61	20.900,00	-597.615,20	30.845.646,41
TOTALE TITOLO 1	residui presunti	6.134.083,94	0,00	0,00	6.134.083,94
	previsione di competenza	38.520.788,00	20.900,00	-597.615,20	37.944.072,80
	previsione di cassa	37.195.287,13	20.900,00	-597.615,20	36.618.571,93
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	residui presunti	915.532,06	0,00	0,00	915.532,06
	previsione di competenza	2.427.894,00	710.353,51	-70.831,55	3.067.415,96
	previsione di cassa	3.306.055,06	710.353,51	-70.831,55	3.945.577,02
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	previsione di competenza	74.500,00	5.000,00	0,00	79.500,00
	previsione di cassa	89.500,00	5.000,00	0,00	94.500,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	104.000,00	3.531,55	0,00	107.531,55
	previsione di cassa	104.000,00	3.531,55	0,00	107.531,55
TOTALE TITOLO 2	residui presunti	941.532,06	0,00	0,00	941.532,06
	previsione di competenza	2.606.394,00	718.885,06	-70.831,55	3.254.447,51
	previsione di cassa	3.499.555,06	718.885,06	-70.831,55	4.147.608,57

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>				
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
<i>residui presunti</i>	1.066.792,25	0,00	0,00	1.066.792,25
<i>previsione di competenza</i>	3.397.675,00	11.097,48	-55.275,00	3.353.497,48
<i>previsione di cassa</i>	3.367.736,83	11.097,48	-55.275,00	3.323.559,31
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
<i>residui presunti</i>	130.732,27	0,00	0,00	130.732,27
<i>previsione di competenza</i>	757.000,00	197.800,00	0,00	954.800,00
<i>previsione di cassa</i>	611.096,48	197.800,00	0,00	808.896,48
Tipologia 300 - Interessi attivi				
<i>residui presunti</i>	74,21	0,00	0,00	74,21
<i>previsione di competenza</i>	12.210,00	0,00	-5.000,00	7.210,00
<i>previsione di cassa</i>	12.284,21	0,00	-5.000,00	7.284,21
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
<i>residui presunti</i>	260.825,28	0,00	0,00	260.825,28
<i>previsione di competenza</i>	1.202.985,89	331.048,56	-45.000,00	1.489.034,45
<i>previsione di cassa</i>	1.255.712,05	331.048,56	-45.000,00	1.541.760,61
<b>TOTALE TITOLO 3</b>				
<i>residui presunti</i>	1.458.424,01	0,00	0,00	1.458.424,01
<i>previsione di competenza</i>	5.579.870,89	539.946,04	-105.275,00	6.014.541,93
<i>previsione di cassa</i>	5.456.829,57	539.946,04	-105.275,00	5.891.500,61
<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				
<i>residui presunti</i>	1.022.196,09	0,00	0,00	1.022.196,09
<i>previsione di competenza</i>	1.642.448,28	66.482,17	0,00	1.708.930,45
<i>previsione di cassa</i>	2.301.782,15	66.482,17	0,00	2.368.264,32
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	
<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
	<i>residui presunti</i>	2.186,48	0,00	2.186,48
	<i>previsione di competenza</i>	274.442,35	131.708,00	406.150,35
	<i>previsione di cassa</i>	276.628,83	131.708,00	408.336,83
<b>TOTALE TITOLO 4</b>				
	<i>residui presunti</i>	1.082.217,18	0,00	1.082.217,18
	<i>previsione di competenza</i>	4.954.337,63	198.190,17	5.152.527,80
	<i>previsione di cassa</i>	5.615.857,98	198.190,17	5.814.048,15
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>				
	<i>residui presunti</i>	9.616.257,19	0,00	9.616.257,19
	<i>previsione di competenza</i>	62.356.262,15	1.617.582,68	63.133.124,53
	<i>previsione di cassa</i>	51.767.529,74	1.477.921,27	52.471.729,26
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>				
	<i>residui presunti</i>	10.297.351,66	0,00	10.297.351,66
	<i>previsione di competenza</i>	70.028.554,85	1.617.582,68	70.805.417,23
	<i>previsione di cassa</i>	59.444.248,27	1.477.921,27	60.148.447,79

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016	
		in aumento	in diminuzione		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	631.989,36	19.875,00	0,00	651.864,36	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2.825.647,53	67.458,00	0,00	2.893.105,53	
Utilizzo avanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ					
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati					
	residui presunti	6.090.922,42	0,00	0,00	6.090.922,42
	previsione di competenza	32.623.024,00	0,00	-181.130,00	32.441.894,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1					
	residui presunti	6.134.083,94	0,00	0,00	6.134.083,94
	previsione di competenza	38.352.787,00	0,00	-181.130,00	38.171.657,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	residui presunti	915.532,06	0,00	0,00	915.532,06
	previsione di competenza	1.823.074,00	152.000,00	0,00	1.975.074,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	94.000,00	3.750,00	0,00	97.750,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2					
	residui presunti	941.532,06	0,00	0,00	941.532,06
	previsione di competenza	1.991.574,00	155.750,00	0,00	2.147.324,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	7.075.616,00		0,00	7.075.616,00
	previsione di competenza	43.801.997,89	243.083,00	-181.130,00	43.863.950,89
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	10.297.351,66	0,00	0,00	10.297.351,66
	previsione di competenza	58.605.167,84	243.083,00	-181.130,00	58.667.120,84
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016	
		in aumento	in diminuzione		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	608.461,10	0,00	-4.000,00	604.461,10	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.118.200,00	67.458,00	0,00	1.185.658,00	
Utilizzo avanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ					
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati					
	residui presunti	6.090.922,42	0,00	0,00	6.090.922,42
	previsione di competenza	32.438.024,00	0,00	-177.421,00	32.260.603,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1					
	residui presunti	6.134.083,94	0,00	0,00	6.134.083,94
	previsione di competenza	38.167.788,00	0,00	-177.421,00	37.990.367,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	6.134.083,94		0,00	6.134.083,94
	previsione di competenza	39.894.449,10	67.458,00	-181.421,00	39.780.486,10
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	10.297.351,66	0,00	0,00	10.297.351,66
	previsione di competenza	56.970.300,05	67.458,00	-181.421,00	56.856.337,05
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00


 Timbro  
dell'ente

Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente responsabile della spesa

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00

## MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

## Programma 01 - Organi istituzionali

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	32.757,34	0,00	0,00	32.757,34
<i>previsione di competenza</i>	397.961,75	52.159,00	0,00	450.120,75
<i>previsione di cassa</i>	430.719,09	52.159,00	0,00	482.878,09
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>				
<i>residui presunti</i>	36.771,14	0,00	0,00	36.771,14
<i>previsione di competenza</i>	397.961,75	52.159,00	0,00	450.120,75
<i>previsione di cassa</i>	434.732,89	52.159,00	0,00	486.891,89

## Programma 02 - Segreteria generale

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	31.229,82	0,00	0,00	31.229,82
<i>previsione di competenza</i>	695.320,00	0,00	-21.997,00	673.323,00
<i>previsione di cassa</i>	724.344,82	0,00	-21.997,00	702.347,82
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>				
<i>residui presunti</i>	31.229,82	0,00	0,00	31.229,82
<i>previsione di competenza</i>	695.320,00	0,00	-21.997,00	673.323,00
<i>previsione di cassa</i>	724.344,82	0,00	-21.997,00	702.347,82

## Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	1.385,27	0,00	0,00	1.385,27
<i>previsione di competenza</i>	1.218.701,51	7.039,00	-13.644,00	1.212.096,51
<i>previsione di cassa</i>	1.220.086,78	7.039,00	-13.644,00	1.213.481,78
<b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>				
<i>residui presunti</i>	1.861,07	0,00	0,00	1.861,07
<i>previsione di competenza</i>	1.220.701,51	7.039,00	-13.644,00	1.214.096,51
<i>previsione di cassa</i>	1.222.562,58	7.039,00	-13.644,00	1.215.957,58

## Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## Titolo 1

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

## Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	43.810,54	0,00	0,00	43.810,54
<i>previsione di competenza</i>	739.243,00	23.599,00	0,00	762.842,00
<i>previsione di cassa</i>	777.099,54	23.599,00	0,00	800.698,54

## TOTALE PROGRAMMA 04

<i>residui presunti</i>	54.647,21	0,00	0,00	54.647,21
<i>previsione di competenza</i>	739.243,00	23.599,00	0,00	762.842,00
<i>previsione di cassa</i>	787.936,21	23.599,00	0,00	811.535,21

## Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	165.874,98	0,00	0,00	165.874,98
<i>previsione di competenza</i>	528.890,97	0,00	-6.675,14	522.215,83
<i>previsione di cassa</i>	694.765,95	0,00	-6.675,14	688.090,81

## TOTALE PROGRAMMA 05

<i>residui presunti</i>	353.327,39	0,00	0,00	353.327,39
<i>previsione di competenza</i>	1.351.862,20	0,00	-6.675,14	1.345.187,06
<i>previsione di cassa</i>	1.705.189,59	0,00	-6.675,14	1.698.514,45

## Programma 06 - Ufficio tecnico

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	58.456,88	0,00	0,00	58.456,88
<i>previsione di competenza</i>	975.959,78	690,00	-38.801,84	937.847,94
<i>previsione di cassa</i>	1.026.349,90	690,00	-38.801,84	988.238,06

## Titolo 2

<i>residui presunti</i>	79.178,17	0,00	0,00	79.178,17
<i>previsione di competenza</i>	178.779,95	4.000,00	0,00	182.779,95
<i>previsione di cassa</i>	237.958,12	4.000,00	0,00	241.958,12

## TOTALE PROGRAMMA 06

<i>residui presunti</i>	137.635,05	0,00	0,00	137.635,05
<i>previsione di competenza</i>	1.154.739,73	4.690,00	-38.801,84	1.120.627,89
<i>previsione di cassa</i>	1.264.308,02	4.690,00	-38.801,84	1.230.196,18

## Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

## Titolo 1



Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

## Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	5.396,95	0,00	0,00	5.396,95
<i>previsione di competenza</i>	921.622,00	97.200,00	-51.625,00	967.197,00
<i>previsione di cassa</i>	927.018,92	97.200,00	-51.625,00	972.593,92
<b>TOTALE PROGRAMMA 07</b>				
<i>residui presunti</i>	5.396,95	0,00	0,00	5.396,95
<i>previsione di competenza</i>	921.622,00	97.200,00	-51.625,00	967.197,00
<i>previsione di cassa</i>	927.018,92	97.200,00	-51.625,00	972.593,92

## Programma 08 - Statistica e sistemi informativi

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	44.534,34	0,00	0,00	44.534,34
<i>previsione di competenza</i>	252.625,00	8.642,70	0,00	261.267,70
<i>previsione di cassa</i>	297.159,34	8.642,70	0,00	305.802,04
<b>TOTALE PROGRAMMA 08</b>				
<i>residui presunti</i>	73.003,13	0,00	0,00	73.003,13
<i>previsione di competenza</i>	1.735.774,02	8.642,70	0,00	1.744.416,72
<i>previsione di cassa</i>	1.808.777,15	8.642,70	0,00	1.817.419,85

## Programma 10 - Risorse umane

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	55.657,28	0,00	0,00	55.657,28
<i>previsione di competenza</i>	630.422,02	47.336,00	0,00	677.758,02
<i>previsione di cassa</i>	686.079,30	47.336,00	0,00	733.415,30
<b>TOTALE PROGRAMMA 10</b>				
<i>residui presunti</i>	55.657,28	0,00	0,00	55.657,28
<i>previsione di competenza</i>	630.422,02	47.336,00	0,00	677.758,02
<i>previsione di cassa</i>	686.079,30	47.336,00	0,00	733.415,30

## Programma 11 - Altri servizi generali

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	433.715,24	0,00	0,00	433.715,24
<i>previsione di competenza</i>	4.266.322,45	138.947,44	-130.998,00	4.274.271,89
<i>previsione di cassa</i>	4.100.218,62	115.072,44	-126.998,00	4.088.293,06

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

## Programma 11 - Altri servizi generali

## Titolo 2

	<i>residui presunti</i>	5.965,80	0,00	0,00	5.965,80
	<i>previsione di competenza</i>	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
	<i>previsione di cassa</i>	8.965,80	1.000,00	0,00	9.965,80
<b>TOTALE PROGRAMMA 11</b>	<i>residui presunti</i>	439.681,04	0,00	0,00	439.681,04
	<i>previsione di competenza</i>	4.269.322,45	139.947,44	-130.998,00	4.278.271,89
	<i>previsione di cassa</i>	4.109.184,42	116.072,44	-126.998,00	4.098.258,86
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<i>residui presunti</i>	1.189.210,08	0,00	0,00	1.189.210,08
	<i>previsione di competenza</i>	13.116.968,68	380.613,14	-263.740,98	13.233.840,84
	<i>previsione di cassa</i>	13.670.133,90	356.738,14	-259.740,98	13.767.131,06

## MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

## Programma 01 - Polizia locale e amministrativa

## Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	69.537,67	0,00	0,00	69.537,67
	<i>previsione di competenza</i>	1.974.921,25	31.821,00	-1.971,00	2.004.771,25
	<i>previsione di cassa</i>	2.043.315,34	31.821,00	-1.971,00	2.073.165,34

## Titolo 2

	<i>residui presunti</i>	9.674,60	0,00	0,00	9.674,60
	<i>previsione di competenza</i>	17.000,00	9.450,00	0,00	26.450,00
	<i>previsione di cassa</i>	26.674,60	9.450,00	0,00	36.124,60
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>	<i>residui presunti</i>	79.212,27	0,00	0,00	79.212,27
	<i>previsione di competenza</i>	1.991.921,25	41.271,00	-1.971,00	2.031.221,25
	<i>previsione di cassa</i>	2.069.989,94	41.271,00	-1.971,00	2.109.289,94
<b>TOTALE MISSIONE 03</b>	<i>residui presunti</i>	79.212,27	0,00	0,00	79.212,27
	<i>previsione di competenza</i>	1.991.921,25	41.271,00	-1.971,00	2.031.221,25
	<i>previsione di cassa</i>	2.069.989,94	41.271,00	-1.971,00	2.109.289,94

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

## Programma 01 - Istruzione prescolastica

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	71.012,20	0,00	0,00	71.012,20
<i>previsione di competenza</i>	526.591,02	0,00	-1.500,00	525.091,02
<i>previsione di cassa</i>	597.603,22	0,00	-1.500,00	596.103,22

## TOTALE PROGRAMMA 01

<i>residui presunti</i>	181.373,34	0,00	0,00	181.373,34
<i>previsione di competenza</i>	724.462,31	0,00	-1.500,00	722.962,31
<i>previsione di cassa</i>	898.335,64	0,00	-1.500,00	896.835,64

## Programma 02 - Altri ordini di istruzione

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	422.628,27	0,00	0,00	422.628,27
<i>previsione di competenza</i>	1.396.407,00	0,00	-12.500,00	1.383.907,00
<i>previsione di cassa</i>	1.819.035,27	0,00	-12.500,00	1.806.535,27

## Titolo 2

<i>residui presunti</i>	264.809,03	0,00	0,00	264.809,03
<i>previsione di competenza</i>	2.505.746,65	142.116,31	-142.116,31	2.505.746,65
<i>previsione di cassa</i>	2.118.055,68	142.116,31	-142.116,31	2.118.055,68

## TOTALE PROGRAMMA 02

<i>residui presunti</i>	687.437,30	0,00	0,00	687.437,30
<i>previsione di competenza</i>	3.902.153,65	142.116,31	-154.616,31	3.889.653,65
<i>previsione di cassa</i>	3.937.090,95	142.116,31	-154.616,31	3.924.590,95

## Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	682.833,52	0,00	0,00	682.833,52
<i>previsione di competenza</i>	4.197.989,00	41.821,00	-111.096,94	4.128.713,06
<i>previsione di cassa</i>	4.880.822,52	41.821,00	-111.096,94	4.811.546,58

## TOTALE PROGRAMMA 06

<i>residui presunti</i>	682.833,52	0,00	0,00	682.833,52
<i>previsione di competenza</i>	4.197.989,00	41.821,00	-111.096,94	4.128.713,06
<i>previsione di cassa</i>	4.880.822,52	41.821,00	-111.096,94	4.811.546,58

## Programma 07 - Diritto allo studio

## Titolo 1

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

## Programma 07 - Diritto allo studio

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	95.804,73	0,00	0,00	95.804,73
<i>previsione di competenza</i>	528.624,00	210,00	-4.635,00	524.199,00
<i>previsione di cassa</i>	624.428,73	210,00	-4.635,00	620.003,73
<b>TOTALE PROGRAMMA 07</b>				
<i>residui presunti</i>	95.804,73	0,00	0,00	95.804,73
<i>previsione di competenza</i>	528.624,00	210,00	-4.635,00	524.199,00
<i>previsione di cassa</i>	624.428,73	210,00	-4.635,00	620.003,73
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>				
<i>residui presunti</i>	1.647.448,89	0,00	0,00	1.647.448,89
<i>previsione di competenza</i>	9.353.228,96	184.147,31	-271.848,25	9.265.528,02
<i>previsione di cassa</i>	10.340.677,84	184.147,31	-271.848,25	10.252.976,90

## MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

## Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	76.931,34	0,00	0,00	76.931,34
<i>previsione di competenza</i>	1.187.399,00	60.386,28	-1.930,00	1.245.855,28
<i>previsione di cassa</i>	1.264.330,34	60.386,28	-1.930,00	1.322.786,62
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>				
<i>residui presunti</i>	91.931,34	0,00	0,00	91.931,34
<i>previsione di competenza</i>	1.257.399,00	60.386,28	-1.930,00	1.315.855,28
<i>previsione di cassa</i>	1.349.330,34	60.386,28	-1.930,00	1.407.786,62
<b>TOTALE MISSIONE 05</b>				
<i>residui presunti</i>	91.931,34	0,00	0,00	91.931,34
<i>previsione di competenza</i>	1.257.399,00	60.386,28	-1.930,00	1.315.855,28
<i>previsione di cassa</i>	1.349.330,34	60.386,28	-1.930,00	1.407.786,62

## MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

## Programma 02 - Giovani

## Titolo 1

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

## Programma 02 - Giovani

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	79.158,90	0,00	0,00	79.158,90
<i>previsione di competenza</i>	393.500,00	15.000,00	-12.175,76	396.324,24
<i>previsione di cassa</i>	472.658,90	15.000,00	-12.175,76	475.483,14
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>				
<i>residui presunti</i>	79.158,90	0,00	0,00	79.158,90
<i>previsione di competenza</i>	393.500,00	15.000,00	-12.175,76	396.324,24
<i>previsione di cassa</i>	472.658,90	15.000,00	-12.175,76	475.483,14
<b>TOTALE MISSIONE 06</b>				
<i>residui presunti</i>	112.189,18	0,00	0,00	112.189,18
<i>previsione di competenza</i>	1.284.668,28	15.000,00	-12.175,76	1.287.492,52
<i>previsione di cassa</i>	1.227.513,11	15.000,00	-12.175,76	1.230.337,35

## MISSIONE 07 - Turismo

## Programma 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	9.700,00	24.000,00	0,00	33.700,00
<i>previsione di cassa</i>	9.700,00	24.000,00	0,00	33.700,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>				
<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	9.700,00	24.000,00	0,00	33.700,00
<i>previsione di cassa</i>	9.700,00	24.000,00	0,00	33.700,00
<b>TOTALE MISSIONE 07</b>				
<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	9.700,00	24.000,00	0,00	33.700,00
<i>previsione di cassa</i>	9.700,00	24.000,00	0,00	33.700,00

## MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

## Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio

## Titolo 1

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016	
		in aumento	in diminuzione		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1					
	residui presunti	5.816,72	0,00	0,00	5.816,72
	previsione di competenza	769.494,71	3.539,00	-804,68	772.229,03
	previsione di cassa	758.185,89	3.539,00	-804,68	760.920,21
Titolo 2					
	residui presunti	13.852,75	0,00	0,00	13.852,75
	previsione di competenza	224.562,15	249.749,00	0,00	474.311,15
	previsione di cassa	209.214,90	249.749,00	0,00	458.963,90
TOTALE PROGRAMMA 01					
	residui presunti	19.669,47	0,00	0,00	19.669,47
	previsione di competenza	994.056,86	253.288,00	-804,68	1.246.540,18
	previsione di cassa	967.400,79	253.288,00	-804,68	1.219.884,11
Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 1					
	residui presunti	5.759,81	0,00	0,00	5.759,81
	previsione di competenza	27.453,00	224,00	0,00	27.677,00
	previsione di cassa	33.212,81	224,00	0,00	33.436,81
Titolo 2					
	residui presunti	53.463,42	0,00	0,00	53.463,42
	previsione di competenza	1.015.228,80	101.482,17	-209.114,86	907.596,11
	previsione di cassa	1.068.692,22	101.482,17	-209.114,86	961.059,53
TOTALE PROGRAMMA 02					
	residui presunti	59.223,23	0,00	0,00	59.223,23
	previsione di competenza	1.042.681,80	101.706,17	-209.114,86	935.273,11
	previsione di cassa	1.101.905,03	101.706,17	-209.114,86	994.496,34
TOTALE MISSIONE 08					
	residui presunti	78.892,70	0,00	0,00	78.892,70
	previsione di competenza	2.036.738,66	354.994,17	-209.919,54	2.181.813,29
	previsione di cassa	2.069.305,82	354.994,17	-209.919,54	2.214.380,45

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

## Programma 01 - Difesa del suolo

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	97.810,44	0,00	0,00	97.810,44
<i>previsione di competenza</i>	65.000,00	0,00	-10.000,00	55.000,00
<i>previsione di cassa</i>	162.810,44	0,00	-10.000,00	152.810,44
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>				
<i>residui presunti</i>	103.070,14	0,00	0,00	103.070,14
<i>previsione di competenza</i>	1.820.293,80	0,00	-10.000,00	1.810.293,80
<i>previsione di cassa</i>	705.260,76	0,00	-10.000,00	695.260,76

## Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	637.694,28	0,00	0,00	637.694,28
<i>previsione di competenza</i>	1.193.615,00	0,00	-33.769,00	1.159.846,00
<i>previsione di cassa</i>	1.831.309,28	0,00	-33.769,00	1.797.540,28
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>				
<i>residui presunti</i>	789.468,13	0,00	0,00	789.468,13
<i>previsione di competenza</i>	1.980.518,82	0,00	-33.769,00	1.946.749,82
<i>previsione di cassa</i>	2.764.986,95	0,00	-33.769,00	2.731.217,95

## Programma 03 - Rifiuti

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	2.369.604,50	0,00	0,00	2.369.604,50
<i>previsione di competenza</i>	9.467.392,00	15.000,00	0,00	9.482.392,00
<i>previsione di cassa</i>	11.836.996,50	15.000,00	0,00	11.851.996,50
<b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>				
<i>residui presunti</i>	2.378.849,48	0,00	0,00	2.378.849,48
<i>previsione di competenza</i>	9.467.392,00	15.000,00	0,00	9.482.392,00
<i>previsione di cassa</i>	11.846.241,48	15.000,00	0,00	11.861.241,48
<b>TOTALE MISSIONE 09</b>				
<i>residui presunti</i>	3.552.193,65	0,00	0,00	3.552.193,65
<i>previsione di competenza</i>	14.247.489,36	15.000,00	-43.769,00	14.218.720,36
<i>previsione di cassa</i>	16.551.579,83	15.000,00	-43.769,00	16.522.810,83



Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

## Programma 02 - Trasporto pubblico locale

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	448.940,03	0,00	0,00	448.940,03
<i>previsione di competenza</i>	1.650.000,00	0,00	-185.000,00	1.465.000,00
<i>previsione di cassa</i>	2.098.940,03	0,00	-185.000,00	1.913.940,03
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>				
<i>residui presunti</i>	448.940,03	0,00	0,00	448.940,03
<i>previsione di competenza</i>	1.650.000,00	0,00	-185.000,00	1.465.000,00
<i>previsione di cassa</i>	2.098.940,03	0,00	-185.000,00	1.913.940,03

## Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	331.228,39	0,00	0,00	331.228,39
<i>previsione di competenza</i>	2.940.429,56	63.422,00	-36.000,00	2.967.851,56
<i>previsione di cassa</i>	3.271.657,95	63.422,00	-36.000,00	3.299.079,95

## Titolo 2

<i>residui presunti</i>	546.343,55	0,00	0,00	546.343,55
<i>previsione di competenza</i>	2.846.249,04	79.800,00	0,00	2.926.049,04
<i>previsione di cassa</i>	3.106.592,58	79.800,00	0,00	3.186.392,58
<b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>				
<i>residui presunti</i>	877.571,94	0,00	0,00	877.571,94
<i>previsione di competenza</i>	5.786.678,60	143.222,00	-36.000,00	5.893.900,60
<i>previsione di cassa</i>	6.378.250,53	143.222,00	-36.000,00	6.485.472,53

## TOTALE MISSIONE 10

<i>residui presunti</i>	1.326.511,97	0,00	0,00	1.326.511,97
<i>previsione di competenza</i>	7.436.678,60	143.222,00	-221.000,00	7.358.900,60
<i>previsione di cassa</i>	8.477.190,56	143.222,00	-221.000,00	8.399.412,56

## MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

## Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## Titolo 1

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

## Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	152.773,58	0,00	0,00	152.773,58
<i>previsione di competenza</i>	2.147.503,85	34.500,00	-140.485,00	2.041.518,85
<i>previsione di cassa</i>	2.300.277,43	34.500,00	-140.485,00	2.194.292,43
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>				
<i>residui presunti</i>	194.641,84	0,00	0,00	194.641,84
<i>previsione di competenza</i>	2.344.080,08	34.500,00	-140.485,00	2.238.095,08
<i>previsione di cassa</i>	2.538.721,92	34.500,00	-140.485,00	2.432.736,92

## Programma 03 - Interventi per gli anziani

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	93.942,49	0,00	0,00	93.942,49
<i>previsione di competenza</i>	387.740,00	15.000,00	-18.592,00	384.148,00
<i>previsione di cassa</i>	481.326,70	15.000,00	-18.592,00	477.734,70
<b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>				
<i>residui presunti</i>	96.989,19	0,00	0,00	96.989,19
<i>previsione di competenza</i>	513.740,00	15.000,00	-18.592,00	510.148,00
<i>previsione di cassa</i>	547.373,40	15.000,00	-18.592,00	543.781,40

## Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	86.500,00	75.000,00	-218,85	161.281,15
<i>previsione di cassa</i>	86.500,00	75.000,00	-218,85	161.281,15
<b>TOTALE PROGRAMMA 04</b>				
<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	86.500,00	75.000,00	-218,85	161.281,15
<i>previsione di cassa</i>	86.500,00	75.000,00	-218,85	161.281,15

## Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	290.468,73	0,00	0,00	290.468,73
<i>previsione di competenza</i>	609.000,00	28.592,00	0,00	637.592,00
<i>previsione di cassa</i>	899.468,73	28.592,00	0,00	928.060,73

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

## Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa

## Titolo 2

<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	0,00	67.458,00	0,00	67.458,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 06</b>				
<i>residui presunti</i>	290.468,73	0,00	0,00	290.468,73
<i>previsione di competenza</i>	609.000,00	96.050,00	0,00	705.050,00
<i>previsione di cassa</i>	899.468,73	28.592,00	0,00	928.060,73

## Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	59.680,58	0,00	0,00	59.680,58
<i>previsione di competenza</i>	2.858.346,89	32.912,00	-8.750,00	2.882.508,89
<i>previsione di cassa</i>	2.918.027,47	32.912,00	-8.750,00	2.942.189,47
<b>TOTALE PROGRAMMA 07</b>				
<i>residui presunti</i>	59.680,58	0,00	0,00	59.680,58
<i>previsione di competenza</i>	2.858.346,89	32.912,00	-8.750,00	2.882.508,89
<i>previsione di cassa</i>	2.918.027,47	32.912,00	-8.750,00	2.942.189,47

## Programma 08 - Cooperazione e associazionismo

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>previsione di competenza</i>	14.000,00	8.199,69	0,00	22.199,69
<i>previsione di cassa</i>	24.000,00	8.199,69	0,00	32.199,69
<b>TOTALE PROGRAMMA 08</b>				
<i>residui presunti</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>previsione di competenza</i>	14.000,00	8.199,69	0,00	22.199,69
<i>previsione di cassa</i>	24.000,00	8.199,69	0,00	32.199,69

## Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

## Titolo 1

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

## Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	216.818,69	0,00	0,00	216.818,69
<i>previsione di competenza</i>	344.868,90	0,00	-2.200,00	342.668,90
<i>previsione di cassa</i>	561.687,59	0,00	-2.200,00	559.487,59
<b>TOTALE PROGRAMMA 09</b>				
<i>residui presunti</i>	314.642,39	0,00	0,00	314.642,39
<i>previsione di competenza</i>	1.211.605,69	0,00	-2.200,00	1.209.405,69
<i>previsione di cassa</i>	1.176.248,08	0,00	-2.200,00	1.174.048,08
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>				
<i>residui presunti</i>	1.174.747,49	0,00	0,00	1.174.747,49
<i>previsione di competenza</i>	7.867.843,30	261.661,69	-170.245,85	7.959.259,14
<i>previsione di cassa</i>	8.629.052,76	194.203,69	-170.245,85	8.653.010,60

## MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

## Programma 01 - Industria, PMI e Artigianato

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	3.194,58	0,00	0,00	3.194,58
<i>previsione di competenza</i>	16.245,00	0,00	-5.925,00	10.320,00
<i>previsione di cassa</i>	19.439,58	0,00	-5.925,00	13.514,58
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>				
<i>residui presunti</i>	3.194,58	0,00	0,00	3.194,58
<i>previsione di competenza</i>	16.245,00	0,00	-5.925,00	10.320,00
<i>previsione di cassa</i>	19.439,58	0,00	-5.925,00	13.514,58

## Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	44.994,46	0,00	0,00	44.994,46
<i>previsione di competenza</i>	313.414,28	117.362,00	0,00	430.776,28
<i>previsione di cassa</i>	358.408,74	117.362,00	0,00	475.770,74

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

## Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## Titolo 2

	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>					
	<i>residui presunti</i>	44.994,46	0,00	0,00	44.994,46
	<i>previsione di competenza</i>	313.414,28	127.362,00	0,00	440.776,28
	<i>previsione di cassa</i>	358.408,74	127.362,00	0,00	485.770,74
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>					
	<i>residui presunti</i>	48.189,04	0,00	0,00	48.189,04
	<i>previsione di competenza</i>	329.659,28	127.362,00	-5.925,00	451.096,28
	<i>previsione di cassa</i>	377.848,32	127.362,00	-5.925,00	499.285,32

## MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

## Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

## Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	10.338,00	0,00	0,00	10.338,00
	<i>previsione di competenza</i>	195.000,00	0,00	-10.715,84	184.284,16
	<i>previsione di cassa</i>	205.338,00	0,00	-10.715,84	194.622,16
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>					
	<i>residui presunti</i>	10.338,00	0,00	0,00	10.338,00
	<i>previsione di competenza</i>	195.000,00	0,00	-10.715,84	184.284,16
	<i>previsione di cassa</i>	205.338,00	0,00	-10.715,84	194.622,16

## Programma 03 - Sostegno all'occupazione

## Titolo 1

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

## Programma 03 - Sostegno all'occupazione

## Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	205.662,93	0,00	0,00	205.662,93
	<i>previsione di competenza</i>	442.346,00	17.729,17	-9.024,16	451.051,01
	<i>previsione di cassa</i>	648.008,93	17.729,16	-9.024,16	656.713,93
<b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>					
	<i>residui presunti</i>	205.662,93	0,00	0,00	205.662,93
	<i>previsione di competenza</i>	442.346,00	17.729,17	-9.024,16	451.051,01
	<i>previsione di cassa</i>	648.008,93	17.729,16	-9.024,16	656.713,93
<b>TOTALE MISSIONE 15</b>					
	<i>residui presunti</i>	216.000,93	0,00	0,00	216.000,93
	<i>previsione di competenza</i>	637.346,00	17.729,17	-19.740,00	635.335,17
	<i>previsione di cassa</i>	853.346,93	17.729,16	-19.740,00	851.336,09

## MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

## Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

## Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	10.000,00	11.550,00	0,00	21.550,00
	<i>previsione di cassa</i>	10.000,00	11.550,00	0,00	21.550,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	10.000,00	11.550,00	0,00	21.550,00
	<i>previsione di cassa</i>	10.000,00	11.550,00	0,00	21.550,00
<b>TOTALE MISSIONE 16</b>					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	10.000,00	11.550,00	0,00	21.550,00
	<i>previsione di cassa</i>	10.000,00	11.550,00	0,00	21.550,00

## MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

## Programma 02 - Fondo svalutazione crediti

## Titolo 1

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016	
		in aumento	in diminuzione		
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
Programma 02 - Fondo svalutazione crediti					
Titolo 1					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	1.396.418,00	310.691,00	0,00	1.707.109,00
	previsione di cassa	1.396.418,00	0,00	0,00	1.396.418,00
TOTALE PROGRAMMA 02					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	1.396.418,00	310.691,00	0,00	1.707.109,00
	previsione di cassa	1.396.418,00	0,00	0,00	1.396.418,00
Programma 03 - Altri fondi					
Titolo 1					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	54.405,00	51.500,00	0,00	105.905,00
	previsione di cassa	50.500,00	42.500,00	0,00	93.000,00
TOTALE PROGRAMMA 03					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	54.405,00	51.500,00	0,00	105.905,00
	previsione di cassa	50.500,00	42.500,00	0,00	93.000,00
TOTALE MISSIONE 20					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	1.586.828,78	362.191,00	0,00	1.949.019,78
	previsione di cassa	1.582.923,78	42.500,00	0,00	1.625.423,78
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti	9.516.527,54	0,00	0,00	9.516.527,54
	previsione di competenza	61.166.470,15	1.999.127,76	-1.222.265,38	61.943.332,53
	previsione di cassa	67.218.593,13	1.588.103,75	-1.218.265,38	67.588.431,50
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti	10.393.099,38	0,00	0,00	10.393.099,38
	previsione di competenza	70.028.554,85	1.999.127,76	-1.222.265,38	70.805.417,23
	previsione di cassa	76.957.249,67	1.588.103,75	-1.218.265,38	77.327.088,04



Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

## Programma 01 - Organi istituzionali

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	32.757,34	0,00	0,00	32.757,34
<i>previsione di competenza</i>	396.741,75	1.089,00	0,00	397.830,75
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>				
<i>residui presunti</i>	36.771,14	0,00	0,00	36.771,14
<i>previsione di competenza</i>	396.741,75	1.089,00	0,00	397.830,75
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programma 02 - Segreteria generale

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	31.229,82	0,00	0,00	31.229,82
<i>previsione di competenza</i>	686.276,00	0,00	-40.178,00	646.098,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>				
<i>residui presunti</i>	31.229,82	0,00	0,00	31.229,82
<i>previsione di competenza</i>	686.276,00	0,00	-40.178,00	646.098,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	1.385,27	0,00	0,00	1.385,27
<i>previsione di competenza</i>	1.205.498,00	4.739,00	-86.925,00	1.123.312,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>				
<i>residui presunti</i>	1.861,07	0,00	0,00	1.861,07
<i>previsione di competenza</i>	1.205.498,00	4.739,00	-86.925,00	1.123.312,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## Titolo 1

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

## Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	43.810,54	0,00	0,00	43.810,54
<i>previsione di competenza</i>	690.189,00	3.604,00	0,00	693.793,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 04</b>				
<i>residui presunti</i>	54.647,21	0,00	0,00	54.647,21
<i>previsione di competenza</i>	690.189,00	3.604,00	0,00	693.793,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programma 06 - Ufficio tecnico

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	58.456,88	0,00	0,00	58.456,88
<i>previsione di competenza</i>	862.159,72	0,00	-1.632,00	860.527,72
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 06</b>				
<i>residui presunti</i>	137.635,05	0,00	0,00	137.635,05
<i>previsione di competenza</i>	910.959,72	0,00	-1.632,00	909.327,72
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	5.396,95	0,00	0,00	5.396,95
<i>previsione di competenza</i>	613.622,00	0,00	-53.605,00	560.017,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 07</b>				
<i>residui presunti</i>	5.396,95	0,00	0,00	5.396,95
<i>previsione di competenza</i>	613.622,00	0,00	-53.605,00	560.017,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programma 08 - Statistica e sistemi informativi

## Titolo 1

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

## Programma 08 - Statistica e sistemi informativi

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	44.534,34	0,00	0,00	44.534,34
<i>previsione di competenza</i>	252.625,00	2.500,00	0,00	255.125,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 08</b>				
<i>residui presunti</i>	73.003,13	0,00	0,00	73.003,13
<i>previsione di competenza</i>	252.625,00	2.500,00	0,00	255.125,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programma 10 - Risorse umane

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	55.657,28	0,00	0,00	55.657,28
<i>previsione di competenza</i>	610.951,00	41.536,00	0,00	652.487,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 10</b>				
<i>residui presunti</i>	55.657,28	0,00	0,00	55.657,28
<i>previsione di competenza</i>	610.951,00	41.536,00	0,00	652.487,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programma 11 - Altri servizi generali

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	433.715,24	0,00	0,00	433.715,24
<i>previsione di competenza</i>	3.784.316,82	262.832,00	-97.714,00	3.949.434,82
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 11</b>				
<i>residui presunti</i>	439.681,04	0,00	0,00	439.681,04
<i>previsione di competenza</i>	3.786.316,82	262.832,00	-97.714,00	3.951.434,82
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>				
<i>residui presunti</i>	1.189.210,08	0,00	0,00	1.189.210,08
<i>previsione di competenza</i>	9.987.924,29	316.300,00	-280.054,00	10.024.170,29
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

## Programma 01 - Polizia locale e amministrativa

## Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	69.537,67	0,00	0,00	69.537,67
	<i>previsione di competenza</i>	1.972.740,00	2.266,00	-31.560,00	1.943.446,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>	<i>residui presunti</i>	79.212,27	0,00	0,00	79.212,27
	<i>previsione di competenza</i>	1.972.740,00	2.266,00	-31.560,00	1.943.446,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 03</b>	<i>residui presunti</i>	79.212,27	0,00	0,00	79.212,27
	<i>previsione di competenza</i>	1.972.740,00	2.266,00	-31.560,00	1.943.446,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

## Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

## Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	682.833,52	0,00	0,00	682.833,52
	<i>previsione di competenza</i>	4.197.989,00	68.228,00	-35.000,00	4.231.217,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 06</b>	<i>residui presunti</i>	682.833,52	0,00	0,00	682.833,52
	<i>previsione di competenza</i>	4.197.989,00	68.228,00	-35.000,00	4.231.217,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>	<i>residui presunti</i>	1.647.448,89	0,00	0,00	1.647.448,89
	<i>previsione di competenza</i>	7.912.202,00	68.228,00	-35.000,00	7.945.430,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

## Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## Titolo 1

- 19/36 -

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

## Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	76.931,34	0,00	0,00	76.931,34
	<i>previsione di competenza</i>	1.170.918,00	8.396,00	0,00	1.179.314,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>					
	<i>residui presunti</i>	91.931,34	0,00	0,00	91.931,34
	<i>previsione di competenza</i>	1.205.918,00	8.396,00	0,00	1.214.314,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 05</b>					
	<i>residui presunti</i>	91.931,34	0,00	0,00	91.931,34
	<i>previsione di competenza</i>	1.205.918,00	8.396,00	0,00	1.214.314,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## MISSIONE 07 - Turismo

## Programma 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

## Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	9.700,00	24.000,00	0,00	33.700,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	9.700,00	24.000,00	0,00	33.700,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 07</b>					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	9.700,00	24.000,00	0,00	33.700,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

## Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio

## Titolo 1

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

## Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	5.816,72	0,00	0,00	5.816,72
<i>previsione di competenza</i>	731.108,54	5.126,00	0,00	736.234,54
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>				
<i>residui presunti</i>	19.669,47	0,00	0,00	19.669,47
<i>previsione di competenza</i>	812.508,54	5.126,00	0,00	817.634,54
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	5.759,81	0,00	0,00	5.759,81
<i>previsione di competenza</i>	27.453,00	224,00	0,00	27.677,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>				
<i>residui presunti</i>	59.223,23	0,00	0,00	59.223,23
<i>previsione di competenza</i>	27.453,00	224,00	0,00	27.677,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 08</b>				
<i>residui presunti</i>	78.892,70	0,00	0,00	78.892,70
<i>previsione di competenza</i>	839.961,54	5.350,00	0,00	845.311,54
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

## Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

## Titolo 1

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

## Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

## Titolo 1

## TOTALE PROGRAMMA 02

## TOTALE MISSIONE 09

<i>residui presunti</i>	637.694,28	0,00	0,00	637.694,28
<i>previsione di competenza</i>	1.142.002,00	0,00	-8.769,00	1.133.233,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>residui presunti</i>	789.468,13	0,00	0,00	789.468,13
<i>previsione di competenza</i>	1.217.002,00	0,00	-8.769,00	1.208.233,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>residui presunti</i>	3.552.193,65	0,00	0,00	3.552.193,65
<i>previsione di competenza</i>	12.300.614,18	0,00	-8.769,00	12.291.845,18
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

## Programma 02 - Trasporto pubblico locale

## Titolo 1

## TOTALE PROGRAMMA 02

<i>residui presunti</i>	448.940,03	0,00	0,00	448.940,03
<i>previsione di competenza</i>	1.650.000,00	0,00	-185.000,00	1.465.000,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>residui presunti</i>	448.940,03	0,00	0,00	448.940,03
<i>previsione di competenza</i>	1.650.000,00	0,00	-185.000,00	1.465.000,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

## Titolo 1

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

## Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

## Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	331.228,39	0,00	0,00	331.228,39
	<i>previsione di competenza</i>	2.812.498,00	3.422,00	0,00	2.815.920,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>	<i>residui presunti</i>	877.571,94	0,00	0,00	877.571,94
	<i>previsione di competenza</i>	3.788.498,00	3.422,00	0,00	3.791.920,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<i>residui presunti</i>	1.326.511,97	0,00	0,00	1.326.511,97
	<i>previsione di competenza</i>	5.438.498,00	3.422,00	-185.000,00	5.256.920,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

## Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	152.773,58	0,00	0,00	152.773,58
	<i>previsione di competenza</i>	2.123.183,00	54.000,00	-81.464,00	2.095.719,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>	<i>residui presunti</i>	194.641,84	0,00	0,00	194.641,84
	<i>previsione di competenza</i>	2.123.183,00	54.000,00	-81.464,00	2.095.719,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

## Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	86.500,00	128.000,00	0,00	214.500,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 04</b>	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	86.500,00	128.000,00	0,00	214.500,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00



Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

## Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa

## Titolo 2

<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	0,00	67.458,00	0,00	67.458,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 06</b>				
<i>residui presunti</i>	290.468,73	0,00	0,00	290.468,73
<i>previsione di competenza</i>	544.500,00	67.458,00	0,00	611.958,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	59.680,58	0,00	0,00	59.680,58
<i>previsione di competenza</i>	2.644.672,00	4.018,00	0,00	2.648.690,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 07</b>				
<i>residui presunti</i>	59.680,58	0,00	0,00	59.680,58
<i>previsione di competenza</i>	2.644.672,00	4.018,00	0,00	2.648.690,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>				
<i>residui presunti</i>	1.174.747,49	0,00	0,00	1.174.747,49
<i>previsione di competenza</i>	6.889.733,00	253.476,00	-81.464,00	7.061.745,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

## Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## Titolo 1

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

## Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	44.994,46	0,00	0,00	44.994,46
	<i>previsione di competenza</i>	294.814,00	2.362,00	0,00	297.176,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>	<i>residui presunti</i>	44.994,46	0,00	0,00	44.994,46
	<i>previsione di competenza</i>	294.814,00	2.362,00	0,00	297.176,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<i>residui presunti</i>	48.189,04	0,00	0,00	48.189,04
	<i>previsione di competenza</i>	311.059,00	2.362,00	0,00	313.421,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>	<i>residui presunti</i>	9.188.337,43	0,00	0,00	9.188.337,43
	<i>previsione di competenza</i>	46.868.350,01	683.800,00	-621.847,00	46.930.303,01
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<i>residui presunti</i>	10.393.099,38	0,00	0,00	10.393.099,38
	<i>previsione di competenza</i>	58.605.167,84	683.800,00	-621.847,00	58.667.120,84
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

-17/48-

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

## Programma 01 - Organi Istituzionali

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	32.757,34	0,00	0,00	32.757,34
<i>previsione di competenza</i>	396.741,75	1.089,00	0,00	397.830,75
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>				
<i>residui presunti</i>	36.771,14	0,00	0,00	36.771,14
<i>previsione di competenza</i>	396.741,75	1.089,00	0,00	397.830,75
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programma 02 - Segreteria generale

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	31.229,82	0,00	0,00	31.229,82
<i>previsione di competenza</i>	678.776,00	0,00	-40.178,00	638.598,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>				
<i>residui presunti</i>	31.229,82	0,00	0,00	31.229,82
<i>previsione di competenza</i>	678.776,00	0,00	-40.178,00	638.598,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	1.385,27	0,00	0,00	1.385,27
<i>previsione di competenza</i>	1.215.498,00	4.739,00	-86.925,00	1.133.312,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>				
<i>residui presunti</i>	1.861,07	0,00	0,00	1.861,07
<i>previsione di competenza</i>	1.215.498,00	4.739,00	-86.925,00	1.133.312,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## Titolo 1

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

## Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	43.810,54	0,00	0,00	43.810,54
<i>previsione di competenza</i>	686.485,00	3.604,00	0,00	690.089,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 04</b>				
<i>residui presunti</i>	54.647,21	0,00	0,00	54.647,21
<i>previsione di competenza</i>	686.485,00	3.604,00	0,00	690.089,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programma 06 - Ufficio tecnico

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	58.456,88	0,00	0,00	58.456,88
<i>previsione di competenza</i>	874.093,00	0,00	-1.632,00	872.461,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 06</b>				
<i>residui presunti</i>	137.635,05	0,00	0,00	137.635,05
<i>previsione di competenza</i>	912.893,00	0,00	-1.632,00	911.261,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	5.396,95	0,00	0,00	5.396,95
<i>previsione di competenza</i>	954.622,00	0,00	-53.605,00	901.017,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 07</b>				
<i>residui presunti</i>	5.396,95	0,00	0,00	5.396,95
<i>previsione di competenza</i>	954.622,00	0,00	-53.605,00	901.017,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programma 08 - Statistica e sistemi informativi

## Titolo 1

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

## Programma 08 - Statistica e sistemi informativi

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	44.534,34	0,00	0,00	44.534,34
<i>previsione di competenza</i>	252.625,00	2.500,00	0,00	255.125,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 08</b>				
<i>residui presunti</i>	73.003,13	0,00	0,00	73.003,13
<i>previsione di competenza</i>	252.625,00	2.500,00	0,00	255.125,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programma 10 - Risorse umane

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	55.657,28	0,00	0,00	55.657,28
<i>previsione di competenza</i>	610.951,00	41.536,00	0,00	652.487,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 10</b>				
<i>residui presunti</i>	55.657,28	0,00	0,00	55.657,28
<i>previsione di competenza</i>	610.951,00	41.536,00	0,00	652.487,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programma 11 - Altri servizi generali

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	433.715,24	0,00	0,00	433.715,24
<i>previsione di competenza</i>	3.788.566,82	242.957,00	-98.005,00	3.933.518,82
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 11</b>				
<i>residui presunti</i>	439.681,04	0,00	0,00	439.681,04
<i>previsione di competenza</i>	3.790.566,82	242.957,00	-98.005,00	3.935.518,82
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>				
<i>residui presunti</i>	1.189.210,08	0,00	0,00	1.189.210,08
<i>previsione di competenza</i>	10.346.257,57	296.425,00	-280.345,00	10.362.337,57
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 - Polizia locale e amministrativa  
Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	69.537,67	0,00	0,00	69.537,67
	<i>previsione di competenza</i>	1.973.090,00	2.266,00	-31.560,00	1.943.796,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>					
	<i>residui presunti</i>	79.212,27	0,00	0,00	79.212,27
	<i>previsione di competenza</i>	1.973.090,00	2.266,00	-31.560,00	1.943.796,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 03</b>					
	<i>residui presunti</i>	79.212,27	0,00	0,00	79.212,27
	<i>previsione di competenza</i>	1.973.090,00	2.266,00	-31.560,00	1.943.796,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione  
Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	682.833,52	0,00	0,00	682.833,52
	<i>previsione di competenza</i>	4.197.989,00	68.228,00	-35.000,00	4.231.217,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 06</b>					
	<i>residui presunti</i>	682.833,52	0,00	0,00	682.833,52
	<i>previsione di competenza</i>	4.197.989,00	68.228,00	-35.000,00	4.231.217,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>					
	<i>residui presunti</i>	1.647.448,89	0,00	0,00	1.647.448,89
	<i>previsione di competenza</i>	7.730.202,00	68.228,00	-35.000,00	7.763.430,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
Titolo 1

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

## Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	76.931,34	0,00	0,00	76.931,34
	<i>previsione di competenza</i>	1.179.918,00	8.396,00	0,00	1.188.314,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>					
	<i>residui presunti</i>	91.931,34	0,00	0,00	91.931,34
	<i>previsione di competenza</i>	1.214.918,00	8.396,00	0,00	1.223.314,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 05</b>					
	<i>residui presunti</i>	91.931,34	0,00	0,00	91.931,34
	<i>previsione di competenza</i>	1.214.918,00	8.396,00	0,00	1.223.314,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

## Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio

## Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	5.816,72	0,00	0,00	5.816,72
	<i>previsione di competenza</i>	715.983,00	5.126,00	0,00	721.109,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>					
	<i>residui presunti</i>	19.669,47	0,00	0,00	19.669,47
	<i>previsione di competenza</i>	797.383,00	5.126,00	0,00	802.509,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

## Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

## Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	5.759,81	0,00	0,00	5.759,81
	<i>previsione di competenza</i>	27.453,00	224,00	0,00	27.677,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>	<i>residui presunti</i>	59.223,23	0,00	0,00	59.223,23
	<i>previsione di competenza</i>	27.453,00	224,00	0,00	27.677,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 08</b>	<i>residui presunti</i>	78.892,70	0,00	0,00	78.892,70
	<i>previsione di competenza</i>	824.836,00	5.350,00	0,00	830.186,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

## Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

## Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	637.694,28	0,00	0,00	637.694,28
	<i>previsione di competenza</i>	1.142.002,00	0,00	-8.769,00	1.133.233,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>	<i>residui presunti</i>	789.468,13	0,00	0,00	789.468,13
	<i>previsione di competenza</i>	1.239.002,00	0,00	-8.769,00	1.230.233,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 09</b>	<i>residui presunti</i>	3.552.193,65	0,00	0,00	3.552.193,65
	<i>previsione di competenza</i>	11.138.202,00	0,00	-8.769,00	11.129.433,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

## Programma 02 - Trasporto pubblico locale

## Titolo 1



- Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

## Programma 02 - Trasporto pubblico locale

## Titolo 1

## TOTALE PROGRAMMA 02

<i>residui presunti</i>	448.940,03	0,00	0,00	448.940,03
<i>previsione di competenza</i>	1.650.000,00	0,00	-185.000,00	1.465.000,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>residui presunti</i>	448.940,03	0,00	0,00	448.940,03
<i>previsione di competenza</i>	1.650.000,00	0,00	-185.000,00	1.465.000,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

## Titolo 1

## TOTALE PROGRAMMA 05

<i>residui presunti</i>	331.228,39	0,00	0,00	331.228,39
<i>previsione di competenza</i>	2.827.426,00	3.422,00	0,00	2.830.848,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>residui presunti</i>	877.571,94	0,00	0,00	877.571,94
<i>previsione di competenza</i>	3.928.426,00	3.422,00	0,00	3.931.848,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## TOTALE MISSIONE 10

<i>residui presunti</i>	1.326.511,97	0,00	0,00	1.326.511,97
<i>previsione di competenza</i>	5.578.426,00	3.422,00	-185.000,00	5.396.848,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

## Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## Titolo 1

## TOTALE PROGRAMMA 01

<i>residui presunti</i>	152.773,58	0,00	0,00	152.773,58
<i>previsione di competenza</i>	2.135.183,00	54.000,00	-81.464,00	2.107.719,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>residui presunti</i>	194.641,84	0,00	0,00	194.641,84
<i>previsione di competenza</i>	2.135.183,00	54.000,00	-81.464,00	2.107.719,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

## Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa

## Titolo 2

<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	0,00	67.458,00	0,00	67.458,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 06</b>				
<i>residui presunti</i>	290.468,73	0,00	0,00	290.468,73
<i>previsione di competenza</i>	544.500,00	67.458,00	0,00	611.958,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	59.680,58	0,00	0,00	59.680,58
<i>previsione di competenza</i>	2.643.889,00	268,00	0,00	2.644.157,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 07</b>				
<i>residui presunti</i>	59.680,58	0,00	0,00	59.680,58
<i>previsione di competenza</i>	2.643.889,00	268,00	0,00	2.644.157,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>				
<i>residui presunti</i>	1.174.747,49	0,00	0,00	1.174.747,49
<i>previsione di competenza</i>	6.501.812,00	121.726,00	-81.464,00	6.542.074,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

## Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## Titolo 1

Riferimento delibera: Variazione del: 04/05/2016 nr. 22

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 14 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

## Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	44.994,46	0,00	0,00	44.994,46
	<i>previsione di competenza</i>	294.814,00	2.362,00	0,00	297.176,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>	<i>residui presunti</i>	44.994,46	0,00	0,00	44.994,46
	<i>previsione di competenza</i>	294.814,00	2.362,00	0,00	297.176,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<i>residui presunti</i>	48.189,04	0,00	0,00	48.189,04
	<i>previsione di competenza</i>	311.059,00	2.362,00	0,00	313.421,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>	<i>residui presunti</i>	9.188.337,43	0,00	0,00	9.188.337,43
	<i>previsione di competenza</i>	45.618.802,57	508.175,00	-622.138,00	45.504.839,57
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<i>residui presunti</i>	10.393.099,38	0,00	0,00	10.393.099,38
	<i>previsione di competenza</i>	56.970.300,05	508.175,00	-622.138,00	56.856.337,05
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00


 Timbro  
dell'ente

Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente responsabile della spesa

**BILANCIO DI PREVISIONE  
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA A ANNO N+2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	1.154.784,19		
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	6.511.142,81		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	37.944.072,80	38.171.657,00	37.990.367,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	3.254.447,51	2.147.324,00	2.282.573,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	482.677,82		
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	2.771.769,69	2.147.324,00	2.282.573,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	6.014.541,93	5.077.927,25	5.073.035,25
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	5.152.527,80	2.053.000,00	2.048.000,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	59.548.839,22	47.449.908,25	47.393.975,25
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (000 e 000p)	(+)	46.603.158,67	44.478.862,91	44.755.113,25
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (000f e 000u)	(+)	610.161,76		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente <sup>(1)</sup>	(-)	1.707.109,00	1.393.168,00	1.412.168,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	57.000,00	40.000,00	40.000,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(2)</sup>	(-)	48.905,00	8.905,00	8.905,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	45.400.306,43	43.036.789,91	43.294.040,25
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	11.895.543,57	3.758.477,53	2.123.658,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	2.893.105,53		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale <sup>(1)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00

-17/52-

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(2)</sup>		0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	142.116,31		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
<b>L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)</b>	<b>(+)</b>	<b>14.646.532,79</b>	<b>3.758.477,53</b>	<b>2.123.658,00</b>
<b>M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria</b>	<b>(+)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=L+M)</b>		<b>60.048.839,22</b>	<b>46.797.267,44</b>	<b>45.419.698,25</b>
<b>O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)</b>		<b>-500.000,00</b>	<b>652.640,81</b>	<b>1.974.277,00</b>
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) <sup>(4)</sup>	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) <sup>(5)</sup>	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) <sup>(5)</sup>	(-)/(+)	500.000,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) <sup>(5)</sup>	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) <sup>(5)</sup>	(-)/(+)	0,00	0,00	
<b>EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)<sup>(6)</sup></b>		<b>0,00</b>	<b>652.640,81</b>	<b>1.974.277,00</b>

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

- 17/53 -



CITTÀ DI MONCALIERI

18

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE**

*TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD*

*Id. Documento: 2054837*

*Fascicolo 2016 05.03.01/000008*

**OGGETTO: ART. 193 D. LGS 267/00: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2016**

*Rilevanza Contabile: SI*

Secondo il disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D.lgs 118/11, "...almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio...";

Conformemente a tale disposizione il Dirigente dei Servizi Finanziari ha richiesto ragionate previsioni ai vari responsabili dei procedimenti di entrata e di spesa in ordine all'andamento delle poste di loro competenza; a integrazione di ciò, ha proceduto ove possibile ad effettuare la verifica dell'attendibilità delle previsioni di entrata inserite a bilancio, in parte sulla base delle suddette relazioni e dei dati certi acquisiti fino alla data del 30 giugno 2016, in parte proiettando i risultati acquisiti in 6/12 dell'anno sull'anno intero ed in parte considerando il trend storico passato; in seguito a ciò ha predisposto apposita relazione, datata 01 luglio 2016, per riferire sull'andamento della gestione, sia sul fronte dei residui che su quello della competenza;

In ordine alla gestione dei residui, alla data attuale, la situazione è tale da non far prevedere squilibri di bilancio;

Analogamente, per quanto riguarda la competenza, la relazione finanziaria citata, pur evidenziando che al mese di giugno gli elementi di giudizio a disposizione, soprattutto sul fronte delle entrate correnti, sono parziali, conferma allo stato attuale il permanere degli equilibri di bilancio, pur facendo salve successive verifiche nei prossimi mesi dell'esercizio in corso;

In riferimento ai debiti fuori bilancio, l'iter ricognitorio avviato dal Servizio Finanziario nel mese di giugno ha determinato una sola segnalazione: l'Avvocatura Comunale ha infatti

- 18/1 -

comunicato due debiti fuori bilancio portati da sentenze di condanna, per l'importo complessivo di € 40.072,91; in relazione a ciò è stato reperito idoneo stanziamento nell'ambito dell'assestamento generale di bilancio;

In ordine al pareggio di bilancio, è in corso il monitoraggio delle poste rilevanti ai fini del saldo, per assicurarne il rispetto; l'attuale situazione porta a ritenere che non vi siano rischi di mancato raggiungimento;

In merito agli organismi partecipati, si segnala la situazione squilibrio strutturale della società Pracatinat, per la quale tuttavia è prevista la messa in liquidazione ed è stato prudenzialmente adeguato, con l'assestamento generale di bilancio, il Fondo Perdite Societarie iscritto nel bilancio 2016;

Tutto ciò premesso

Acquisito per la seduta odierna il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Sentita la commissione consiliare bilancio;

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto legislativo 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di prendere atto dell'effettuata verifica degli equilibri di bilancio, risultante dalle analisi richieste ai Responsabili dei Servizi e Settori comunali e dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, quest'ultima allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di prendere atto che dalla suddetta verifica non risulta prevedibile un disavanzo di amministrazione o di gestione;
3. Di prendere atto che il Responsabile del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, con nota conservata agli atti d'ufficio, ha dichiarato di aver effettuato la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati e di non aver evidenziato scostamenti del crono programma di realizzazione, tali da richiedere variazioni di bilancio.





CITTÀ DI MONCALIERI

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: ART. 193 D. LGS 267/00: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2016

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2054837** del **05/07/2016**

Data 05/07/2016

Il Dirigente del  
SETTORE RISORSE FINANZIARIE  
MIGLIETTA CINZIA

(firmato digitalmente)

- 18/3 -





**CITTÀ DI MONCALIERI**

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**OGGETTO: ART. 193 D. LGS 267/00: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E  
DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2016**

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, nonché dell'articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione con identificativo n° **2054837** del **05/07/2016***

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
**CINZIA MIGLIETTA**

(firmato digitalmente)

OGGETTO: verifica degli equilibri di bilancio 2016 ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente relazione si produce per quanto di competenza ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/00 in materia di verifica degli equilibri di bilancio.

La suddetta verifica si basa sui seguenti documenti contabili:

- Rendiconto di gestione dell'esercizio 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 13 maggio 2016, esecutiva;
- Bilancio di previsione per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 22 dicembre 2015;
- Stampe di verifica aggiornate al 30.06.2016;
- Segnalazioni degli Uffici sui presumibili accertamenti di entrata a tutto dicembre 2016 e certificazioni dei vari Dirigenti dell'Ente sull'esistenza o inesistenza di eventuali debiti fuori bilancio.

### **RISULTANZE FINALI DELLA GESTIONE 2015**

MOVIMENTI 2015		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	(+)			40.887.546,17
Riscossioni	(+)	9.349.437,74	49.502.282,28	58.851.720,02
Pagamenti	(-)	6.718.056,93	49.948.351,99	56.666.408,92
Saldo di cassa di cassa al 31 dicembre	(=)			43.072.857,27
Residui attivi	(+)	3.017.942,47	7.279.409,19	10.297.351,66
<i>effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		233.974,38	2.771.199,88	3.005.174,26
Residui passivi	(-)	451.696,97	9.941.402,41	10.393.099,38
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE	(-)			1.154.784,19
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	(-)			6.511.142,81
Risultato di amministrazione al 31.12.15 (A)				35.311.182,55

I fondi vincolati, accantonati e liberi dell'Avanzo di Amministrazione, determinati secondo i nuovi principi dell'armonizzazione contabile, sono i seguenti:

- 18/5 -

<b>Composizione del risultato di amministrazione nei fondi:</b>	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/15	1.020.363,58
Fondo rischi contenzioso	154.650,00
Fondo indennità di fine mandato Sindaco	2.277,58
Fondo crediti vetusti	206.356,17
Accantonamenti perdite societarie	1.000,00
<b>Totale parte accantonata (i)</b>	<b>1.384.647,33</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	6.481.510,67
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.147.562,66
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	872.155,73
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	6.612.831,92
Vincoli da eliminazione impegni tecnici	3.888.735,35
Vincoli da ribassi di gara spese d'investimento	128.384,50
<b>Totale parte vincolata (l)</b>	<b>19.131.180,83</b>
<b>Totale parte destinata agli investimenti (m)</b>	<b>2.889.866,45</b>
<b>Totale parte disponibile (n) = (k)-(i)- (l)-(m)</b>	<b>11.905.487,94</b>
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2016	

### **GESTIONE DEI RESIDUI**

Secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, in vigore dal 01 gennaio 2015, possono essere conservati nel conto del bilancio solo i residui passivi che abbiano alla base un'obbligazione giuridica perfezionata e scaduta; secondo questo principio, sono stati conservati solo quelli che rispondevano a tali caratteristiche; gli altri sono stati eliminati completamente, se privi di obbligazione giuridica, oppure, se sorretti da titolo giuridico, cancellati e re-iscritti nell'esercizio in cui diventeranno esigibili.

Contestualmente, il nuovo principio contabile richiede di accertare tutti i crediti dell'Ente, anche quelli che tradizionalmente presentano un rischio notevole di inesigibilità e che, in passato venivano gestiti per cassa per ragioni prudenziali; per temperare il rischio di determinare un risultato di amministrazione non reale, viene richiesta contestualmente la creazione di idonei Fondi Crediti di Dubbia Esigibilità, sia nella predisposizione del bilancio che nella definizione degli Accantonamenti di Avanzo.

#### **A) RESIDUI ATTIVI**

I residui attivi conservati dopo il riaccertamento straordinario presentano la seguente situazione contabile:

- 18/6-

## RESIDUI ATTIVI

titolo	residui conservati	incassi su residui dal 01/01/2016 a giugno 2016	FCDE Accantonati in avanzo	sopravvenienze e attive	residui insussistenti o inesigibili
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	6.134.083,94	1.745.300,39	941.555,09	31.854,52	479.000,00
TITOLO II - ENTRATE DA TRASF. CORRENTI STATO, REGIONE, ENTI PUBBL.	941.532,06	449.124,94	0,00	0,05	0,00
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.458.424,01	754.250,45	51.087,67	1.243,74	0,00
TITOLO IV - ENTRATE DA ALIENAZ. PATRIMONIALI E TRASF. DI CAPITALE STATO, REGIONE, ENTI PUBBLICI	1.082.217,18	13.603,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO V - ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	667.773,67	269.893,62	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>10.284.030,86</b>	<b>3.232.172,40</b>	<b>992.642,76</b>	<b>33.098,31</b>	<b>479.000,00</b>

residui da riscuotere confronto 2015/2014			% incremento/ decremento
	2015	2014	
residui entrate tributarie	4.420.638,07	3.264.497,39	35,42
residui da trasfer. correnti enti pubblici	492.407,17	346.198,73	42,23
residui da extra tributarie	705.417,30	263.206,42	168,01
residui da trasf.c/capitale	1.068.614,18	1.658.107,91	-35,55
residui da mutui	-	725.301,61	-100,00
residui da servizi conto terzi	397.880,05	510.347,95	-22,04
<b>totale</b>	<b>7.084.956,77</b>	<b>6.767.660,01</b>	<b>4,69</b>

La tabella precedente, ponendo a confronto i residui attivi da riscuotere 2016 con quelli 2015, evidenzia un incremento, in misura complessivamente pari al 4,69%, dei crediti non ancora riscossi.

Ciò è legato principalmente agli accertamenti di entrate che presentano un rischio più o meno elevato di insolvibilità che a partire dalla riforma della contabilità armonizzata si è costretti comunque ad accertare, e che solo in parte sono compensati dai Fondi Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), quali le sanzioni per violazione al codice della strada, entrate patrimoniali, mense scolastiche, Tari. Nel dettaglio, i residui di natura tributaria ancora da riscuotere sono costituiti prevalentemente dall'addizionale comunale all'Irpef, in corso di riscossione e su cui devono registrarsi dei minori residui attivi, e dalla Tari, su cui si riscontra un peggioramento in termini di crediti in sofferenza, oggetto di segnalazione al soggetto gestore affinché intensifichi le procedure

di recupero di sua competenza; da parte del gestore è stato comunicato il prossimo invio di solleciti e di azioni di recupero.

Fra le entrate extra-tributarie si segnalano, come crediti non riscossi, soprattutto quelli delle rette per le mense scolastiche, le sanzioni da codice della strada e i canoni patrimoniali, rispetto ai quali sarà necessario incrementare la consistenza dei FCDE relativi in occasione del prossimo rendiconto di gestione.

Sempre in tema di FCDE, i nuovi principi contabili non prendono in considerazione i residui costituiti da contributi di Enti pubblici; considerato però che i trasferimenti in conto capitale per il Comune di Moncalieri mantengono una certa consistenza e sono di antica provenienza, è stato mantenuto l'accantonamento fondi crediti vetusti già costituito lo scorso anno, anche se ridimensionato all'importo di € 206.306,17 in relazione alle riscossioni nel frattempo intervenute.

GESTIONE RESIDUI ANNO 2016-2015						
GESTIONE RESIDUI ENTRATA	2016			2015		
	stanziament. definitivi residui	incassi su residui dal 01/01/2016 a giugno 2016	%	stanziament. definitivi residui	incassi su residui dal 01/01/2015 a giugno 2015	%
ENTRATE TRIBUTARIE	6.134.083,94	1.745.300,39	28,45	7.003.742,87	3.739.245,48	53,39
TRASFERIMENTI CORRENTI	941.532,06	449.124,94	47,70	517.544,62	171.432,21	33,12
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.458.424,01	754.250,45	51,72	1.105.056,37	841.849,95	76,18
ENTRATE DA ALIENAZ, TRASF. DI CAPIT. E RISCOSS. DI CREDITI	1.082.217,18	13.603,00	1,26	2.436.691,55	780.116,67	32,02
ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	725.301,61	-	0,00
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	667.773,67	269.893,62	40,42	515.849,93	5.501,98	1,07
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>10.284.030,86</b>	<b>3.232.172,40</b>	<b>31,43</b>	<b>12.304.186,95</b>	<b>5.538.146,29</b>	<b>45,01</b>

#### B) RESIDUI PASSIVI

Con la nuova contabilità, i residui passivi rappresentano debiti effettivi e scaduti, e non più semplici accantonamenti di fondi, come accadeva in precedenza nelle spese d'investimento, per le quali era possibile registrare l'impegno pur senza avere a monte un'obbligazione giuridica effettiva. Fanno eccezione solo i residui relativi ai servizi per conto terzi.

In conseguenza di ciò, i residui passivi, oltre ad essere drasticamente diminuiti, risultano in gran parte già pagati.

## RESIDUI PASSIVI

titolo	residui conservati dopo riaccertamento	pagamenti su residui dal 01/01/2016 a giugno 2016	insussistenze passive
TITOLO I - SPESE CORRENTI	7.701.283,61	6.029.360,00	58.587,06
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.831.085,62	1.598.570,93	684,00
TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII - SPESE PER CONTO TERZI	860.730,15	479.926,18	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>10.393.099,38</b>	<b>8.107.857,11</b>	<b>59.271,06</b>

Nella tabella seguente si pone a confronto la percentuale di pagamenti del 2015 rispetto a quella attuale:

GESTIONE RESIDUI SPESA	2016			2015		
	stanziam. definitivi residui	pagamenti su residui dal 01/01/2016 a giugno 2016	%	stanziam. definitivi residui	pagamenti su residui dal 01/01/2015 a giugno 2015	%
SPESE CORRENTI	7.701.283,61	6.029.360,00	78,29	5.006.306,44	4.081.586,82	81,53
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.831.085,62	1.598.570,93	87,30	2.309.311,21	2.216.664,98	95,99
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI	860.730,15	479.926,18	55,76	297.403,34	21.238,53	7,14
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>10.393.099,38</b>	<b>8.107.857,11</b>	<b>78,01</b>	<b>7.613.020,99</b>	<b>6.319.490,33</b>	<b>83,01</b>

### CONCLUSIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione dei residui non desta preoccupazioni ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, poiché, in base ai dati attualmente conosciuti e all'elevata consistenza dell'Avanzo di Amministrazione 2015, non vi sono elementi tali da far ritenere probabile uno squilibrio di bilancio originato dalle passate gestioni.

### GESTIONE DI COMPETENZA

## A) ENTRATE

Come già evidenziato nella scorsa relazione sugli equilibri di bilancio, l'anticipo della verifica al mese di luglio anziché a settembre, come avveniva in passato, mette in seria difficoltà tecniche, poiché in questa fase dell'anno non si possiedono ancora elementi sufficienti per capire realmente l'andamento delle entrate, in particolare quelle tributarie.

Da un lato infatti le entrate tributarie principali (Imu e Tari) vengono rimosse a partire dalla seconda metà del mese di giugno, dall'altro spesso il riparto di fondi compensativi da parte dello Stato viene operato nella seconda metà dell'anno. E' il caso del fondo costituito per supplire alla perdita di gettito derivante dalle modifiche normative in materia di "imbullonati": al momento se ne conosce l'entità complessiva, che a giudizio di Anci e Ifel appare sottostimata, ma non si conosce né in che misura l'Ente sarà coinvolto nella perdita di gettito, né in che misura ne sarà compensato.

Stesso discorso vale per il fondo compensativo relativo all'abolizione della Tasi e alle altre esenzioni introdotte dalla Legge Finanziaria 2016 in materia di Imu; in tal caso è stato comunicato l'importo del fondo compensativo, ma non si dispone del dato definitivo di gettito relativo all'acconto Imu/Tasi, pertanto è ancora difficile operare previsioni fondate.

Il Fondo di Solidarietà Comunale, collocato fra le entrate tributarie, fortunatamente quest'anno è stato erogato in misura pari al 50%, anche per venire incontro alle difficoltà in termini di liquidità in cui molti Comuni si sarebbero trovati a causa dell'abolizione della Tasi sulle abitazioni principali.

Anche per quanto riguarda la TARI, tassa sui rifiuti, al momento della redazione della presente relazione i dati di gettito sono parziali, considerato che la prima delle tre rate previste è scaduta il 16 giugno. Il soggetto gestore, cui è stata delegata la gestione dell'entrata in oggetto, ha comunicato che l'importo dell'acconto addebitato ai contribuenti e in corso di riscossione ammonta, al netto della quota dovuta per i locali di proprietà del Comune e della Tefa da corrispondere alla Città Metropolitana, a € 6.566.758,05 per le utenze domestiche e a € 3.980.873,64 per le non domestiche.

Sul fronte recupero evasione, le riscossioni degli avvisi di accertamento emessi quest'anno dal Servizio Tributi appaiono in linea con le previsioni di bilancio.

Restando nell'ambito delle entrate tributarie, è prevista una minore entrata di una certa consistenza per l'Addizionale Comunale all'Irpef, € 385.115,20; ciò dipende sia da un effettivo calo di gettito, che si sta esaminando nella sua evoluzione, ma soprattutto da una specifica modalità di contabilizzazione degli accertamenti dell'anno, stabilita dalla Commissione per l'armonizzazione degli Enti Territoriali (Arconet), che determina una riduzione dei possibili accertamenti annui.

Nell'ambito dei trasferimenti correnti dello Stato e di altri Enti Pubblici, si registrano alcune minori entrate riguardanti i contributi provinciali per asili nido. E' prevista viceversa una maggiore entrata fra i contributi dello Stato a carattere generale di € 496.153,82, di cui 482.667,82 sono costituiti da una quota parte del Fondo Tasi, riconosciuto per supplire alla perdita di gettito che il Comune registrò nell'anno di introduzione della Tasi; il problema di questo Fondo è dato dal fatto che, oltre a diminuire progressivamente di anno in anno, negli ultimi due esercizi è stato assegnato con la specifica caratteristica di essere un'entrata non rilevante ai fini prima del patto di stabilità, poi del pareggio di bilancio.

Fra le entrate extra-tributarie, se da un lato si registrano riduzioni di previsioni nell'ambito delle rette di frequenza degli asili nido e dei diritti di segreteria dei contratti, dall'altro si prevedono maggiori entrate legate a ruoli coattivi per sanzioni da violazioni al codice della strada e per rimborsi dell'Iva pagata sul servizio trasporti.

Fra le entrate in conto investimenti, gli incassi fino ad oggi realizzati per oneri di urbanizzazione sono inferiori a quelli registrati, nel medesimo periodo considerato, lo scorso anno; dal punto di

vista degli equilibri tuttavia ciò non comporta conseguenze, poiché le spese finanziate da questa risorsa sono impegnate solo in corrispondenza con gli accertamenti di entrata.

Fatte queste premesse, le entrate in conto competenza presentano la situazione contabile riportata nella tabella della pagina seguente; la prima riga della tabella pone in evidenza il Fondo Pluriennale vincolato di entrata, destinato a finanziare i residui passivi che, a seguito del riaccertamento ordinario, sono stati cancellati e re-imputati, in relazione alla loro esigibilità, in conto esercizio 2016:

ENTRATE						
titolo	stanziamenti di bilancio al mese di giugno 2016	accertamenti reimputati nel 2016 a seguito riaccertamento ordinario	accertamenti di competenza dal 01/01/16 al mese di giugno 2016	maggiori entrate previste o realizzate	minori entrate previste o realizzate	proiezioni a dicembre
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	7.665.927,00					7.665.927,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	3.247.344,35	0,00	0,00	139.661,41	66.998,55	3.320.007,21
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	38.520.788,00	0,00	7.614.085,08	20.900,00	597.615,20	37.944.072,80
TITOLO II - ENTRATE DA TRASF. CORRENTI STATO, REGIONE, ENTI PUBBL.	2.606.394,00	0,00	1.426.975,57	710.353,51	70.831,55	3.245.915,96
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.579.870,89	0,00	1.818.501,31	548.477,59	105.275,00	6.023.073,48
TITOLO IV - ENTRATE DA ALIENAZ. PATRIMONIALI E TRASF. DI CAPITALE STATO, REGIONE, ENTI PUBBLICI	4.954.337,63	427.093,50	2.834.236,21	198.190,17	0,00	5.152.527,80
TITOLO V - ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IX - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	7.672.292,70	0,00	6.323.626,78		0,00	7.672.292,70
TOTALE	70.246.954,57	427.093,50	20.017.424,95	1.617.582,68	840.720,30	71.023.816,95

Nella tabella seguente viene esposto il confronto con le percentuali di realizzo delle entrate di competenza 2016 al mese di giugno con quelle dell'ultimo esercizio chiuso: le entrate tributarie e da trasferimenti correnti presentano un miglior livello di realizzo rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, mentre le entrate extra-tributarie e quelle in conto capitale appaiono maggiormente rallentate. Va precisato comunque che le entrate tributarie e in particolare l'Imu sono caratterizzate dalla grossa incognita dei rimborsi statali delle perdite di gettito derivanti dagli interventi modificativi contenuti nella legge di stabilità, per i quali ancora non si hanno dati definitivi.

- 15/11 -



TITOLO	% DI REALIZZO ENTRATE 2016 (ACCERTAMENTI/ PREVISIONI X 100)	% DI REALIZZO ENTRATE 2015 (ACCERTAMENTI/ PREVISIONI X 100)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	19,77	9,75
TITOLO II - ENTRATE DA TRASF. CORRENTI STATO, REGIONE, ENTI PUBB.	54,75	15,23
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	32,59	36,42
TITOLO IV - ENTRATE DA ALIENAZ. PATRIMONIALI E TRASF. DI CAPITALE STATO, REGIONE, ENTI PUBBLICI	57,21	37,69
TITOLO V - ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	82,42	72,91
TOTALE	28,50	19,32

Per quanto sopra esposto la situazione delle entrate di competenza, soprattutto quelle di parte corrente, va considerata parziale e provvisoria. Nei prossimi mesi, conclusa la registrazione degli incassi delle prime rate Imu, Tasi e Tari e definita la consistenza effettiva del Fondo a copertura della perdita di gettito Imu degli imbullonati, sarà possibile operare una verifica più approfondita.

-18/12-

## B) SPESE

Precisato che, analogamente a quanto operato per le entrate, sono stati evidenziati in una colonna a parte gli impegni derivanti dal riaccertamento ordinario e che questi ultimi non verranno considerati ai fini del raffronto con l'analogo periodo dello scorso esercizio, le spese in conto competenza presentano la seguente situazione contabile:

SPESE							
titolo	stanziamenti di bilancio al mese di giugno 2016	spese mandate a FPV	impegni reimputati a seguito riaccertamento ordinario	impegni di competenza dal 01/01/16 al mese di giugno 2016	maggiori spese previste	minori spese previste o realizzate	proiezioni a dicembre
TITOLO I - SPESE CORRENTI	46.750.282,36	590.286,76	1.131.271,55	35.508.809,22	1.332.872,28	869.834,21	47.213.320,43
di cui, mandate a FPV					19.875,00		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	14.474.824,79	2.825.647,53	6.436.192,94	1.564.411,67	665.055,48	351.231,17	14.788.649,10
di cui, mandate a FPV					67.458,00		
TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TITOLO IV - RIMBORSO DI PRESTITI	1.129.155,00	0,00	0,00	563.897,72	0,00	0,00	1.129.155,00
TITOLO VII - SPESE PER CONTO TERZI	7.672.292,70	0,00	0,00	6.242.466,30	0,00	0,00	7.672.292,70
TOTALE	70.028.554,85	3.415.934,29	7.567.464,49	43.881.584,91	1.997.927,76	1.221.065,38	70.805.417,23

L'approvazione del bilancio di previsione nel mese di dicembre scorso ha consentito una maggiore celerità nello svolgimento dei procedimenti di spesa, anche se ha richiesto, già nei primi mesi dell'anno in corso, un adeguamento delle previsioni a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 in tema di entrate tributarie e di pareggio di bilancio.

Le maggiori spese correnti oggetto di previsione sono in parte finanziate da storni da altri capitoli di spesa in cui si sono registrate economie, in parte sono finanziate attraverso le maggiori risorse di entrata rese disponibili, ovvero, in parte limitata, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente.

Fra le previsioni di maggiori spese si segnalano gli adeguamenti operati nell'ambito dei Fondi Crediti Dubbia Esigibilità e dei Fondi Rischi per contenzioso e per le perdite delle partecipate; in merito a quest'ultimo si rimanda al paragrafo della presente relazione dedicato agli organismi partecipati, mentre per quanto attiene ai FDCE l'integrazione si è resa necessaria per i seguenti fattori:

- previsione di maggiori entrate da sanzioni per codice della strada
- riconteggio della percentuale di non riscosso delle entrate per le quali sono stati costituiti i fondi, prendendo in considerazione, nella ricostruzione del quinquennio precedente, l'esercizio 2015, non ancora chiuso al momento della predisposizione del bilancio 2016

Complessivamente i FCDE sono stati integrati per € 310.691,00.

Non appare invece necessario integrare i Fondi di Riserva, compreso quello di Cassa, poiché al momento presentano sufficiente disponibilità.

La tabella seguente pone a raffronto la percentuale d'impiego delle risorse (rapporto stanziamento di spese/impegnato) risultante dai dati dell'esercizio 2016 aggiornati al mese di giugno, con i dati del medesimo periodo dell'esercizio 2015:

TITOLO	PERCENTUALE REALIZZO SPESE 2016 (IMPEGNI/PREVIS IONI X 100)	PERCENTUALE REALIZZO SPESE 2015 (IMPEGNI/PREVIS IONI X 100)
1 - SPESE CORRENTI	78,37	75,05
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	55,27	66,94
3 - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	100,00	50,02
4 - SPESE PER SERVIZIO CONTO TERZI	81,36	69,63
<b>TOTALE</b>	<b>73,47</b>	<b>72,68</b>

### CONCLUSIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DI COMPETENZA

La situazione di competenza può così sintetizzarsi:

PARTE CORRENTE			
DESCRIZIONE ENTRATE	stanziamenti di bilancio al mese di giugno 2016	maggiori/minori entrate	proiezioni a dicembre
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE	1.154.784,19	0,00	1.154.784,19
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	38.520.788,00	- 576.715,20	37.944.072,80
TITOLO II - ENTRATE DA TRASF. CORRENTI STATO, REGIONE, ENTI PUBBL.	2.606.394,00	639.521,96	3.245.915,96
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.579.870,89	443.202,59	6.023.073,48
<b>RISORSE CORRENTI</b>	<b>47.861.837,08</b>	<b>506.009,35</b>	<b>48.367.846,43</b>
ONERI DI URBANIZZAZIONE APPLICATI ALLE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
AVANZO APPLICATO A SPESE CORRENTI	18.600,28	32.028,72	50.629,00
<b>RISORSE STRAORDINARIE</b>	<b>18.600,28</b>	<b>32.028,72</b>	<b>50.629,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>47.880.437,36</b>	<b>538.038,07</b>	<b>48.418.475,43</b>
DESCRIZIONE SPESE	stanziamenti di bilancio al mese di giugno 2016	minori/maggiori spese (saldo algebrico)	proiezioni a dicembre
TITOLO I - SPESE CORRENTI	46.750.282,36	463.038,07	47.213.320,43
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	1.129.155,00	0,00	1.129.155,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>47.879.437,36</b>	<b>463.038,07</b>	<b>48.342.475,43</b>
<b>RISULTATO DI PARTE CORRENTE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>76.000,00</b>

**PARTE INVESTIMENTI**

DESCRIZIONE ENTRATE	stanziamenti di bilancio al mese di giugno 2016	maggiori/minori entrate	proiezioni a dicembre
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE	6.511.142,81	0,00	6.511.142,81
TITOLO IV - ENTRATE DA ALIENAZ. PATRIMONIALI E TRASF. DI CAPITALE STATO, REGIONE, ENTI PUBBLICI	4.954.337,63	198.190,17	5.152.527,80
TITOLO V - ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
<b>RISORSE INVESTIMENTI</b>	<b>11.465.480,44</b>	<b>198.190,17</b>	<b>11.663.670,61</b>
AVANZO APPLICATO A SPESE PER INVESTIMENTI	3.010.344,35	40.634,14	3.050.978,49
ONERI DI URBANIZZAZIONE IMPIEGATI PER SPESE CORRENTI	-	0,00	-
RISPARMIO CORRENTE APPLICATO AGLI INVESTIMENTI	1.000,00	75.000,00	76.000,00
<b>TOTALE RISORSE PER INVESTIMENTI</b>	<b>14.476.824,79</b>	<b>313.824,31</b>	<b>14.790.649,10</b>
DESCRIZIONE SPESE	stanziamenti di bilancio al mese di giugno 2016	maggiori/minori spese (saldo algebrico)	proiezioni a dicembre
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	14.474.824,79	313.824,31	14.788.649,10
TITOLO III- SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE SPESE INVESTIMENTO</b>	<b>14.476.824,79</b>	<b>313.824,31</b>	<b>14.790.649,10</b>
<b>RISULTATO DI PARTE INVESTIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

La gestione di competenza, sulla base dei dati ad oggi disponibili, dell'attuale livello di impegni e accertamenti, delle segnalazioni dei Responsabili dei Servizi, e della consistente disponibilità dell'avanzo di amministrazione 2015, appare in equilibrio. Poiché tuttavia, per quanto attiene alle entrate, i dati ad oggi disponibili non si ritengono sufficienti per una completa verifica, si continuerà a monitorare l'andamento delle entrate e delle spese, per verificarne la coerenza con le attuali proiezioni a dicembre.

Il Responsabile del Programma Triennale delle Opere Pubbliche non ha comunicato la modifica del crono-programma dei lavori contenuto nella deliberazione relativa alla programmazione delle opere, pertanto non si rende necessario operare variazioni degli stanziamenti di bilancio riguardanti le opere e il fondo pluriennale vincolato.

Sarà comunque compito dei Servizi responsabili dei vari procedimenti di entrata e di spesa segnalare tempestivamente al Servizio Finanziario il manifestarsi di situazioni che possano

- 18/45 -

compromettere il livello di accertamento di entrate da loro atteso e certificato nell'ambito dell'attuale verifica, ovvero segnalare nuove esigenze di spesa.

### **DEBITI FUORI BILANCIO**

Come ogni anno, la verifica della persistenza degli equilibri di bilancio non può prescindere da un riscontro in merito all'eventuale esistenza di debiti fuori bilancio, che ovviamente per essere riconoscibili devono rientrare in una delle categorie indicate tassativamente dall'art. 194 del decreto legislativo 267/2000, e cioè:

1. sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive;
2. copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali o istituzioni;
3. ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
4. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
5. acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui all'art. 191 del T.U.E.L. 267/2000 (preventiva assunzione di impegno di spesa), nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento dell'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

L'articolo 193 del medesimo d.lgs. 267/2000, comma 2, dispone che l'organo consiliare, in sede di verifica degli equilibri di bilancio "adotta contestualmente i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'articolo 194".

Nel mese di maggio, con nota ID 2043517/16, è stato pertanto chiesto ai Dirigenti responsabili di Settori e Servizi comunali di dichiarare l'eventuale sussistenza di tali debiti. In riscontro a tale richiesta è pervenuta dall'Avvocatura Comunale la segnalazione di due debiti fuori bilancio portati da sentenze di condanna, per l'importo complessivo di € 40.072,91.

I fondi per coprire questi debiti verranno reperiti per € 14.035,62 dal Fondo Rischi Contenzioso stanziato nell'esercizio 2015 per la controversia in oggetto e confluito negli Accantonamenti dell'Avanzo 2015, mentre per la restante parte sono stati reperiti e stanziati con la delibera di assestamento di bilancio i fondi necessari per ad assicurare la relativa copertura finanziaria.

### **PAREGGIO DI BILANCIO**

Il pareggio di bilancio, nella versione alleggerita prevista nella legge di stabilità 2016, ha sostituito il patto di stabilità, in vigore fino al 2015.

E' un requisito di legittimità il fatto che il bilancio, già in sede di previsione e comunque in ciascuna variazione successiva, presenti stanziamenti di entrata e di spesa che risultino coerenti con gli obiettivi da raggiungere in termini di saldi.

Anche il pareggio è costituito dal saldo fra entrate e spese finali, saldo che non può essere negativo, solo che a differenza del patto i valori presi in considerazione non sono misti (competenza per la parte corrente del bilancio, cassa per la parte investimenti), ma esclusivamente di competenza; ciò ha determinato un maggior irrigidimento gestionale, poiché se è vero che è possibile pagare liberamente importi conservati fra i residui passivi senza temere conseguenze negative, come invece accadeva con il patto di stabilità, è anche vero che è diventato molto difficile applicare al bilancio l'avanzo di amministrazione. L'avanzo infatti è una risorsa di entrata che il pareggio non prende in considerazione, e differenza delle spese che con essa vengono finanziate, fatte salve le spese per rimborsare i prestiti, che non rientrano fra le spese finali.

- 10/16 -

Purtroppo la contabilità armonizzata porta ad incrementare esponenzialmente l'avanzo di amministrazione, e a creare innumerevoli fondi vincolati, sia di parte corrente che d'investimenti; ciò determina il primo elemento di criticità dell'attuale pareggio: da una parte obbligo di costituire fondi di avanzo, dall'altra impossibilità di applicarli effettivamente al bilancio.

L'altro elemento di criticità del pareggio è il Fondo Pluriennale Vincolato, elemento cardine per la contabilità armonizzata, su cui si regge il principio stesso della competenza finanziaria potenziata: nonostante il ruolo del FPV, la legge di stabilità 2016 prevede che solo per l'anno in corso tale fondo, in entrata e in uscita, venga preso in considerazione, mentre negli esercizi successivi no. Nel decreto sugli Enti Locali, in corso di emanazione, sono previsti correttivi in proposito, che tuttavia non appaiono soddisfacenti poiché non permettono una seria programmazione finanziaria degli Enti Territoriali, rimettendo alla legge statale, di anno in anno, di definire se e in che misura il FPV potrà essere rilevante ai fini del pareggio.

Analogamente a quanto previsto lo scorso anno per il patto di stabilità, anche il pareggio permette di escludere dalle spese gli stanziamenti relativi ai FCDE e ai Fondi Rischi, non i Fondi di Riserva.

Inoltre l'Ente ha presentato istanza per accedere alle agevolazioni, sempre ai fini del pareggio, per l'edilizia scolastica, ottenendo un bonus di € 142.116,31.

### ORGANISMI PARTECIPATI

Il Responsabile del Servizio Organizzazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 14 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, ha trasmesso in data 20 giugno 2016 la relazione sull'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni, al fine di valutarne le implicazioni finanziarie e patrimoniali sul bilancio comunale.

Tali organismi per il Comune di Moncalieri sono costituiti da Smat spa e da Pracatinat spa.

Per quanto attiene a Smat spa la relazione, conservata agli atti d'ufficio, esprime un giudizio positivo sulla situazione economico-finanziaria della Società, considerato che il bilancio 2015 si è chiuso con un utile di € 54.957, in aumento rispetto al 2014.

Diversa è la situazione di Pracatinat, che dal 2011 chiude i bilanci in perdita, e che con la perdita del 2015, pari a € - 292.075 e con il riporto le perdite pregresse (€ 1.241.110,00) si trova ormai nelle condizioni previste dall'art. 2446 del codice civile. A tale proposito è stata convocata l'Assemblea straordinaria dei soci per la messa in liquidazione della società.

Il Comune detiene una partecipazione pari al 2,32% del capitale sociale versata all'atto della costituzione della società, di valore pari a € 55.289,00, ed attualmente sarebbe esposto al rischio patrimoniale della perdita della suddetta quota.

Va aggiunto che l'Ente riguardo a tale partecipazione, nel piano di razionalizzazione e nel successivo piano di attuazione trasmesso alla Corte dei Conti, ha espressamente escluso la possibilità di ricapitalizzare o di finanziare la società, affermando altresì che il servizio svolto da Pracatinat Srl non rientra fra i servizi *"indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali"* di cui all'art. 1, comma 611, della l. 190/2014.

La relazione del Responsabile del Servizio Organizzazione evidenzia che "Proposte del CdA ai soci ipotizzano interventi di copertura da parte dei soci fino ad un massimo di Euro 1.960.000 (importo non esplicitamente quantificato nelle risultanze di bilancio), che per Moncalieri, in proporzione alla quota di partecipazione, ammonterebbero a circa Euro 45.500, oltre alla perdita della partecipazione societaria, ma nulla è stato ancora formalizzato."

Riguardo a un possibile intervento del Comune a copertura delle perdite, si ricorda che l'art. 6 del D.L. 78/10 ha posto il divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, o rilasciare garanzie a favore delle Società partecipate in perdita per tre esercizi consecutivi fatte salve le fattispecie di cui all'art. 2447 del Cod. Civ e le eccezioni previste nello stesso articolo 6. Si precisa che la stessa ricapitalizzazione per perdite ai sensi dell'art. 2447 del cc deve essere giustificata, ovvero la Pubblica Amministrazione che esercita il potere discrezionale finalizzato a mantenere in vita la società che abbia subito perdite tali da fare scendere il capitale al di sotto dei limiti legali deve dar conto delle ragioni della scelta, dovendo in alternativa limitarsi a prendere atto dello scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 cc. Secondo la Cassazione (Cass. 22 aprile 2009, n. 9619) "lo scioglimento della società si produce automaticamente ed immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale..".

Le pronunce della Corte dei Conti hanno più volte ribadito l'esistenza di tale divieto, pur valutando positivamente un comportamento prudentiale dell'Ente finalizzato a preservare gli equilibri di bilancio (v. Corte dei Conti Liguria, deliberazione n. 71/2015: *premesse le ragioni di prudenza tese a preservare gli equilibri di bilancio, che impongono di accantonare predeterminate risorse in presenza di specifici rischi, differente è la valutazione che il medesimo ente locale socio deve compiere ai fini della concreta destinazione delle ridette risorse a favore della società partecipata, anche in stato di liquidazione. Si tratta di ipotesi, come sottolineato anche da altre Sezioni (cfr., di recente, SRC Lombardia, deliberazioni n. 15/2015/PRSE e n. 260/2015/PRSP), in cui non sussiste un obbligo di ripiano a carico del comune socio (anche se unico), che deve, invece, dimostrare, in caso di soccorso finanziario, la motivata presenza di un interesse (rilascio pregresso di una garanzia; necessità di recuperare al patrimonio comunale beni indisponibili necessari per l'erogazione di servizi pubblici fondamentali; etc.), nonché la mancata ricorrenza della preclusione posta dal più volte richiamato art. 6, comma 19, del decreto-legge n. 78 del 2010.*)

Pertanto, alla luce delle proposte del Cda, pur ritenendo non sussistenti i presupposti per un soccorso finanziario dell'Ente a favore di Pracatinat, appare prudentiale, a tutela degli equilibri di bilancio, integrare l'accantonamento destinato alle perdite delle partecipate e attualmente costituito nel minimo di legge (€ 2.500,00), portandolo con la delibera di assestamento all'importo complessivo di € 45.000,00.

Al tempo stesso si ritiene urgente la messa in liquidazione della società, ormai atto dovuto, finalizzata sì al miglior realizzo, ma con tempi e condizioni tali da non peggiorare l'esposizione debitoria della stessa, considerato che la relazione dell'organo di revisione evidenzia che "la carente disponibilità finanziaria del Consorzio" è "tale da non garantire al momento e per i prossimi mesi l'assolvimento delle obbligazioni contratte con i terzi".

Moncalieri, 01 luglio 2016

Il dirigente dei servizi finanziari  
dott.ssa C. Miglietta



- 18/18 -



19

CITTÀ DI MONCALIERI

**IL SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'**

*TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD*

*Id. Documento: 2055955*

*Fascicolo 2016 09.10.01/000001*

**OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO**

*Rilevanza Contabile: NO*

Su proposta dell'assessore allo Sport Giuseppe Messina

A partire dal 1994 l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali nonché delle palestre scolastiche annesse agli Istituti Scolastici concesse in uso extrascolastico, si sono svolti sulla base di un apposito regolamento comunale denominato "Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 19/07/1994.

Il suddetto Regolamento ha subito, negli anni, alcune modifiche (deliberazione CC n.76/96, n. 42/2001 e n.40/2006) dettate dalla necessità, riscontrata durante l'applicazione del regolamento di precisare e dettagliare alcuni aspetti, ma che non alteravano nella sostanza la visione di insieme da cui traeva origine il Regolamento stesso.

Il Regolamento suddetto, insieme alle apposite convenzioni che disciplinano i rapporti con i concessionari delle gestioni, è stato pertanto, a partire dal 1994 ad oggi, la norma alla base della disciplina per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali e, per quanto applicabile, delle palestre scolastiche concesse in uso in orario extrascolastico.

Le gestioni degli impianti sportivi attualmente in corso di svolgimento risultano essere per la maggior parte in scadenza in tempi brevi, pertanto in prossimità della fine del periodo decennale delle gestioni attualmente in atto, risulta utile fare alcune considerazioni, vista la necessità di provvedere all'affidamento delle nuove gestioni sulla base di modelli adeguati alla mutata situazione sociale ed economica.

- 19/4 -



In una prospettiva di costante revisione e verifica delle modalità di gestione sinora attuate, risulta infatti necessario rilevare che le condizioni in cui sono stati redatti l'attuale Regolamento nonché la Convenzione che disciplina i rapporti tra Amministrazione Comunale e concessionario circa l'uso la gestione degli impianti sportivi, dal 1994 in avanti sono progressivamente mutate e che negli ultimi anni le risorse economiche a disposizione dell'Amministrazione Comunale si sono drasticamente ridotte per effetto delle riduzioni dei trasferimenti dallo Stato afferenti ai Comuni.

Si rileva in particolare la necessità di rivedere:

- i criteri generali di classificazione degli impianti sportivi comunali;
- le modalità di assegnazione e di utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche comunali concesse in uso;
- la disciplina tariffaria collegata all'uso delle strutture sportive comunali;
- i modelli gestionali degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche.

Occorre pertanto procedere a formulare un nuovo Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico, il quale definisca le norme relative agli aspetti sopra citati, valide per gli utilizzi e le gestioni future;

Tutto ciò premesso.

Acquisito il parere della Commissione Consiliare Sport;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.";

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 22.12. 2015 che ha approvato il Bilancio di previsione esercizi 2016/2018.

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 11.01.2016 che ha approvato il Peg finanziario per l'esercizio 2016.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Propone al Consiglio Comunale di adottare la seguente deliberazione:

- 1) di approvare il nuovo testo del "Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico", composto da n. 27 articoli, il quale è allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

-19/2-



CITTÀ DI MONCALIERI

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER L' USO E LA GESTIONE  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  
E DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO  
EXTRASCOLASTICO**

## INDICE

### **Oggetto del Regolamento, disposizioni generali e classificazione degli impianti**

Articolo 1 - Oggetto e finalità.

Articolo 2 - Definizioni.

Articolo 3 - Classificazione degli impianti sportivi.

Articolo 4 - Classificazione delle attività sportive.

Articolo 5 - Ripartizione delle competenze.

### **Uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche e disciplina dell'assegnazione d'uso.**

Articolo 6 - Lo Status di sodalizio sportivo.

Articolo 7 - Utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Articolo 8 - Palestre annesse alle scuole comunali.

Articolo 9 - Criteri per il rilascio delle assegnazioni d'uso.

Articolo 10 - Tariffe di utilizzo.

Articolo 11 - Pagamento delle tariffe.

Articolo 12 - Presentazione delle domande.

Articolo 13 - Rilascio delle assegnazioni.

Articolo 14 - Procedimento per il rilascio dell'assegnazione d'uso.

Articolo 15 - Obblighi dell'assegnatario d'uso.

Articolo 16 - Sorveglianza - Revoca assegnazioni.

Articolo 17 - Azioni sanzionatorie nei confronti dell'assegnatario d'uso.

### **Disciplina per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche.**

Articolo 18 - Tipologie di modelli gestionali degli impianti sportivi.

Articolo 19 - Indirizzi inerenti la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica.

Articolo 20 - Indirizzi inerenti la concessione gestione degli impianti sportivi comunali a rilevanza economica.

Articolo 21 - Indirizzi inerenti l'affidamento in gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico.

Articolo 22 - Norme comuni a tutte le concessioni in gestione.

Articolo 23 - Funzioni di vigilanza esercitate dal concessionario e relativa responsabilità.

Articolo 24 - Divieti validi per tutti gli impianti sportivi.

Articolo 25 - Attività di sorveglianza e accertamento delle violazioni.

### **Disposizioni transitorie e finali**

Articolo 26 - Rinvii.

Articolo 27 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie.

## Oggetto del Regolamento, disposizioni generali e classificazione degli impianti

### Articolo 1

#### Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e delle palestre scolastiche assegnate in uso, secondo quanto disposto dall'art. 90 commi 24, 25 e 26 della Legge 27/12/2002 n. 289.

2. Il presente Regolamento stabilisce norme in materia di:

- a) classificazione degli impianti sportivi comunali e delle attività sportive;
- b) ripartizione delle competenze in materia di impianti sportivi comunali e di attività ed iniziative per lo sport;
- c) assegnazione d'uso degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche;
- d) concessione in gestione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico;
- e) tariffe dovute per l'uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche;

3. Gli impianti sportivi di proprietà comunale e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati ad uso pubblico, rivolto a soddisfare gli interessi generali della collettività, a promuovere e favorire la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa della popolazione cittadina. Possono essere anche utilizzati, in via straordinaria, e qualora compatibili, per attività di promozione sociale, culturale, educativa e del tempo libero.

4. Sono utenti degli impianti sportivi comunali i singoli cittadini, le scuole, le società ed associazioni sportive, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e tutte le associazioni che perseguono finalità di diffusione della pratica sportiva e dello sport ovvero altre finalità di carattere educativo, ricreativo e sociale nell'ambito dello sport e del tempo libero.

5. Gli impianti sportivi comunali e le palestre scolastiche concesse in orario extrascolastico, sono messi a disposizione in prima istanza degli utenti aventi sede nel Comune di Moncalieri e, in caso di disponibilità residua, di altri utenti aventi sede in altri comuni.

### Articolo 2

#### Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

- a) **impianto sportivo** il luogo (indoor o outdoor) opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) **attività sportiva** la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, di base, amatoriale, ricreativo o educativo;
- c) **assegnazione d'uso di un impianto** l'autorizzazione di accesso e utilizzo dei locali adibiti alle attività ginniche e motorie, agli spogliatoi e servizi igienici, nonché agli altri locali presenti non oggetto di specifica inibizione;
- d) **assegnazione d'uso continuativo** il provvedimento con il quale il Comune autorizza e disciplina in dettaglio l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo, ovvero l'utilizzo dell'impianto sportivo nel suo complesso, per lo svolgimento di attività sportiva, per un periodo di tempo limitato (una o più fasce orarie nell'ambito dell'orario giornaliero di apertura, uno o più giorni nell'ambito della settimana, per una durata temporale complessiva compresa tra il minimo di 2 mesi ed il massimo di 1 anno sportivo di attività); le assegnazioni d'uso in via continuativa sono soggette al pagamento delle tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale.

Altre attività non specificamente sportive, purché compatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali dell'impianto, potranno essere oggetto di assegnazione d'uso previa comunicazione all'A.C. che si riserva la facoltà di vietare attività giudicate incompatibili con la struttura prescelta.

e) **assegnazione d'uso occasionale** è la autorizzazione all'uso, analoga per tipologia all'utilizzo continuativo, rilasciata dal gestore dell'impianto per periodi di durata inferiore ai 2 mesi e per utilizzi occasionali estemporanei; le assegnazioni d'uso occasionale sono soggette al pagamento delle tariffe determinate dal gestore dell'impianto sportivo richiesto;

f) **concessione in gestione in convenzione**, il provvedimento con il quale il Comune affida ad un soggetto terzo i servizi di gestione di un impianto sportivo comunale;

g) **concessione in uso e in gestione in convenzione**, il provvedimento con il quale il Comune concede ad un terzo l'uso esclusivo o prevalente di un impianto sportivo per un periodo di tempo, anche superiore ad un (1) anno e contemporaneamente affida al medesimo soggetto e per il medesimo periodo la gestione dell'impianto;

h) **accordo per la gestione** il provvedimento con il quale il Comune affida ad un'associazione sportiva senza fine di lucro il servizio di gestione delle palestre scolastiche concesse in uso;

i) **concessione di costruzione e gestione** il contratto disciplinato ai sensi della normativa vigente che prevede la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica;

- l) **canone concessorio** l'importo che il Comune riceve dal concessionario della gestione degli impianti sportivi comunali, il cui importo di base viene determinato tenendo conto dello stato di fatto in cui si trova ciascun impianto e del fatto che l'impianto sia caratterizzato o meno da rilevanza economica;
- m) **corrispettivo di servizi** l'importo che il Comune può corrispondere, ove previsto dalle relative apposite convenzioni, al concessionario della gestione degli impianti sportivi, a fronte di servizi resi al Comune;
- n) **tariffa** la somma che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune oppure al gestore dell'impianto a fronte dell'assegnazione del medesimo;
- o) **quota contributiva** il versamento al Comune, da parte del gestore che incamera le tariffe di utilizzo delle palestre scolastiche, di parte percentuale delle tariffe stesse, a sostegno delle spese sostenute dall'Amministrazione per il funzionamento delle palestre.

### Articolo 3

#### Classificazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:

- a) impianti di interesse cittadino (impianti sportivi comunali propriamente detti) ovvero tutti gli impianti all'aperto e gli impianti polisportivi che assolvono funzioni di interesse generale per la città; essi possono avere o meno rilevanza economica;
- b) impianti di interesse locale ovvero le palestre scolastiche concesse in uso dagli istituti scolastici comunali o provinciali; esse non hanno, per loro natura, rilevanza economica.

2. Sono classificati come impianti sportivi a **rilevanza economica** gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati senza alcun sostegno finanziario pubblico. Più precisamente per servizi a rilevanza economica si intendono quelli esercitati in settori economicamente competitivi, caratterizzati dal fatto che la libertà di iniziativa economica risulta anche idonea a conseguire obiettivi di interesse pubblico e connotati da un'effettiva potenzialità di reddito.

3. Sono classificati come impianti sportivi **privi di rilevanza economica** gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, danno luogo ad una gestione degli stessi inidonea a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione e tale da richiedere *eventualmente* il sostegno finanziario del Comune o di altri enti pubblici, sotto forma di contributo alle spese di gestione, o altre modalità stabilite in sede convenzionale.

4. Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi comunali attualmente insistenti nel Comune di Moncalieri risultano essere i seguenti:

- Impianto Sportivo Comunale Einaudi
- Impianto Sportivo Comunale Palablu
- Impianto Sportivo Comunale Vignotto
- Impianto Sportivo Comunale Testona
- Impianto Sportivo Comunale S. Maria A
- Impianto Sportivo Comunale S. Maria B

5. Sono classificate come palestre scolastiche tutte le palestre annesse ad edifici scolastici per le quali viene annualmente concesso l'uso in orario extrascolastico dal competente Istituto Scolastico. Le palestre scolastiche sono, per loro natura impianti privi di rilevanza economica.

6. Eventuali modifiche alla classificazione esistente saranno effettuate, in qualsiasi momento, con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

### Articolo 4

#### Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali, sono prioritariamente assegnati per la pratica di attività sportiva di interesse pubblico, oltre che, per quanto attiene alle palestre scolastiche, per le attività didattiche.

2. In relazione alla finalità sportiva di cui al comma precedente sono considerate di interesse pubblico, in ordine di priorità, le seguenti attività:

- **attività promosse o organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale**
- **attività agonistiche** svolte mediante campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali, relativi allenamenti, organizzati da enti e realtà associative riconosciute dal C.O.N.I.
- **attività di avviamento e di promozione dello sport** destinate a soggetti della fascia d'età compresa fra i 3 e i 18 anni;

- attività motorio-sportiva specificamente indirizzate ai disabili;
- attività motorio-sportiva specificamente indirizzate agli anziani;
- attività sportive a carattere amatoriale o non agonistico;
- attività socio-ricreative mirate a proteggere ed a promuovere, mediante la diffusione della pratica sportiva di base, la salute e il benessere dei cittadini.

## **Articolo 5**

### **Ripartizione delle competenze**

1. Ai fini del razionale utilizzo e della gestione ottimale degli impianti sportivi e palestre scolastiche, le competenze in ordine all'attuazione del presente Regolamento sono ripartite secondo quanto stabilito nei successivi commi fra:

- a) Consiglio Comunale;
- b) Giunta Comunale;
- c) Dirigenti.

#### **2. Al Consiglio Comunale compete:**

- a) approvare gli atti di indirizzo per la programmazione, lo sviluppo e la gestione del sistema degli impianti sportivi cittadini;
- b) approvare con il presente Regolamento ed eventualmente modificare con successive linee di indirizzo i criteri generali che presiedono:
  - alla classificazione degli impianti sportivi
  - alle attività relative alle diverse forme di gestione degli impianti sportivi
  - alle attività relative alla gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico
  - alla determinazione dei criteri tariffari da applicare per l'utilizzo degli impianti
  - alla definizione dei contenuti minimi delle convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione degli impianti sportivi.

#### **3. Alla Giunta Comunale compete:**

- a) provvedere alla classificazione degli impianti sportivi esistenti, di quelli di nuova costruzione o di quelli acquisiti da terzi, nonché ogni modificazione e/o integrazione utile a disporre di una classificazione aggiornata, nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio;
- b) approvare le tariffe per l'uso in via continuativa degli impianti sportivi comunali, approvare gli schemi delle convenzioni tipo di disciplina delle concessioni in gestione degli impianti sportivi in conformità alle linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale;
- c) approvare le tariffe per l'uso in via continuativa delle palestre scolastiche in orario extrascolastico e gli schemi di accordo per la gestione delle palestre stesse;
- d) disporre annualmente gli adeguamenti delle tariffe orarie per l'uso in via continuativa come previsto dall'art. 10, comma 4, del presente Regolamento;
- e) deliberare la concessione in comodato d'uso gratuito per la gestione e l'uso di impianti sportivi, qualora il concessionario si impegni all'esecuzione di lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, per gli anni di vigenza della convenzione;
- f) approvare lo schema di atto di assegnazione d'uso continuativo degli impianti sportivi;
- g) approvare i periodi e gli orari di apertura al pubblico dei singoli impianti sportivi concessi in gestione;
- h) concedere la collaborazione tramite il patrocinio dell'Amministrazione comunale a specifiche iniziative di terzi in ambito sportivo purché rivestano rilevante interesse per la cittadinanza, individuando, caso per caso, le modalità della collaborazione, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti Comunali in materia.

#### **4. Ai Dirigenti compete:**

- a) provvedere ad approvare i calendari di utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche nonché al rilascio delle assegnazioni d'uso continuativo degli impianti sportivi nel rispetto delle disposizioni che regolano i relativi procedimenti;
- b) provvedere all'espletamento, fino all'adozione dei relativi provvedimenti finali, dei procedimenti relativi all'affidamento delle concessioni della gestione degli impianti sportivi, e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico, la cui disciplina è dettata nel presente Regolamento;
- c) sottoscrivere le convenzioni di disciplina dei rapporti di concessione in gestione degli impianti e gli accordi di gestione delle palestre scolastiche di cui alla precedente lettera b);
- d) esercitare, in collaborazione con i competenti servizi tecnici comunali, ciascuno per le proprie competenze, funzioni di vigilanza e di controllo sul corretto uso degli impianti da parte degli utenti e sulla corretta e regolare esecuzione delle attività di conduzione e gestione degli impianti sportivi da parte dei rispettivi concessionari;
- e) svolgere ogni altra funzione attribuita in ambito sportivo dal presente Regolamento ovvero che rientri nella sfera di competenza propria del dirigente secondo la legge e i Regolamenti, secondo lo Statuto del Comune e gli ulteriori Regolamenti comunali vigenti.

## **Uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche e disciplina dell'assegnazione d'uso**

### **Articolo 6**

#### **Lo Status di sodalizio sportivo**

1. Il Comune di Moncalieri, nell'intento di favorire e valorizzare un corretto utilizzo del tempo libero mediante l'esercizio di attività motorie e sportive, mette gli impianti sportivi comunali e le palestre scolastiche concesse in uso a disposizione dei sodalizi sportivi non aventi finalità di lucro ovvero delle Società Sportive, delle Associazioni e dei Gruppi spontanei di cittadini che non perseguono fini di lucro.

2. Lo status di sodalizio "non avente finalità di lucro" si deve poter evincere dallo Statuto e/o dall'Atto Costitutivo i quali devono essere conformi a quanto previsto dall'art 90 della Legge 27/12/2002 n. 289.

3. Apposite deroghe vengono previste e specificate negli articoli successivi per i gruppi spontanei non formalmente costituiti in associazione.

### **Articolo 7**

#### **Utilizzo degli impianti sportivi comunali**

1. La fruizione degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico è consentita, nei limiti e secondo le disposizioni del presente Regolamento, mediante apposite assegnazioni in uso continuativo o occasionale, secondo i criteri di cui al successivo art 9.

2. Le Associazioni Sportive operanti in Moncalieri che richiedono l'utilizzo degli impianti sportivi comunali devono essere iscritti al Registro Comunale delle associazioni (settore Sport).

3. In deroga a quanto sopra, e previa valutazione dell'Ufficio comunale competente in materia di sport, il Comune può motivatamente assegnare l'uso degli impianti anche a gruppi spontanei, o a sodalizi non aventi sede legale nel territorio comunale, sempre secondo i criteri di cui al successivo art. 9.

4. Le attività praticate negli impianti sportivi comunali dovranno essere compatibili con la destinazione d'uso e con le caratteristiche delle strutture richieste, nello stato di fatto in cui si trovano al momento dell'assegnazione d'uso e tali da non arrecare alcun danno alle stesse.

5. L'Amministrazione Comunale può riservarsi l'utilizzo degli impianti sportivi comunali per organizzare, sia direttamente, sia mediante soggetti idonei, attività sportive e di promozione dello sport.

6. Nelle strutture Comunali si dovranno svolgere esclusivamente attività sportive o attività giudicate compatibili, così come indicato all'art 1 comma 3 del presente Regolamento.

### **Articolo 8**

#### **Palestre comunali annesse alle scuole**

1. Le palestre comunali annesse alle scuole sono fruibili con le stesse modalità e per le finalità di cui all'art. 7 una volta soddisfatte completamente le esigenze scolastiche.

2. La concessione in uso in orario extrascolastico viene effettuata preventivamente dal competente organo della scuola interessata mediante apposito parere richiesto annualmente dal Comune.

3. Nessun onere finanziario potrà gravare, in conseguenza degli utilizzi, sull'istituzione scolastica interessata. La stessa avrà inoltre titolo per essere tenuta costantemente informata sui fruitori e sulle modalità di utilizzo della palestra.

4. L'uso occasionale da parte della scuola per proprie necessità, durante l'orario concesso per l'uso extrascolastico, deve essere richiesto in forma scritta da parte dell'Istituto competente con almeno 8 giorni di anticipo.

### **Articolo 9**

#### **Criteri per il rilascio delle assegnazioni d'uso**

1. In relazione all'utilizzo degli impianti comunali e delle palestre scolastiche le possibili utenze vengono classificate secondo il seguente ordine di priorità:

a) Amministrazione Comunale;

b) Società sportive dilettantistiche aventi sede in Moncalieri, affiliate a Federazioni o a Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

c) Altre associazioni sportive aventi sede in Moncalieri che praticano attività motorie e sportive, con priorità allo sport per minori, disabili ed anziani;

d) Gruppi spontanei di cittadini di Moncalieri costituiti per lo svolgimento di attività sportive;

Una volta soddisfatte le richieste sopra descritte, in caso di disponibilità residua, potranno essere accolte le richieste di altri soggetti aventi sede fuori del territorio di Moncalieri, le quali saranno accolte con criteri di priorità analoghi a quelli dei soggetti aventi sede in Moncalieri.

2. Le scuole, per particolari attività di educazione fisica che non possono svolgersi nelle palestre scolastiche, o per impossibilità di utilizzo delle strutture scolastiche, potranno usufruire gratuitamente degli impianti sportivi comunali e delle relative attrezzature, che saranno pertanto a loro completa disposizione sulla base di accordi da convenirsi fra autorità scolastiche, Amministrazione comunale e gestore.

3. La priorità della scelta delle fasce orarie per le partite e delle fasce orarie e del monte ore assegnato per gli allenamenti è riconosciuta secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) quota destinata al gestore per le attività dell'associazione sportiva a lui collegata, previsto in sede di gara;
- b) partecipazione ai campionati nelle federazioni/enti di promozione e relative categorie superiori;
- c) associazione che conta il più alto numero di tesserati del settore giovanile;
- d) organizzazione di attività per atleti disabili;
- e) impossibilità, per caratteristiche dell'attività sportiva, di utilizzare altre strutture rispetto a quella richiesta;
- f) sorteggio.

4. Potranno essere rilasciate autorizzazioni temporanee di breve periodo per lo svolgimento di manifestazioni sportive a cui venga concesso il patrocinio della Città di Moncalieri pertanto, fatte salve le priorità per i campionati federali precedentemente autorizzati, le assegnazioni d'uso a carattere continuativo potranno essere occasionalmente sospese.

#### **Articolo 10** **Tariffe di utilizzo.**

1. Gli utilizzi sono, di norma, soggetti al pagamento delle tariffe di utilizzo. Fanno eccezione gli utilizzi di seguito specificati:

- quelli diretti da parte del Comune;
- le assegnazioni d'uso gratuito o a tariffa ridotta su deliberazione della Giunta Comunale come specificato dai successivi commi 5 e 6 del presente articolo;
- quelli regolamentati da apposite convenzioni per la gestione degli impianti e palestre scolastiche.

2. Le tariffe per gli utilizzi in via continuativa, richiesti entro i termini stabiliti nell'art. 12, o per utilizzi per periodi maggiori di 2 mesi sono stabilite dall'Amministrazione Comunale e sono periodicamente determinate secondo le competenze stabilite al precedente art. 5 del presente Regolamento.

Le tariffe per gli utilizzi in via occasionale o per periodi inferiori ai due mesi sono determinate annualmente entro il 15 giugno dal gestore dell'impianto sportivo richiesto, maggiorato nel limite massimo del 100% rispetto alla tariffa comunale, ed hanno validità per l'anno sportivo successivo (1 Luglio – 30 Giugno) ;

3. La determinazione delle tariffe d'uso in via continuativa, per ciascun impianto sportivo comunale e per ciascuna palestra scolastica, avviene tenendo conto:

- della necessità di estendere la possibilità di utilizzo degli impianti a tutta la popolazione
- della tipologia dell'impianto, delle attività e iniziative che è possibile svolgere nella specifica struttura, della rilevanza economica della struttura stessa
- delle necessità finanziarie del Comune, rapportate alle spese gestionali.

4. Le tariffe d'uso in via continuativa sono di norma soggette ad aggiornamento entro il 30 giugno di ogni anno secondo gli ultimi indici I.S.T.A.T., con arrotondamento per difetto a € 0.50 ed hanno validità per l'anno sportivo successivo (1 Luglio – 30 Giugno).

5. La Giunta Comunale, in caso di manifestazioni o iniziative patrocinate dal Comune può motivatamente deliberare l'assegnazione d'uso degli impianti a titolo gratuito, oppure a tariffa agevolata ridotta (nella percentuale indicata dalla Giunta stessa), oppure a tariffa intera.

6. La Giunta Comunale, su presentazione di apposito progetto, può deliberare l'assegnazione d'uso degli impianti a titolo gratuito, o a tariffa agevolata ridotta (nella percentuale indicata dalla Giunta stessa), per lo svolgimento di attività rivolte a disabili o a categorie socialmente svantaggiate.

7. Le assegnazioni d'uso gratuito o a tariffa ridotta per iniziative patrocinate sono passibili di revoca qualora l'associazione organizzatrice contravvenga alle norme di buon utilizzo della struttura contenute nel presente Regolamento, con particolare riferimento all'art. 11 comma 3. In caso di revoca dell'assegnazione d'uso gratuito l'assegnatario è tenuto al pagamento della tariffa intera.

#### **Articolo 11** **Pagamento delle tariffe**

1. Il pagamento delle tariffe deve avvenire in forma anticipata al gestore, con cadenza mensile per ogni periodo di uso continuativo assegnato e prima di ogni assegnazione di utilizzo occasionale.

2. In caso di inagibilità o di impossibilità di uso riconducibile all'impianto assegnato, la tariffa di utilizzo non è dovuta e verrà pertanto rimborsata.

3. L'assegnatario d'uso che non usufruisca dell'assegnazione d'uso per motivi non riconducibili all'impianto sportivo, deve darne tempestiva comunicazione al gestore ed è in ogni caso tenuto al pagamento della relativa tariffa, che non sarà rimborsata. Se il gestore viene avvisato in forma scritta del mancato utilizzo dell'impianto con almeno 24 ore di anticipo, la tariffa dovuta sarà ridotta (e pertanto rimborsata) del 50%.

4. L'Amministrazione Comunale provvederà a controlli periodici, anche su segnalazione dei gestori, sul regolare pagamento delle tariffe da parte dei soggetti che utilizzano le strutture comunali e, in caso di



reiterata violazione dei termini di cui al presente articolo, darà corso agli adempimenti di cui al successivo art. 17.

## **Articolo 12**

### **Presentazione delle domande**

1. La domanda di assegnazione d'uso continuativo dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto, scaricabile anche dal sito internet del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio sportivo richiedente e dovrà contenere:

- a) l'indicazione della struttura di cui si richiede l'uso;
- b) l'indicazione precisa dei periodi, giorni ed orari di utilizzo richiesti;
- c) l'attività sportiva che si intende esercitare;
- d) altri elementi utili per consentire la definizione delle precedenza e il trattamento tariffario (statuto o atto costitutivo, affiliazione alle Federazioni Sportive o Enti di Promozione sportiva ove non già depositati, numero degli iscritti del settore giovanile, specificazione delle attività e dei campionati di cui ai singoli utilizzi, età degli atleti ecc.);
- e) il nominativo del/dei responsabile/i dell'attività sportiva;
- f) dichiarazione di presa visione per accettazione delle norme di cui al presente Regolamento;
- g) dichiarazione riguardante la copertura assicurativa per responsabilità civile;
- h) dichiarazione di rispetto delle norme sulla sicurezza di cui all'art. 13 comma 9.

2. I gruppi spontanei sono esentati dalle precisazioni di cui al precedenti punti d), e), g) del comma 1. Oltre a quanto previsto dai precedenti punti a) b) c) f) h) del comma 1 del presente articolo, i gruppi spontanei devono:

- a) indicare il nome del responsabile del gruppo spontaneo, il quale risponde per conto del gruppo stesso;
- b) allegare una dichiarazione che i componenti del gruppo non praticano alcun genere di attività agonistica in relazione allo sport per il quale viene richiesto l'utilizzo della struttura.

3. Le domande di utilizzo continuativo delle strutture sportive per l'intero anno sportivo o per periodi superiori a 2 mesi, dovranno essere presentate al servizio Sport tra il 15 maggio e il 15 giugno precedenti l'anno sportivo di riferimento. Le domande presentate dopo tale data, saranno prese in considerazione solo una volta soddisfatte quelle pervenute entro il termine, secondo i criteri di cui all'art. 9.

4. Le domande di assegnazione d'uso occasionale o per periodi inferiori a 2 mesi dovranno essere presentate, con congruo anticipo, al titolare della gestione della struttura prescelta.

## **Articolo 13**

### **Rilascio delle assegnazioni d'uso**

1. Il rilascio delle assegnazioni d'uso continuativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del presente Regolamento è di competenza del Comune. Il rilascio delle autorizzazioni di utilizzo occasionale è di competenza del gestore dell'impianto sportivo o palestra scolastica. In tal caso il gestore è tenuto ad applicare in modo esatto, efficace e diligente tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

2. Le strutture sportive si intendono assegnate nello stato di fatto in cui si trovano al momento dell'assegnazione e sono servite di acqua, luce e, nei periodi prescritti, di riscaldamento.

3. Le attrezzature di cui sono dotate le strutture sportive sono a disposizione degli utilizzatori, salvo contrario motivato parere del concedente.

4. L'Ufficio comunale competente in materia di sport curerà, entro il 30 agosto di ogni anno, la redazione del piano annuale di utilizzo delle strutture sportive alla luce delle domande regolarmente prodotte, e previa acquisizione dei pareri di competenza delle Istituzioni Scolastiche per quanto concerne le palestre annesse alle scuole. Il calendario approvato verrà pubblicato sul sito internet del Comune.

5. Potranno essere rilasciate in via transitoria, e comunque fino alla redazione del piano annuale, assegnazioni provvisorie. Le stesse, per quanto riguarda le palestre annesse alle scuole, sottostanno comunque alla previa acquisizione del parere di competenza dell'Istituzione Scolastica.

6. Il rilascio delle assegnazioni implica il pagamento, ove previsto, delle relative tariffe con le modalità di cui all'art. 11. Eventuali rinunce, totali o parziali, agli utilizzi oggetto di assegnazione d'uso dovranno essere comunicate in forma scritta ed avranno effetto per quanto riguarda il pagamento delle tariffe a partire dal giorno 1 del mese successivo alla loro acquisizione (a tale proposito farà fede la data di acquisizione al Protocollo del Comune), fatto salvo quanto disposto dall'art. 11 comma 3 del presente Regolamento.

7. Le assegnazioni temporanee di utilizzo sono revocabili in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, su valutazione insindacabile dal Comune.

8. Il Comune assicura l'agibilità generica della struttura assegnata quale impianto/palestra per attività ginnico-sportive, per uso scolastico e per la preparazione atletica. L'assegnatario è tenuto a verificare l'agibilità e le eventuali omologazioni per il proprio uso, sollevando il Comune da ogni responsabilità in proposito. In particolare per quanto attiene la sicurezza durante lo svolgimento delle attività, gli utilizzatori dovranno uniformarsi alle indicazioni fornite dal gestore della struttura assegnata, nonché a quanto indicato

- 12/10 -

nello specifico piano di emergenza ed evacuazione redatto dal gestore, con particolare attenzione al numero massimo di persone che possono affluire nell'impianto come indicato sul piano stesso.

9. Gli assegnatari d'uso che non risultino in regola con il pagamento delle tariffe per precedenti assegnazioni, non possono presentare ulteriori richieste di utilizzo delle strutture sportive per gli anni successivi, sino al ripianamento della situazione debitoria.

10. Le istanze presentate da Sodalizi Sportivi che siano incorsi nella revoca dell'assegnazione d'uso di strutture sportive comunali secondo le previsioni del successivo art. 17, ovvero, si siano resi responsabili di gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi assunti all'atto dell'assegnazione d'uso, sono dichiarate inammissibili e pertanto escluse d'ufficio dal procedimento di assegnazione per i due anni sportivi seguenti.

#### **Articolo 14**

##### **Procedimento per il rilascio dell'assegnazione d'uso.**

1. Le assegnazione d'uso continuativo degli impianti sportivi sono rilasciate dal Dirigente competente nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. Gli uffici incaricati di istruire le istanze di assegnazione d'uso continuativo degli impianti sportivi, in presenza di una molteplicità di istanze convergenti sui medesimi impianti nonché sui medesimi periodi temporali o giornate od orari oggetto delle richieste, al fine di snellire i relativi procedimenti, possono far precedere la fase della valutazione comparativa di cui all'art. 9 da una conferenza preliminare tra tutti i soggetti interessati, volta a verificare la possibilità per i soggetti stessi di individuare impianti, periodi, giornate ed orari alternativi a quelli che risultano esplicitati nell'istanza.

#### **Articolo 15**

##### **Obblighi dell'assegnatario d'uso.**

1. Con il rilascio dell'assegnazione, i sodalizi sportivi, oltre che all'osservanza di quanto previsto dai precedenti articoli, sono tenuti a:

- a) utilizzare la struttura assegnata per le attività e negli orari dichiarati in sede di domanda e specificati nella assegnazione d'uso;
- b) non utilizzare la struttura assegnata per attività contrarie alle finalità e principi del presente Regolamento e per attività che possono danneggiare la struttura e le attrezzature o arrecare danno o disturbo a terzi;
- c) sollevare il Comune e, nel caso di palestre annesse a scuole, l'Istituzione Scolastica competente da ogni responsabilità per fatti e danni che possono accadere durante l'utilizzo tanto a persone che a cose;
- d) per quanto attiene la sicurezza durante lo svolgimento delle attività, prendere visione del piano di gestione dell'emergenza e sffollamento predisposto dal gestore ed uniformarsi alle indicazioni fornite dal gestore stesso, con particolare attenzione al numero massimo di persone che possono affluire nell'impianto come indicato sul piano stesso;
- e) comunicare tempestivamente al gestore e all'Ufficio comunale competente i danni alla struttura e/o alle attrezzature verificati prima del proprio turno di utilizzo, anche tramite l'utilizzo di apposito registro;
- f) rispondere al gestore dei danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature durante e/o in conseguenza dell'utilizzo, i quali dovranno essere risarciti;
- g) provvedere alla vigilanza della palestra/impianto sportivo assegnati per tutto il tempo di utilizzo e, solo in caso di impianto o palestra non gestiti, alle pulizie della stessa successivamente all'utilizzo stesso, indicando chi (associato o personale specializzato) provvederà a tali incombenze;
- h) non consentire l'accesso alla struttura ai propri atleti, associati e utenti se non accompagnati dal responsabile di cui all'art. 12;
- j) consentire l'accesso alle attività esclusivamente ai propri atleti regolarmente iscritti/tesserati. previa autorizzazione dell'A.C., è consentita all'associazione assegnataria la cessione occasionale dell'assegnazione a soggetti diversi da quelli autorizzati;
- k) garantire che gli utenti della struttura calzino scarpe idonee a preservare l'integrità della superficie di gioco dell'impianto e, comunque, calzature che non lascino segni sul pavimento delle palestre;
- l) vietare l'attività con attrezzi non idonei (la pratica di discipline particolari è consentita esclusivamente negli impianti dichiarati specificatamente idonei);
- m) garantire l'osservanza del divieto di fumare nell'impianto e nei locali pertinenti (spogliatoi, tribune, magazzini, ecc.); del divieto di introdurre nell'impianto (area esterna inclusa) animali, automezzi, motocicli, biciclette e/o qualsiasi altro veicolo;
- n) l'accesso agli spogliatoi è consentito 20 minuti prima dell'inizio di ogni fascia oraria assegnata, mentre gli stessi dovranno, lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività; eventuali deroghe saranno rilasciate, in base ai Regolamenti vigenti delle Federazioni sportive per lo svolgimento di partite, solo se formalmente richieste;
- p) non è consentito il consumo di alimenti e bevande all'interno delle palestre scolastiche o degli impianti sportivi e nei locali di pertinenza.

- 29/11 -

2. L'assegnatario è tenuto, all'atto del rilascio dell'assegnazione d'uso, a sottoscrivere apposita e specifica dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e di osservanza degli obblighi di cui al precedente comma, nonché di assunzione di responsabilità.

## **Articolo 16**

### **Sorveglianza – revoca delle assegnazioni.**

1. Il Comune, con propri incaricati vigila sull'osservanza del presente Regolamento con ampi poteri ispettivi. A tutti i locali degli impianti sportivi hanno accesso per funzioni di vigilanza il personale preposto dal gestore, il custode, il personale comunale incaricato e tutte le forze di Polizia.

2. Qualora si riscontrino inadempienze da parte del assegnatario d'uso il Comune, anche su documentata segnalazione del gestore, procederà a formale contestazione, in seguito alla quale adotterà i seguenti provvedimenti:

- a) diffida al primo accertamento;
- b) sospensione temporanea per n. 4 settimane di attività al secondo accertamento;
- c) revoca dell'assegnazione d'uso al terzo accertamento.

3. Si prescinde da detta gradualità di provvedimenti procedendo direttamente alla revoca dell'assegnazione d'uso nei seguenti casi:

- a) svolgimento di attività difformi da quelle autorizzate;
- b) arbitraria estensione dei periodi e/o fasce orarie di utilizzo autorizzate;
- c) utilizzo delle strutture da parte di soggetti non iscritti/tesserati con la società assegnataria;
- d) sub assegnazione degli spazi a terzi;
- e) danni alla struttura assegnata procurati non accidentalmente o per inosservanza di quanto previsto dal presente Regolamento;
- f) inosservanza delle norme in materia di sicurezza.

4. Il Comune può altresì procedere alla revoca dell'assegnazione d'uso nel caso in cui, effettuati d'ufficio o a cura del gestore lavori di ripristino di eventuali danni alla struttura o ad attrezzature l'assegnatario d'uso responsabile dei danni non provveda a rimborsare della spesa e all'eventuale risarcimento del danno subito, entro 30 giorni dalla richiesta.

5. Il Comune può in qualsiasi momento in caso di sopraggiunta necessità (ad es. sospensione d'uso di uno degli impianti o palestre scolastiche) revocare tutte le assegnazioni d'uso precedentemente autorizzate e riassegnare nel complesso gli spazi secondo i criteri esposti all'art. 9 previa comunicazione agli assegnatari d'uso e ai gestori.

## **Articolo 17**

### **Azioni sanzionatorie nei confronti dell'assegnatario d'uso**

1. Ove si accerti l'inadempimento o l'inosservanza degli obblighi nascenti dalla assegnazione d'uso di una palestra scolastica o di un impianto sportivo comunale, l'Amministrazione si riserva di agire, direttamente o tramite il gestore, nei confronti del assegnatario d'uso in uno o più dei seguenti modi in relazione alla gravità e alle conseguenze del caso:

- a) revoca dell'assegnazione d'uso in caso di reiterata inosservanza o inadempimento di obblighi, divieti, prescrizioni, limitazioni e disposizioni stabilite per l'uso dell'impianto;
- b) azione risarcitoria per danni arrecati all'impianto;
- c) revoca dell'assegnazione d'uso in caso di mancato o ritardato pagamento della tariffa dovuta, ovvero in caso di mancato o parziale risarcimento di danni di cui si sia reso responsabile il assegnatario.

2. Le istanze di assegnazione d'uso temporaneo di impianti sportivi presentate dal soggetto che risulti ancora in debito della tariffa dovuta per una precedente utilizzazione di palestre scolastiche e impianti oppure del versamento di somme richieste a titolo di risarcimento danni devono essere rigettate.

3. In caso di revoca dell'assegnazione d'uso è esclusa qualunque possibilità per l'assegnatario di chiedere indennizzi di qualunque genere, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

4. L'Amministrazione si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte, con atto motivato, la assegnazione d'uso per motivi di interesse pubblico, ovvero a scopo di tutela preventiva della incolumità delle persone e/o dell'integrità del bene comunale senza che nulla l'assegnatario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

5. Le situazioni di inosservanza o inadempimento degli obblighi derivanti dalla assegnazione d'uso, dovranno essere accertate in contraddittorio fra il concessionario, il gestore ed i referenti dell'Amministrazione stessa.

-19/12-

## **Disciplina per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche.**

### **Articolo 18**

#### **Tipologie di modelli gestionali degli impianti sportivi**

1. La gestione degli impianti sportivi comunali è esercitata, di regola, in forma indiretta utilizzando le seguenti tipologie di modelli gestionali:

- concessione in gestione;
- concessione in uso e in gestione;
- concessione di costruzione e gestione in conformità alla normativa che disciplina specificamente tale istituto.

2. La gestione degli impianti sportivi comunali è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali, mediante concessioni in gestione (o in uso e gestione), sulla base di apposite convenzioni di disciplina del rapporto, con l'osservanza delle modalità e delle procedure stabilite nell'art. 19.

3. Ai fini di quanto è previsto nel presente titolo, per società od associazione sportiva dilettantistica si intende qualunque società od associazione sportiva costituita secondo una delle forme societarie previste dall'art. 90, comma 17, della legge n. 289 del 27.12.2002, come integrato e modificato dalla legge nr. 128 del 21 maggio 2004. Le stesse devono agire nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i principi generali enunciati al comma 18 della legge di cui sopra.

4. La gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica può essere affidata anche a società sportive professionistiche oltre che a quelle dilettantistiche.

5. La gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico è affidata, in via preferenziale, mediante l'affidamento in gestione (o eventualmente in uso e gestione), a società ed associazioni sportive senza fini di lucro la cui attività sportiva è rivolta prevalentemente a favore del territorio in cui è ubicata la palestra.

6. La gestione degli impianti sportivi comunali può essere affidata:

- a) mediante concessione in gestione (oppure in uso e in gestione) con l'osservanza delle procedure a evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- b) in casi eccezionali per i quali sussistono speciali e urgenti motivazioni che giustifichino il ricorso a tale procedura, mediante concessione in gestione (oppure in uso e in gestione) attraverso la procedura dell'affidamento diretto di servizi ai sensi di legge;
- c) mediante concessione di costruzione e gestione nei casi di impianti ancora da costruire o oggetto di modificazioni sostanziali, che risultino classificabili come impianti a rilevanza economica all'atto del loro inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche allegato al bilancio di previsione.

### **Articolo 19**

#### **Indirizzi inerenti la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica.**

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica si effettua, di norma, attraverso una procedura a evidenza pubblica ai sensi di legge.

2. La procedura di selezione ad evidenza pubblica per l'affidamento degli impianti sportivi privi di rilevanza economica è riservata ai soggetti sportivi di cui all'art. 18, comma 3, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da concedere, ovvero, ove trattasi di complesso polisportivo, nell'impianto principale del complesso e pertanto avere interesse ad utilizzare l'impianto per le proprie attività sportive;
- b) perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
- c) dichiarare di possedere la capacità operativa (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto;
- d) non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
- e) risultare iscritto, ovvero aver presentato domanda di iscrizione, al Registro comunale delle Associazioni - Sezione Sport, essere affiliato ad almeno una Federazione sportiva nazionale ovvero Ente di promozione sportiva riconosciuto ai sensi delle vigenti leggi e risultare regolarmente iscritta al Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, comma 20, della legge 27.12.2002, n. 289.

3. Solo dopo aver esperito, senza risultato, procedure ad evidenza pubblica si potrà procedere all'affidamento diretto ai sensi di legge. Anche in caso di affidamento diretto dovranno essere soddisfatti i criteri di cui al precedente comma 2 e tutte le norme relative alla gestione di cui al presente Regolamento.

4. La procedura di selezione è avviata con l'approvazione da parte del competente Dirigente di un avviso pubblico di selezione, pubblicato secondo le forme di legge e sul sito Internet del Comune, contenente in forma sintetica indicazioni su:

- tipologia, ubicazione e destinazione d'uso sportivo dell'impianto;
- modalità di gestione contenute nella specifica convenzione;
- eventuale corrispettivo per servizi forniti all'Amministrazione Comunale;
- canone concessorio richiesto;
- eventuale documentazione da allegare alla manifestazione di interesse;
- termine perentorio entro il quale occorre presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione.

5. La selezione della migliore offerta sarà effettuata dall'A.C. sulla base di una valutazione che tenga conto dei seguenti criteri:

- condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione;
- qualità del progetto di gestione dell'impianto;
- qualità ed entità di eventuali progetti di miglioria e riqualificazione dell'impianto.

6. Le convenzioni che regolano i rapporti con i gestori degli impianti devono prevedere i seguenti contenuti minimi:

- identificazione dell'impianto e dell'oggetto della concessione;
- durata della concessione;
- canone concessorio richiesto (dove previsto);
- tipologia dei servizi di gestione richiesti (attività di sorveglianza, custodia, pulizia, ecc...);
- vincoli organizzativi da rispettare nella gestione;
- indicazione delle tipologie di oneri posti a carico del concessionario;
- facoltà esercitabili dal concessionario;
- applicazione e riscossione delle tariffe;
- gestione di attività economiche collaterali;
- interventi di manutenzione ordinaria e nomina del responsabile tecnico;
- possibilità e modalità di realizzazione di eventuali interventi manutentivi straordinari e/o migliorativi dell'impianto o per adeguamenti strutturali obbligatori; ogni intervento, che sia richiesto dall'A.C. o che sia proposto dal gestore, dovrà essere preventivamente approvato ed autorizzato dagli Uffici Comunali competenti;
- previsione di eventuali contributi (non forfettari) quale partecipazione dell'Amministrazione Comunale alle spese per la realizzazione di interventi manutentivi straordinari e/o migliorativi dell'impianto o per adeguamenti strutturali obbligatori con percentuale di copertura da stabilirsi in sede di gara e convenzionale;
- previsione di eventuali contributi (non forfettari) quale partecipazione dell'Amministrazione Comunale alle spese per utenze ad uso sportivo, in percentuale di copertura da stabilirsi in sede di gara e convenzionale;
- eventuale corrispettivo per servizi forniti all'Amministrazione Comunale;
- eventuale riserva d'uso a favore del Comune e delle scuole di Moncalieri;
- eventuale riserva d'uso gratuita a favore del gestore dell'impianto. Benefit che deve essere quantificato e riportata a bilancio;
- disciplina della contabilità della gestione;
- norme sul personale e sulla sicurezza;
- garanzie (polizze fidejussorie e assicurative di valore adeguato);
- verifica a metà del periodo di gestione con possibilità di recesso unilaterale anticipato da ambo le parti;
- altre forme di controllo da parte del Comune;

I contenuti minimi suddetti potranno essere integrati da disposizioni specifiche legate alla natura e alle specifiche condizioni gestionali di ciascun impianto.

7. Al titolare della concessione in gestione dell'impianto spetta, in forma diretta o tramite soggetti terzi, la gestione degli spazi e dei servizi per la veicolazione di messaggi pubblicitari e/o la gestione delle eventuali attività di ristoro, distribuzione automatica di alimenti, bevande e articoli sportivi ed altre eventuali attività economiche collaterali collegate alla pratica sportiva ed esercitabili, previa autorizzazione, nell'impianto, i cui proventi dovranno risultare nel bilancio di gestione, secondo quanto stabilito in sede convenzionale. La gestione in forma indiretta tramite terzi deve essere formalizzata da apposito contratto, e il canone previsto e ogni altra somma corrisposta da terzi al concessionario dovranno risultare nel bilancio di gestione.

8. La concessione, di preferenza, ha durata decennale, non è previsto il tacito rinnovo. Qualora il concessionario si impegni all'esecuzione di lavori a proprie spese, previa autorizzazione del concedente, la concessione potrà avere durata superiore al citato periodo con specifica previsione e disciplina da definirsi nell'atto concessorio che giustifichi un vincolo di maggior durata a favore del concessionario.

9. Il concessionario è tenuto a presentare, di regola entro il mese di luglio di ogni anno sportivo, il rendiconto della gestione con riferimento all'esercizio finanziario relativo all'anno sportivo precedente. Il

rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione, i risultati ottenuti e le eventuali criticità registrate nonché dal prospetto analitico degli interventi di manutenzione eseguiti.

10. Ogni altro aspetto è definito in sede convenzionale.

## **Articolo 20**

### **Indirizzi inerenti la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali aventi rilevanza economica.**

1. La concessione in gestione (ovvero in gestione e in uso) degli impianti sportivi comunali aventi rilevanza economica si effettua, di norma, attraverso una procedura a evidenza pubblica ai sensi di legge e comporta obbligatoriamente la corresponsione di un canone concessorio al Comune da determinarsi in relazione alle condizioni dell'impianto concesso.

2. L'Amministrazione Comunale formula il bando di gara e il capitolato speciale di disciplina della concessione in modo da consentire la possibilità della partecipazione alla gara anche alle società sportive professionistiche oltre che a quelle dilettantistiche, fermo restando che la partecipazione alla gara dipenderà dal possesso di tutti i requisiti formali e di capacità tecnica ed economica richiesti dal relativo bando per tutti i potenziali concorrenti. Il capitolato speciale dovrà pertanto necessariamente disciplinare anche l'uso sportivo dell'impianto da parte del soggetto che otterrà l'assegnazione della concessione a seguito della gara, nell'eventualità che tale soggetto sia una società sportiva.

3. In tutti i casi la valutazione delle offerte dovrà essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, combinando i due subcriteri delle condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione e della qualità complessiva del progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto.

4. Oltre a tutti gli obblighi e le facoltà gestionali già indicati nell'art. 19 del presente Regolamento, il concessionario dovrà assumere tutti gli ulteriori obblighi fissati nel capitolato speciale di disciplina della concessione, compreso quello, ove previsto, di eseguire, in luogo dell'Amministrazione Comunale, gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti e necessari. Il capitolato speciale potrà altresì prevedere la facoltà per il concessionario di eseguire interventi di innovazione e di miglioria dell'impianto previamente autorizzati dal Comune nei termini e alle condizioni previste dal capitolato stesso.

Il concessionario sarà obbligato ad eseguire tutte le opere e/o realizzare tutte le attività eventualmente previste nel progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto presentato in sede di gara, secondo un crono programma concordato con l'Amministrazione, con la sola esclusione di quelle espressamente non approvate o non autorizzate dal Comune.

5. Le convenzioni che regolano i rapporti con i gestori degli impianti a rilevanza economica devono prevedere contenuti minimi già previsti all'art. 18 comma 6.

6. Nella gestione delle attività di utilizzo commerciale degli spazi sportivi e nell'esercizio di attività economiche collaterali il concessionario:

- è titolare dei diritti e delle facoltà già specificati nell'art. 19 comma 8 del presente Regolamento;
- provvede a gestire l'impianto con il vincolo del rispetto della vocazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto stesso;
- osserva il divieto di attuare pratiche di tipo discriminatorio nei confronti degli utenti che intendono fruire dell'impianto.

7. L'affidamento diretto di impianti a rilevanza economica è consentito solo in casi per i quali sussistono circostanze speciali e urgenti ai sensi di legge.

## **Articolo 21**

### **Indirizzi inerenti l'affidamento in gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico.**

1. L'affidamento della gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico si effettua, di norma, attraverso una procedura di selezione a evidenza pubblica, riservata alle associazioni aventi sede legale in Moncalieri ed aventi le caratteristiche di cui all'art 19 comma 2.

2. Solo dopo aver esperito, senza risultato, procedure ad evidenza pubblica si potrà procedere all'affidamento diretto ai sensi di legge.

3. La procedura di selezione è avviata con l'approvazione da parte del competente Dirigente di un avviso pubblico di selezione, pubblicato ai sensi di legge e sul sito Internet del Comune, contenente in forma sintetica indicazioni su:

- tipologia e ubicazione della palestra scolastica;
- durata e modalità della gestione;
- quota tariffaria contributiva minima richiesta;
- eventuale documentazione da allegare alla manifestazione di interesse;

- termine perentorio entro il quale occorre presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione.

4. La selezione della migliore offerta si effettua sulla base di una valutazione relativa alle condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione.

5. L'atto di disciplina della gestione dovrà in ogni caso prevedere i seguenti contenuti minimi:

b) oneri e facoltà del gestore (pulizia, sorveglianza, uso da parte delle scuole, cauzioni, quota contributiva, polizza assicurativa);

c) oneri a carico dell'Amministrazione Comunale (manutenzione, utenze, programmazione di utilizzo);

d) l'ulteriore complesso di regole, vincoli, limitazioni, possibilità e particolari modalità di uso delle singole palestre.

6. Il gestore dovrà garantire tutte le attività espressamente previste nell'accordo disciplinare della gestione.

## **Articolo 22**

### **Norme comuni a tutte le concessioni in gestione.**

1. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto affidato in concessione, fatta salva, previa autorizzazione del concedente, la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività di gestione che possono essere gestiti in modo relativamente autonomo, come disciplinato dal capitolato/contratto di concessione. Il canone di concessione e ogni altra somma corrisposta da terzi a cui vengano affidate attività economiche collaterali, come previsto dall'art 19 comma 7, dovranno risultare nel bilancio di gestione dell'impianto.

2. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i soggetti:

a) che si trovino in una situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;

b) i cui responsabili abbiano subito condanne passate in giudicato per reati contro le persone e i minori in particolare, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati che investono il profilo dell'etica sportiva;

c) che si siano rese responsabili, nel corso dell'esecuzione di servizi di gestione di impianti sportivi comunali, nei 24 mesi precedenti la selezione, di inadempimenti contrattuali gravi; a tal fine sono ritenuti gravi, fra gli altri, gli inadempimenti di obblighi di carattere contrattuale, assicurativo, previdenziale o antinfortunistico nei confronti degli eventuali dipendenti, ovvero di altri obblighi previsti dalle norme vigenti nei confronti dei collaboratori volontari, ovvero, infine, di obblighi di natura tributaria.

3. Le convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione possono essere corredate, ove ciò sia previsto dagli atti della procedura di selezione o di gara, da un progetto pluriennale di massima delle manutenzioni straordinarie e migliorative dell'impianto da realizzarsi direttamente dal concessionario con oneri a suo carico. In tale caso la durata della convenzione potrà essere adeguata a quella prevista per la realizzazione del progetto.

4. Il concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, incrementare la dotazione di attrezzature sportive mobili al fine di migliorare la funzionalità dell'impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Alla scadenza della concessione le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario salvo diversa pattuizione.

5. Oltre che per lo spirare del termine finale e per lo scioglimento dell'ente titolare della concessione, la concessione può cessare anticipatamente a seguito di:

- risoluzione del rapporto per inadempimento contrattuale grave, in conformità alle regole fissate in convenzione;

- revoca della concessione da parte dell'Amministrazione.

6. La risoluzione per gravi inadempimenti contrattuali è prevista nei seguenti casi:

a) omessa presentazione del rendiconto di gestione;

b) accertato occultamento di avanzi di gestione;

c) esercizio di attività, non autorizzate dal Comune, che rechino nocumento all'impianto ovvero contrastino con l'uso pubblico di quest'ultimo;

d) violazione del divieto di cessione della concessione;

e) violazioni gravi e reiterate degli obblighi di servizio ovvero tali da aver compromesso il regolare funzionamento dell'impianto o la sua regolare fruizione da parte della cittadinanza;

f) carenze o negligenze gravi e reiterate nell'esecuzione delle attività di manutenzione previste dalla convenzione di disciplina della concessione;

g) ingiustificata interruzione del servizio e/o chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo al di fuori delle finestre di chiusura o sospensione dei servizi disciplinate dal Comune;

h) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare la salute e l'incolumità degli utenti;

i) altri casi espressamente previsti dal capitolato di disciplina della concessione.

7. L'Amministrazione Comunale ha diritto di revocare l'atto di concessione, recedendo unilateralmente dal rapporto instaurato con il concessionario, in qualunque momento, con il rispetto del

termine di preavviso indicato nell'atto di concessione, per uno dei seguenti motivi (da intendersi come giusta causa):

- a) motivi gravi e rilevanti di ordine pubblico o di pubblico interesse;
- b) situazione di insolvenza o di grave dissesto economico-finanziario del concessionario ovvero situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;
- c) perdita da parte del concessionario dei requisiti minimi necessari per l'attribuzione della concessione come previsto dal presente Regolamento;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia instaurato con il concessionario purché risultante dall'accertamento di fatti o comportamenti ritenuti incompatibili con i principi e gli obiettivi fondamentali dello Statuto del Comune di Moncalieri o gravemente in contrasto con gli indirizzi di politica sportiva dell'Amministrazione comunale.

8. Il diritto di recesso anticipato dal rapporto di concessione è riconosciuto al concessionario solo in occasione della verifica di metà periodo, come indicato nell'art. 19 comma 6 nonché nell'ipotesi in cui il relativo ente, società o associazione gestore abbia deciso il proprio scioglimento.

9. In tutte le convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione devono essere specificati i diversi uffici comunali incaricati di svolgere le funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'art. 5, comma 4, lettera d) del presente Regolamento.

10. Alle gestioni delle palestre scolastiche in orario extrascolastico le norme di cui ai commi del presente articolo si applicano limitatamente a quanto previsto dall'accordo disciplinare di affidamento della gestione.

### **Articolo 23**

#### **Funzioni di vigilanza esercitate dal concessionario e relativa responsabilità**

1. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme del presente Regolamento.

2. Il concessionario della gestione, al fine di garantire l'integrità, la buona conservazione e la funzionalità dell'impianto, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo dello stesso, delle attrezzature sportive in esso presenti e di quanto altro faccia parte della sua dotazione.

3. La responsabilità per danni arrecati all'impianto ovvero a persone o cose anche di terzi in conseguenza dell'uso dell'impianto ricade sul soggetto titolare della concessione in uso dell'impianto, fermo restando che tale responsabilità si estende al concessionario della gestione ove si accerti che l'evento dannoso si è verificato anche a causa del mancato esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al presente articolo.

### **Articolo 24**

#### **Divieti validi per tutti gli impianti sportivi**

1. I fruitori degli impianti sportivi comunali devono osservare i seguenti divieti:

- a) divieto di accesso all'area esterna di pertinenza di ogni impianto sportivo con veicoli di qualsiasi tipo, nonché divieto di sosta e di parcheggio dei medesimi in tale area salvo che l'accesso alla stessa, la sosta ed il parcheggio siano consentiti e regolamentati;
- b) divieto di accesso ai locali scolastici adiacenti alle palestre scolastiche;
- c) divieto di introduzione e/o utilizzazione nell'impianto sportivo, senza preventiva autorizzazione scritta del Comune, di apparecchiature, attrezzature e materiali di qualunque genere;
- d) divieto di introduzione di animali nell'impianto sportivo, salvo il caso di manifestazioni od attività autorizzate che prevedano l'utilizzazione di animali;
- e) divieto di uso improprio degli spazi per l'attività sportiva e dei locali di servizio dell'impianto sportivo, quando da tale uso derivano conseguenze che arrecano nocumento all'integrità del patrimonio comunale, alla funzionalità dell'impianto ed al regolare svolgimento delle attività e dei servizi;
- f) divieto di compiere atti o tenere comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità degli utenti e per la sicurezza dell'impianto e delle attività che in esso si svolgono;
- g) divieto di utilizzazione dell'impianto sportivo, in qualunque sua parte, per scopi pubblicitari senza la preventiva osservanza delle disposizioni che regolano specificamente la gestione dei servizi pubblicitari in ciascun impianto.

2. Agli impianti sportivi si intendono applicati gli altri divieti di carattere generale previsti dalla normativa vigente per i luoghi e gli uffici pubblici.

3. L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo è punibile con sanzioni amministrative e/o, in relazione alla gravità e/o alla reiterazione, con decadimento della convenzione.



## **Articolo 25**

### **Attività di sorveglianza e accertamento delle violazioni**

1. Il personale dell'Amministrazione comunale incaricato di svolgere attività di sorveglianza sul corretto uso e corretta tenuta degli impianti e di accertamento di eventuali violazioni può accedere a tutti gli impianti sportivi comunali e alle aree ed ai locali di pertinenza degli stessi, a condizione che il personale stesso renda noti al responsabile dell'attività o al concessionario (ove presente) generalità, ufficio di appartenenza e ruolo in esso rivestito.

2. Ai fini dell'esercizio di funzioni di vigilanza, oltre al personale comunale di cui al precedente comma ed agli agenti di Polizia Municipale o altre forze dell'ordine, può accedere ai locali degli impianti sportivi solo il personale preposto dal gestore dell'impianto a tali funzioni.

3. Nei complessi sportivi in occasione di manifestazioni sportive o di altre attività previste dal presente Regolamento, nei luoghi aperti al pubblico, si applica il Regolamento di Polizia urbana, compreso il sistema sanzionatorio ivi previsto.

4. Alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della proprietà provvede il corpo di Polizia Municipale ed in via più generale le forze di Polizia dello stato. A tal fine gli organi di pubblica sicurezza hanno diritto di accesso alle strutture ed ai locali in qualsiasi momento.

## **Disposizioni transitorie e finali**

## **Articolo 26**

### **Rinvii**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:

a) per l'utilizzo degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici alla seguente normativa: Legge 23/1996, Decreto Legislativo 297/94, Legge 289/2002;

b) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla seguente normativa Legge 91/1981, Legge 289/2002, Legge 128/2004;

c) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;

d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente agli Enti di Promozione Sportiva;

e) per la ripartizione delle competenze fra gli organi comunali alle norme vigenti in materia di ordinamento degli enti locali;

f) per le concessioni in gestione alla normativa vigente in materia di concessioni di servizi, a quella vigente in materia di appalti in quanto applicabile alle concessioni di servizi ed alle disposizioni del Codice Civile, per quanto alle stesse applicabili, nonché al vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

g) per la concessione di eventuali contributi al Regolamento generale in materia di concessione dei contributi ed alla normativa vigente in materia.

2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe, al pagamento dei corrispettivi e alla riscossione dei canoni, non disciplinati dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

3. Le norme del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, alle palestre annesse alle scuole di proprietà di altri Enti pubblici e a cui, a seguito di apposita convenzione tra Comune e ente proprietario, venga trasferita al Comune di Moncalieri la gestione/utilizzo delle palestre stesse, fatta salva la relativa disciplina stabilita dal medesimo Ente proprietario.

## **Articolo 27**

### **Entrata in vigore e disposizioni transitorie**

1. Le gestioni degli impianti sportivi, in corso di svolgimento alla data di approvazione del presente Regolamento, risultano avere scadenza in date disomogenee, mentre si ritiene opportuno allineare i periodi di gestione in modo che coincidano per tutti gli impianti sportivi comunali, pertanto il presente Regolamento entrerà in vigore, limitatamente alla parte relativa alla gestione degli impianti sportivi (artt. 18-22), come di seguito specificato:

- dal 1/07/2017 per gli impianti le cui gestioni terminano il 30/06/2017 per effetto della scadenza naturale del contratto o per effetto di proroghe motivatamente disposte al fine di esperire una apposita procedura ad evidenza pubblica;

- dal 1/07/2018 per gli impianti le cui gestioni terminano il 30/06/2018.

Per la parte relativa all'utilizzo degli impianti sportivi (artt. 1-17 e artt. 23-26) il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1/07/2017.

2. Restano in vigore fino alla naturale scadenza le convenzioni pluriennali, alle norme e condizioni previste dalle medesime convenzioni, che disciplinano i rapporti derivanti dall'affidamento in gestione degli impianti, in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento

- 19/18

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento in data 1/07/2017 si intende abrogato il previgente "Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 05.05.2006; fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 comma 2 per ciò che riguarda le convenzioni in atto fino alla naturale scadenza.



CITTÀ DI MONCALIERI

**IL SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

*TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD*

**OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO**

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2055955** del **07/07/2016***

*Data 07/07/2016*

*Il Dirigente del*  
**SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'**  
**UGHETTO ELENA**

*(firmato digitalmente)*

-13/20-

20



## CITTÀ DI MONCALIERI

### IL SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

TIPO ATTO: *Proposta Consiglio FD*

Id. Documento: 2055937

Fascicolo 2016 01.01.16/000002

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA DURATA DI CINQUE ANNI DELLA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA IN MONCALIERI - STRADA VIGNOTTO N. 23**

Rilevanza Contabile: NO

Premesso che:

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30 giugno 2003 è stato approvato l'*Atto istitutivo e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituzione "Musicateatro Moncalieri"*;

a partire dall'1 gennaio 2004 a tutt'oggi, l'Istituzione "*Musicateatro Moncalieri*" si occupa di gestire per la Città sia la Scuola Civica di Musica, sia il Teatro Civico Matteotti;

si intende, ad oggi, avviare una diversa definizione per la progettazione, organizzazione e gestione della Scuola Civica di Musica, attraverso un bando di concessione valorizzando le esperienze presenti sul territorio;

si intende, a bando di gara espletato e concessione di servizi assegnata, prevedere la modifica dell'atto costitutivo e del regolamento dell'Istituzione "*Musicateatro Moncalieri*" nelle parti non più valide a seguito della nuova condizione sopravvenuta;

Rilevato che:

per la complessità procedurale, organizzativa e gestionale del servizio in oggetto, occorre individuare una forma di gestione che, pur assicurando la titolarità del servizio all'Amministrazione Comunale, consenta di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali impegnate, in un'ottica di ricerca della massimizzazione dei benefici attesi per la cittadinanza,

correlata alla necessità di perseguire obiettivi di massima economicità e di efficienza della relativa spesa;

come esplicitato dalla normativa vigente inerente il “Nuovo Codice degli Appalti” (D. Lgs. 50/2016) “la concessione dei servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo”, ovvero può parlarsi di concessione se il servizio è rivolto al pubblico, e non direttamente all’Amministrazione e se, almeno per la parte prevalente, la remunerazione del concessionario derivi dalla gestione del servizio, come da consolidata indicazione comunitaria;

la cessione ad un terzo del diritto di svolgere una determinata attività economica da parte di una Amministrazione Pubblica tramite la forma della concessione di servizio ha connotati pubblicistici in quanto costituisce adempimento di una specifica missione di interesse pubblico, nel caso specifico, realizzare un intervento sociale in senso lato di prevenzione e sostegno della formazione dei ragazzi, a costi contenuti conseguiti in ragione delle economie di scala realizzabili in rapporto alla consistenza numerica del target interessato;

Tutto ciò premesso

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare per l’odierna seduta del Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 22.12.2015 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione esercizio 2016-2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 11.01.2016, n. 4 che approva il Peg finanziario per l’esercizio 2016;

Richiamato l’art. 42 comma 2 lett. e) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui all’art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i;

Sentito il parere della commissione consiliare competente;

## LA GIUNTA COMUNALE

propone al Consiglio Comunale di adottare la seguente deliberazione

- 1) di stabilire, per tutte le motivazioni evidenziate in premessa che si richiamano integralmente, che l’affidamento del servizio di progettazione, organizzazione e gestione della Scuola di Musica in Strada Vignotto n. 23 in Moncalieri avvenga mediante concessione di servizi

(secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016), secondo le precisazioni e garanzie di seguito declinate:

- la scelta del concessionario dovrà avvenire mediante una selezione ad evidenza pubblica, conformemente alla normativa vigente inerente il “Nuovo Codice degli Appalti” (D. Lgs. 50/2016), sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- il valore complessivo presunto della presente concessione è stabilito in € 86.075,33 + I.V.A. di legge, per ogni singola annualità, calcolato su 5 anni di attività e corrispondente alla quota che in precedenza l’A.C. riconosceva per la gestione della Scuola Civica, dando atto che verrà comunque richiesto un canone annuale pari a € 1.000,00 + Iva di legge per ciascun anno di attività (a rialzo);
- Tutti gli oneri relativi al funzionamento della scuola, comprese le spese di investimento e gli oneri di manutenzione, sono a carico del concessionario. Sono a carico dell’AC solo gli eventuali oneri esplicitamente citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto (CSA). A titolo puramente indicativo e non esaustivo sono a carico del concessionario:
  - a. Manutenzioni dello spazio, degli arredi e attrezzature;
  - b. Manutenzione degli strumenti musicali;
  - c. Pulizie ordinarie e straordinarie;
  - d. Spese telefoniche, postali e collegamento Internet;
  - e. Imposte e tasse;
  - f. Spese per il personale sia dipendente, sia esercitante la libera professione, sia esercitante forme di collaborazione diversa da quella subordinata;
  - g. Pubblicità e comunicazione;
  - h. Spese generali di amministrazione;
  - i. Ogni altro onere connesso alla gestione della scuola di musica;
- il concessionario è costituito custode dello spazio concesso esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti provocati a persone e/o a cose che potessero derivare da fatto doloso o colposo proprio o di terzi;
- lo spazio viene consegnato nello stato in cui si trova, qualora il Concessionario faccia investimenti, tali investimenti saranno decurtati dal canone concessorio. Tali lavori potranno essere previsti nel proprio piano degli investimenti, allo scadere della concessione le opere realizzate diverranno di proprietà dell’AC;
- nel caso di interventi che richiedano autorizzazioni di tipo edilizio, il Concessionario si assume ogni onere al riguardo e dovrà, comunque, acquisire il parere preventivo dell’AC. Qualsiasi intervento di tipo edilizio o che comporti la modificazione della destinazione funzionale degli spazi e dei luoghi assegnati, senza l’acquisizione del parere preventivo dell’AC darà luogo all’immediata risoluzione del contratto con l’addebito di ogni onere alla concessionaria;
- Gli spazi di proprietà comunale dovranno essere riconsegnati in buono stato di conservazione, tenuto conto del loro uso, perfettamente puliti e ritinteggiati;
- Resta inteso che sono a carico del concessionario tutti gli oneri non esplicitamente indicati nel presente capitolato come a carico del Comune, sia economici che non, relativi al funzionamento e alla gestione della scuola;

- Sono a carico del Comune esclusivamente i seguenti oneri:
  - a. La fornitura dello spazio della scuola così come sarà indicato nel Capitolato;
  - b. Le seguenti utenze: energia elettrica, riscaldamento, acqua entro l'importo massimo complessivo di € 8.000,00 annui. Nel caso di superamento di tale importo, il Concessionario dovrà rimborsare all'AC la differenza;
  - c. Le manutenzioni straordinarie sull'immobile solo limitatamente ai seguenti aspetti:
    - 1. Tetto, copertura e pluviali;
    - 2. Reti e impianti diversi da quelli eventualmente installati dal concessionario;
- Il servizio è finalizzato a promuovere la cultura musicale sul territorio e a consentire la fruizione di un serio e qualificato insegnamento della musica;
- L'accesso alla scuola è libero e richiede i requisiti normalmente previsti per l'ammissione a qualsiasi corso di istruzione;
- La scuola dovrà poter essere frequentata da chiunque desideri apprendere un insegnamento nelle varie discipline musicali. In particolare dovranno essere previsti insegnamenti per:
  - a. Bambini/e da 0 a 5 anni per attività ludico didattiche;
  - b. Bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 18 anni per quel che concerne attività di formazione musicale dove lo studio dello strumento è affiancato da attività collettive e laboratori;
  - c. Adulti per corsi collettivi ed individuali;
- Dovranno essere inoltre garantiti:
  - a. La presenza costante di un direttore artistico per almeno n. 10 ore alla settimana medie con funzione di coordinamento strategico di tutte le attività e del personale;
  - b. Il servizio di segreteria organizzativa con apertura al pubblico per almeno n. 20 ore settimanali medie;
  - c. La creazione di uno specifico sito internet di presentazione della scuola e delle sue attività e servizi;
  - d. L'organizzazione di almeno n. 3 eventi all'anno con gli allievi della scuola;
- La scuola deve prevedere l'attivazione di:
  - a. Corsi di strumento: per almeno cinque strumenti diversi;
  - b. Materie complementari: composizione, teoria e solfeggio, storia della musica, armonia complementare, musica d'insieme;
  - c. Percorsi propedeutici di avviamento alla musica, in particolare per bambini/e;
- Le condizioni possono essere variate sulla base di progetti presentati dal concessionario e valutati dall'A.C.;
- All'aggiudicataria è riconosciuto quale corrispettivo il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente la Scuola di Musica facendo proprie le rette per i corsi organizzati;
- Per quanto attiene le rette, il concessionario dovrà prevedere delle riduzioni per le seguenti fattispecie:
  - a. Residenza sulla Città di Moncalieri;
  - b. Iscrizione di più di un bambino per nucleo familiare alla Scuola;
  - c. Iscrizione di un soggetto a più corsi;

- Il concessionario dovrà garantire la frequenza gratuita ai corsi annuali ad almeno n. 5 utenti segnalati direttamente dai servizi sociali comunali. È esclusa dalla gratuità la dotazione dell'eventuale strumento, mentre è compresa la dotazione del materiale didattico;
  - L'erogazione del servizio dovrà avvenire con le modalità e secondo le finalità del presente capitolato. La concessionaria dovrà attenersi a tutte le norme legislative e regolamenti vigenti;
  - Il Concessionario dovrà garantire quotidianamente la pulizia dei locali, dei vani tecnici e delle attrezzature. Dette operazioni di pulizia dovranno inderogabilmente essere assicurate al di fuori dell'ordinario orario dei corsi della scuola. Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere, durante l'attività della scuola aperta al pubblico, a mantenere gli spazi concessi in adeguate condizioni di pulizia;
  - Il concessionario è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- 2) di demandare al dirigente del Settore Sviluppo di Comunità la stesura e la pubblicazione di selezione ad evidenza pubblica conformemente alla normativa vigente inerente il "Nuovo Codice degli Appalti" (D. Lgs. 50/2016), sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la scelta del concessionario;
  - 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, in quanto il benefit di € 8.000,00 - di cui al punto 1 lettera b - è già compreso nei costi attuali per le utenze;
  - 4) Di dare atto che, a bando di gara espletato e concessione di servizi assegnata, si intende prevedere la modifica dell'atto costitutivo e del regolamento dell'Istituzione "*Musicateatro Moncalieri*" nelle parti non più valide a seguito della nuova condizione sopravvenuta.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.





CITTÀ DI MONCALIERI

**IL SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

*TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD*


**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA DURATA DI CINQUE ANNI DELLA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA IN MONCALIERI - STRADA VIGNOTTO N. 23**

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2055937** del **07/07/2016***

*Data 07/07/2016*

*Il Dirigente del  
SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'  
UGHETTO ELENA*

*(firmato digitalmente)*



CITTÀ DI MONCALIERI

**IL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

Id. Documento: 2045078

Fascicolo 2016 15.04.01/000016

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE GIOCHI E SUGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE LEGGE REGIONALE N.9/2016**

Rilevanza Contabile: NO

Su proposta dell'Assessore ai Giovani – Lavoro ed occupazione – Legalità, Davide Guida, in collaborazione con l'Assessore alle Attività produttive – Commercio, Angelo Ferrero.

**Visto e richiamato** il Regolamento comunale sulle sale gioco e sugli apparecchi da intrattenimento o da gioco, approvato in data 6/04/2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n.32/2016 ed entrato in vigore il 19/05/2016 ai sensi dell'art.94, comma 4, dello Statuto comunale;

**Vista e richiamata** la Legge regionale 2/05/2016, n.9 recante "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico", entrata in vigore il 20/05/2016;

**Rilevato che** occorre integrare il suddetto regolamento comunale recependo quanto la Legge regionale ha introdotto in relazione anche agli apparecchi da gioco, come definiti dall'art.110, commi 6 e 7, del Regio Decreto 18/06/1931, n.773 (TULPS) da collocare negli esercizi per i quali occorre il rilascio di licenze/autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti ai sensi dell'art.86, commi 1 e ultimo comma lettera c), del TULPS;

**Preso atto che** l'adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18/08/2000, n.267 e s.m.i., e dell'art.14 dello Statuto comunale;

**Sentito** il parere della Commissione Consiliare Bilancio e Tributi - Aziende Partecipate Comunali- Attività Produttive – Commercio – Fiere e Mercati - Risorse Agricole;

Tutto ciò premesso

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Fatte proprie le argomentazioni dei proponenti e ritenuto di procedere in merito;

Visto il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Regio Decreto 18/06/1931, n.773 e s.m.i. - e relativo Regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 6/05/1940, n.635 e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 2/05/2016, n.9 recante “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dei Responsabili dei Servizi interessati di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i." in calce al presente atto

### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE**

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, le modifiche al regolamento comunale sulle sale gioco e sugli apparecchi da intrattenimento o da gioco di cui all'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il testo coordinato con le modifiche suddette del regolamento di cui all'allegato 2, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che le suddette modifiche al Regolamento entrano in vigore dopo due pubblicazioni, il primo giorno successivo alla ripubblicazione come previsto dall'articolo 94, comma 4, dello Statuto comunale;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE GIOCHI E SUGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO.**

Testo del Regolamento vigente	Testo del Regolamento con le modifiche in grassetto e evidenziate
CAPO I – NORME GENERALI	CAPO I – NORME GENERALI
<p><b>ART. 1 – PRINCIPI GENERALI</b></p> <p>1. Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tutela delle categorie c.d. “deboli” e dei soggetti c.d. “vulnerabili”, prevenzione dalle forme di gioco c.d. “compulsivo”, “problematico” e “patologico” ponendo un argine alla disponibilità illimitata, o quasi delle offerte da gioco, anche e soprattutto per quanto riguarda l’orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all’alcolismo, all’isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai ceti più disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o alla studio;</li> <li>b) contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall’abuso del gioco;</li> <li>c) promozione del gioco con vincite in denaro responsabile;</li> <li>d) salvaguardia del centro storico di Moncalieri;</li> <li>e) tutela del contesto e dell’ambiente urbano, della viabilità e della quiete pubblica, nonché dei vincoli di destinazione urbanistica e delle aree che ospitano le attività di gioco;</li> <li>f) libertà di accesso al mercato nel rispetto del criterio dell’utilità sociale di cui all’art.41 della Costituzione;</li> <li>g) semplificazione procedimentale e de-certificazione , mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445 e successive modificazioni e integrazioni, e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della Legge 7/08/1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni.</li> </ul>	<p><b>ART. 1 – PRINCIPI GENERALI</b> (Articolo non soggetto a modifiche)</p>
<p><b>ART.2 - OGGETTO</b></p> <p>1. Il presente regolamento disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le modalità per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite “sale giochi”), nonché per la loro gestione;</li> <li>b) le modalità per l’installazione, la gestione e l’uso di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall’art.110 del Regio Decreto 18/06/1931, n.773 (TULPS) da collocare negli esercizi per i quali occorre il rilascio di licenze/autorizzazioni di competenza comunale relative all’esercizio di giochi leciti ai sensi dell’art.86, commi 1 e ultimo comma lettera c), del TULPS.</li> </ul> <p>2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai titolari di autorizzazioni non comunali, discendenti da concessioni per il gioco rilasciate dalle competenti Autorità sovra comunali.</p>	<p><b>ART.2 - OGGETTO</b> (Articolo non soggetto a modifiche)</p>

### ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento sono sottoposte alla disciplina del TULPS e del relativo Regolamento di Esecuzione (approvato con Regio Decreto 06/05/1940, n. 635), e di tutte le altre norme disciplinanti la materia, alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, tra le altre in particolare la normativa complementare in materia di gioco lecito in tema di contingentamento (Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003, Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007, decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/07/2011).

### ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, di seguito definita *sala giochi*, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

b) *giochi leciti*:

1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);

2) gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, ruspe, ecc.);
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del TULPS (c.d. new slot): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non

### ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento sono sottoposte alla disciplina del TULPS e del relativo Regolamento di Esecuzione (approvato con Regio Decreto 06/05/1940, n. 635), e di tutte le altre norme disciplinanti la materia, alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, tra le altre in particolare la normativa complementare in materia di gioco lecito in tema di contingentamento (Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003, Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007, decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/07/2011) e la **Legge Regionale n.9 del 2/05/2016 recante "Norme per la prevenzione e il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo patologico"**.

### ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, di seguito definita *sala giochi*, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

b) *giochi leciti*:

1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);

2) gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, ruspe, ecc.);
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del TULPS (c.d. new slot): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non



più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del TULPS (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del TULPS: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del TULPS (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del TULPS: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del TULPS: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del TULPS (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del TULPS: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del TULPS (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del TULPS: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del TULPS: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

c) *apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo*: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS;

d) *giochi a distanza*: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

e) *esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS*:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04/04/2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito dalla L. 04/08/006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);

- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31/01/2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);

f) *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

g) *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

h) *esercizi commerciali*: esercizi commerciali o pubblici - diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma dell'articolo 86 TULPS o di cui all'articolo 88- ovvero altre aree aperte al pubblico o circoli privati in cui non si effettua somministrazione di alimenti e/o bevande, per i quali l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 avviene ai sensi dell'ultimo comma lettera c) articolo 86 TULPS;

i) *area di vendita degli esercizi commerciali*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla vendita/attività, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

j) *area separata*: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del

- **apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c bis) del TULPS**: gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

- **apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c ter) del TULPS**: gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;

c) *apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo*: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS;

d) *giochi a distanza*: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

e) *esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS*:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04/04/2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito dalla L. 04/08/006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);

- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31/01/2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);

f) *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

g) *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

h) *esercizi commerciali*: esercizi commerciali o pubblici - diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma dell'articolo 86 TULPS o di cui

<p>TULPS, che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;</p> <p>k) <i>tabella dei giochi proibiti</i>: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;</p> <p>l) <i>tariffa del biliardo</i>: il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori;</p> <p>m) <i>superficie utile</i>: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico.</p>	<p>all'articolo 88- ovvero altre aree aperte al pubblico o circoli privati in cui non si effettua somministrazione di alimenti e/o bevande, per i quali l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all' articolo 110, commi 6 e 7 avviene ai sensi dell'ultimo comma lettera c) articolo 86 TULPS;</p> <p>i) <i>area di vendita degli esercizi commerciali</i>: la superficie interna dell'esercizio destinata alla vendita/attività, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;</p> <p>j) <i>area separata</i>: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;</p> <p>k) <i>tabella dei giochi proibiti</i>: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;</p> <p>l) <i>tariffa del biliardo</i>: il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori;</p> <p>m) <i>superficie utile</i>: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico.</p>
<p><b>ART. 5 - PRESCRIZIONI COMUNI D'ESERCIZIO</b></p> <p>1. In tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art.86 del TULPS e nei casi previsti dal Decreto Direttoriale 27/10/2003, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da trattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS.</p> <p>2. Gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 TULPS, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.</p> <p>3. Gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 TULPS non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto e nei locali di proprietà del Comune, anche se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati;</p> <p>4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.</p> <p>5. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il</p>	<p><b>ART. 5 - PRESCRIZIONI COMUNI D'ESERCIZIO</b></p> <p>1. In tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art.86 del TULPS e nei casi previsti dal Decreto Direttoriale 27/10/2003, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da trattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS.</p> <p>2. Gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 TULPS, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.</p> <p>3. Gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 TULPS non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto e nei locali di proprietà del Comune, anche se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati;</p> <p>4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.</p> <p>5. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il</p>



nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

6. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, degli esercizi commerciali e pubblici, ivi comprese le gallerie dei centri commerciali.

7. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richi amino il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini simili ingannevoli.

8. Gli esercenti che detengono apparecchi automatici da intrattenimento previsti dall'art. 110 del TULPS hanno l'obbligo di esporre all'interno dei locali, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti.

9. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro hanno, altresì, l'obbligo di apporre a proprie spese, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, un cartello che indichi la pericolosità di assuefazione e abuso e riferimenti utili ai servizi di pubblica utilità nella lotta contro le dipendenze patologiche dal gioco, con l'uso di materiale che ne garantisca la durata nel tempo e l'inalterabilità – che riporti la seguente dicitura: *"IL GIOCO PER QUALCUNO PUO' SMETTERE DI ESSERE SOLO UN DIVERTIMENTO. SE IL GIOCO STA DIVENTANDO UN PROBLEMA, PUOI CHIEDERE AIUTO IN MODO ANONIMO E GRATUITO. CHIAMA L'ASL TO5 AL N. 011 641560 O VIA E-MAIL ALL'INDIRIZZO [sertmoncalieri@aslto5.piemonte.it](mailto:sertmoncalieri@aslto5.piemonte.it)".* Inoltre il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.

10. Tutti i titolari degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art.86 del TULPS sono obbligati a rispettare gli orari fissati dal presente regolamento.

nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

6. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, degli esercizi commerciali e pubblici, ivi comprese le gallerie dei centri commerciali.

7. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richi amino il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini simili ingannevoli.

8. Gli esercenti che detengono apparecchi automatici da intrattenimento previsti dall'art. 110 del TULPS hanno l'obbligo di esporre all'interno dei locali, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti.

9. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro hanno, altresì, l'obbligo di apporre a proprie spese, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, **il materiale reso disponibile dall'ASL ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art.4 della Legge regionale n.9/2016** e un cartello che indichi la pericolosità di assuefazione e abuso e riferimenti utili ai servizi di pubblica utilità nella lotta contro le dipendenze patologiche dal gioco, con l'uso di materiale che ne garantisca la durata nel tempo e l'inalterabilità – che riporti la seguente dicitura: *"IL GIOCO PER QUALCUNO PUO' SMETTERE DI ESSERE SOLO UN DIVERTIMENTO. SE IL GIOCO STA DIVENTANDO UN PROBLEMA, PUOI CHIEDERE AIUTO IN MODO ANONIMO E GRATUITO. CHIAMA L'ASL TO5 AL N. 011 641560 O VIA E-MAIL ALL'INDIRIZZO [sertmoncalieri@aslto5.piemonte.it](mailto:sertmoncalieri@aslto5.piemonte.it)".* Inoltre il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.

10. Tutti i titolari degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art.86 del TULPS sono obbligati a rispettare gli orari fissati dal presente regolamento.

**11. I gestori e il personale nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento obbligatori di cui all'art.3 comma 1 lettera b) della Legge regionale n.9/2016.**

**12. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'art.110, commi 6 e 7 del TULPS non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.**

**13. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa**

	<p>all'apertura o all'esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse o all'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico.</p> <p>14. E' vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c bis) del TULPS.</p>
<b>CAPO II – SALE GIOCHI</b>	<b>CAPO II – SALE GIOCHI</b>
<p><b>ART. 6 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI</b></p> <p>1. L'apertura di nuove sale giochi, l'ampliamento e il trasferimento di sede di quelle esistenti avvengono nel rispetto dei seguenti requisiti:</p> <p>a) non è consentita in locali che si trovino a una distanza fino mt. 500 da: scuole di ogni ordine e grado, case per studenti, convitti, collegi, luoghi di culto, ospedali, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, postazioni Bancomat o ingressi a sportelli bancari/postali, esercizi che acquistino oro e preziosi usati e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili con un margine di tolleranza non superiore al 3%;</p> <p>b) le sale giochi devono disporre di parcheggi a servizio della clientela in misura pari a mq.1,5 per ogni mq di superficie utile (così come definita all'articolo 3), qualora quest'ultima risulti superiore a mq.250; tali parcheggi devono essere individuati su area privata ed essere destinati a tutti i clienti della sala giochi, risultando collocati e organizzati in modo tale da essere accessibili liberamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere operanti solo nelle ore e nei giorni in cui l'attività di pertinenza è chiusa; i parcheggi sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza, ma possono essere altresì collocati anche in altre area o unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a cento metri lineari, purché collegata alla sala giochi con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche; i parcheggi per la sosta di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni; in caso di ampliamento della superficie dell'attività esistente la dotazione a parcheggio di cortesia di cui sopra va determinata solo sulla parte incrementale;</p> <p>c) è vietata l'apertura di nuove sale giochi nell'ambito cittadino rientrante nei centri storici</p>	<p><b>ART. 6 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI</b></p> <p>1. L'apertura di nuove sale giochi, l'ampliamento e il trasferimento di sede di quelle esistenti avvengono nel rispetto dei seguenti requisiti:</p> <p>a) non è consentita in locali che si trovino a una distanza fino mt. 500 da: <b>istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori</b>, case per studenti, convitti, collegi, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, <b>istituti di credito e sportelli Bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie</b> e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili;</p> <p>b) le sale giochi devono disporre di parcheggi a servizio della clientela in misura pari a mq.1,5 per ogni mq di superficie utile (così come definita all'articolo 3), qualora quest'ultima risulti superiore a mq.250; tali parcheggi devono essere individuati su area privata ed essere destinati a tutti i clienti della sala giochi, risultando collocati e organizzati in modo tale da essere accessibili liberamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere operanti solo nelle ore e nei giorni in cui l'attività di pertinenza è chiusa; i parcheggi sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza, ma possono essere altresì collocati anche in altre area o unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a cento metri lineari, purché collegata alla sala giochi con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche; i parcheggi per la sosta di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza</p>

del Comune di Moncalieri, così come individuati dal vigente piano strumento urbanistico (Moncalieri e Revigliasco);

- d) i locali devono essere esenti da barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio da parte dei disabili in ottemperanza alla vigente normativa in materia;
- e) i locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie minima dedicata al gioco minima di mq 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi), dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per disabili. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile;
- f) i locali devono essere di altezza non inferiore a m 2,70, con rapporto illuminante non inferiore a 1/8;
- g) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all'attività di sala giochi ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge regionale 29/12/2006 n. 38 può essere condotta entro limiti di superficie non superiori al 25% del totale dei locali della sala giochi (tale superficie adibita a somministrazione deve essere evidenziata in apposito elaborato grafico/progettuale allegato alla SCIA) e non può avere accesso dalla pubblica via separato da quello della sala giochi e l'accesso non deve affacciarsi direttamente sull'area di somministrazione; la predetta attività di somministrazione non può svolgersi in orari di chiusura della sala giochi;
- h) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta congiuntamente alla sala giochi non può avvalersi di dehors esterni all'esercizio;
- i) i locali devono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per i centri commerciali di cui alla Deliberazione di Consiglio regionale 563-13414/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
- j) non è consentito l'insediamento di sale gioco al piano terra di edifici residenziali qualora ai piani superiori siano previste destinazioni abitative;
- k) non è consentito l'insediamento di sale gioco in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n.42/2004);
- l) nei locali delle sale gioco devono essere rispettate le normative in materia di fumo, ivi compresa l'eventuale conduzione al tetto dell'aria estratta dai locali;
- m) dovranno essere rispettati i limiti di esposizione al rumore, immissione ed emissione acustica ed i limiti di rumorosità, previsti dalle vigenti disposizioni normative.

2. Sono fatte salve eventuali diverse distanze da quelle fissate nel comma 1, che dovessero essere fissate da normative regionali o nazionali approvate successivamente al presente regolamento.

sovrapposizioni; in caso di ampliamento della superficie dell'attività esistente la dotazione a parcheggio di cortesia di cui sopra va determinata solo sulla parte incrementale;

- c) è vietata l'apertura di nuove sale giochi nell'ambito cittadino rientrante nei centri storici del Comune di Moncalieri, così come individuati dal vigente piano strumento urbanistico (Moncalieri e Revigliasco);
- d) i locali devono essere esenti da barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio da parte dei disabili in ottemperanza alla vigente normativa in materia;
- e) i locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie minima dedicata al gioco minima di mq 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi), dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per disabili. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile;
- f) i i locali devono essere di altezza non inferiore a m 2,70, con rapporto illuminante non inferiore a 1/8;
- g) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all'attività di sala giochi ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge regionale 29/12/2006 n. 38 può essere condotta entro limiti di superficie non superiori al 25% del totale dei locali della sala giochi (tale superficie adibita a somministrazione deve essere evidenziata in apposito elaborato grafico/progettuale allegato alla SCIA) e non può avere accesso dalla pubblica via separato da quello della sala giochi e l'accesso non deve affacciarsi direttamente sull'area di somministrazione; la predetta attività di somministrazione non può svolgersi in orari di chiusura della sala giochi;
- h) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta congiuntamente alla sala giochi non può avvalersi di dehors esterni all'esercizio;
- i) i locali devono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per i centri commerciali di cui alla Deliberazione di Consiglio regionale 563-13414/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
- j) non è consentito l'insediamento di sale gioco al piano terra di edifici residenziali qualora ai piani superiori siano previste destinazioni abitative;
- k) non è consentito l'insediamento di sale gioco in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n.42/2004);
- l) nei locali delle sale gioco devono essere rispettate le normative in materia di fumo, ivi compresa l'eventuale conduzione al tetto dell'aria estratta dai locali;
- m) dovranno essere rispettati i limiti di esposizione al rumore, immissione ed emissione acustica ed



<p>3. I requisiti indicati nel presente articolo devono essere asseverati da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato.</p> <p>4. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, sono fatti salvi tutti i requisiti previsti dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni di sale giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi (ai sensi del D.M. 17/12/1982 n. 564, modificato dal D.M. 05/08/1994 n. 534) ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.</p>	<p>i limiti di rumorosità, previsti dalle vigenti disposizioni normative.</p> <p>2. Sono fatte salve eventuali diverse distanze da quelle fissate nel comma 1, che dovessero essere fissate da normative regionali o nazionali approvate successivamente al presente regolamento.</p> <p>3. I requisiti indicati nel presente articolo devono essere asseverati da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato.</p> <p>4. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, sono fatti salvi tutti i requisiti previsti dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni di sale giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi (ai sensi del D.M. 17/12/1982 n. 564, modificato dal D.M. 05/08/1994 n. 534) ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.</p>
<p><b>ART. 7 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI</b></p> <p>1. L'apertura, l'ampliamento, e il trasferimento di sede delle sale giochi, così come definite dall'articolo 3 del presente Regolamento, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare tramite il portale telematico dello Sportello Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al primo comma deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dati anagrafici del richiedente;</li> <li>b) dati dell'impresa;</li> <li>c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento all'insegna di esercizio, alla superficie utile, alla superficie destinata ai giochi ed alla superficie destinata a parcheggio a servizio dell'attività;</li> <li>d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti;</li> <li>e) dichiarazioni e documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria ed al possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 5 comma 1;</li> <li>f) planimetria 1:100 e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, delle aree separate specificamente dedicate ai giochi consentiti a soggetti minori infradiciottenni, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti, del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi; da tale planimetria dovranno essere inoltre deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;</li> <li>g) dichiarazione di conformità alla normativa antincendio di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni e integrazioni (Allegato I, punto 65) o attestazione dell'apposita SCIA antincendio, quando prescritta;</li> </ul>	<p><b>ART. 7 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI</b></p> <p>1. L'apertura, l'ampliamento, e il trasferimento di sede delle sale giochi, così come definite dall'articolo 3 del presente Regolamento, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare tramite il portale telematico dello Sportello Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al primo comma deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dati anagrafici del richiedente;</li> <li>b) dati dell'impresa;</li> <li>c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento all'insegna di esercizio, alla superficie utile, alla superficie destinata ai giochi ed alla superficie destinata a parcheggio a servizio dell'attività;</li> <li>d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti e <u>dell'avvenuta partecipazione al corso di formazione obbligatoria da parte dei gestori e del personale nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e degli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS di cui all'art.3 comma 1 lettera b) della Legge regionale n.9/2016;</u></li> <li>e) dichiarazioni e documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria ed al possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 5 comma 1;</li> <li>f) planimetria 1:100 e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, delle aree separate specificamente dedicate ai giochi consentiti a soggetti minori infradiciottenni, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti, del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione</li> </ul>

<p>h) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ove prevista nei casi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di non superamento dei limiti di emissione;</p> <p>i) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;</p> <p>j) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente.</p> <p>3. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a preventiva segnalazione di inizio attività (SCIA), da effettuarsi al competente Ufficio comunale, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e circa il titolo di trasferimento della medesima attività. Le modifiche non previste dal precedente comma e dalla prima parte del presente comma e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.</p> <p>4. Le variazioni inerenti i giochi leciti installati nelle sale giochi sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare tramite il portale telematico dello Sportello Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>5. Le cessazioni definitive e le sospensioni delle attività sono invece soggette a comunicazione da effettuarsi al competente ufficio comunale.</p>	<p>incendi; da tale planimetria dovranno essere inoltre deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;</p> <p>g) dichiarazione di conformità alla normativa antincendio di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni e integrazioni (Allegato I, punto 65) o attestazione dell'apposita SCIA antincendio, quando prescritta;</p> <p>h) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ove prevista nei casi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di non superamento dei limiti di emissione;</p> <p>i) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;</p> <p>j) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente.</p> <p>3. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a preventiva segnalazione di inizio attività (SCIA), da effettuarsi al competente Ufficio comunale, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e <b>di formazione obbligatoria</b> e circa il titolo di trasferimento della medesima attività. Le modifiche non previste dal precedente comma e dalla prima parte del presente comma e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.</p> <p>4. Le variazioni inerenti i giochi leciti installati nelle sale giochi sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare tramite il portale telematico dello Sportello Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>5. Le cessazioni definitive e le sospensioni delle attività sono invece soggette a comunicazione da effettuarsi al competente ufficio comunale.</p>
<p><b>ART. 8 - ORARI DI APERTURA</b></p> <p>1. L'orario di apertura delle sale giochi è stabilito dall'esercente entro i limiti compresi tra le h. 10.00 e le h. 2.00 con l'osservanza della prescrizione contenuta al comma 2.</p> <p>2. Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 lettera a), del Testo Unico di Pubblica Sicurezza possono essere messi in esercizio tra le h. 12.00 e le h. 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.</p> <p>3. Il titolare dell'attività di sala giochi deve comunicare al competente ufficio comunale l'orario adottato e le eventuali variazioni e deve rendere noto al pubblico l'orario adottato mediante esposizione di un cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.</p> <p>4. Gli orari di apertura e chiusura di cui al comma 1, i quali sono da intendersi quali indirizzi per la successiva adozione dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, potranno essere ridotti con</p>	<p><b>ART. 8 - ORARI DI APERTURA</b> (Articolo non soggetto a modifiche)</p>



<p>ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.</p> <p><b>CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.</b></p> <p><b>ART. 9 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI</b></p> <p>1. Al fine di consentire una piena conoscenza di quanto e dove installato sul territorio comunale, gli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del TULPS che intendono installare apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 TULPS successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento devono fare apposita comunicazione al competente ufficio comunale, dichiarando contestualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il numero di apparecchi da trattenimento installato, suddiviso tra tipologie rientranti nel comma 6 e nel comma 7;</li> <li>b) che il numero di apparecchi da intrattenimento installati non supera il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, tenendo presente che per i pubblici esercizi di somministrazione a superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio;</li> <li>c) la conoscenza delle prescrizioni di esercizio fissate all'art.5 del presente Regolamento e il loro rispetto in particolare con riferimento agli obblighi di differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del TULPS e di collocare i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;</li> <li>d) il rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo asseverata da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato</li> </ul> <p>2. Nel caso di esercizi già in possesso di autorizzazione di cui all'art.86 TULPS l'installazione di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 comma 6 lettera a) TULPS non è possibile in locali si trovino a una distanza fino mt. 500 da rispetto a: scuole di ogni ordine e grado; case per studenti, convitti, collegi, luoghi di culto, ospedali, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, postazioni Bancomat o ingressi a sportelli bancari/postali, esercizi che acquistino oro e preziosi usati e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili con un margine di tolleranza non superiore al 3%. Tale divieto di installazione è da considerarsi prescrizione d'esercizio, imposta nell'interesse pubblico, per le attività, diverse dalle sale gioco, da considerarsi autorizzate ai sensi dall'art.86 TULPS.</p>	<p><b>CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.</b></p> <p><b>ART. 9 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI</b></p> <p>1. Al fine di consentire una piena conoscenza di quanto e dove installato sul territorio comunale, gli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del TULPS che intendono installare apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 TULPS successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento devono fare apposita comunicazione al competente ufficio comunale, dichiarando contestualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il numero di apparecchi da trattenimento installato, suddiviso tra tipologie rientranti nel comma 6 e nel comma 7;</li> <li>b) che il numero di apparecchi da intrattenimento installati non supera il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, tenendo presente che per i pubblici esercizi di somministrazione a superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio;</li> <li>c) la conoscenza delle prescrizioni di esercizio fissate all'art.5 del presente Regolamento e il loro rispetto in particolare con riferimento agli obblighi <b>di formazione previsti dall'art.3 comma 1 lettera b) della Legge regionale n.9/2016</b>, di differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del TULPS e di collocare i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;</li> <li>d) il rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo asseverata da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato</li> </ul> <p>2. Nel caso di esercizi già in possesso di autorizzazione di cui all'art.86 TULPS l'installazione di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 comma 6 lettera a) TULPS non è possibile in locali si trovino a una distanza fino mt. 500 da rispetto a: <b>istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori</b>, case per studenti, convitti, collegi, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, <b>istituti di credito e sportelli Bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie</b> e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle</p>
---	--

	strutture definite come punti sensibili. Tale divieto di installazione è da considerarsi prescrizione d'esercizio, imposta nell'interesse pubblico, per le attività, diverse dalle sale gioco, da considerarsi autorizzate ai sensi dall'art.86 TULPS.
<b>ART. 10 - ORARI</b> 1. L'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 lettera a) dell'art. 110 del TULPS in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 86 dello stesso testo di legge, è consentito tra le 12.00 e l'orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le h. 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati. 2. Gli orari di cui al comma 1, i quali sono da intendersi quali indirizzi per la successiva adozione dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, potranno essere ridotti con ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.	<b>ART. 10 - ORARI</b> (Articolo non soggetto a modifiche)
<b>CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI</b>	<b>CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI</b>
<b>ART. 11 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO</b> 1. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali così come definiti all'articolo 3 del presente Regolamento previa presentazione tramite il portale telematico dello Sportello Unico di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 7/8/1990 nr. 241 utilizzando apposita modulistica e a condizione che: a) solo nel caso di installazione di congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 lett.a), l'esercizio sia a una distanza non inferiore a mt. 500 rispetto a: scuole di ogni ordine e grado, case per studenti, convitti, collegi, luoghi di culto, ospedali, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, postazioni Bancomat o ingressi a sportelli bancari/postali, esercizi che acquistino oro e preziosi usati e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili con un margine di tolleranza non superiore al 3%; b) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la superficie da considerare è esclusivamente la superficie interna dell'esercizio. 2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al precedente comma deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni: a) dati anagrafici del richiedente; b) dati dell'impresa; c) dati descrittivi del locale con particolare	<b>ART. 11 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO</b> 1. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali così come definiti all'articolo 3 del presente Regolamento previa presentazione tramite il portale telematico dello Sportello Unico di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 7/8/1990 nr. 241 utilizzando apposita modulistica e a condizione che: a) solo nel caso di installazione di congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 lett.a), l'esercizio sia a una distanza non inferiore a mt. 500 rispetto a: <u>istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori</u> , case per studenti, convitti, collegi, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, <u>istituti di credito e sportelli Bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie</u> e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili; b) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la superficie da considerare è esclusivamente la superficie interna dell'esercizio. 2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al precedente comma deve essere corredata dai



<p>riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi con indicazione di numero e tipologia dei medesimi;</p> <p>d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti;</p> <p>e) dichiarazioni e documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a e b del precedente comma;</p> <p>f) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ove prevista nei casi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di non superamento dei limiti di emissione;</p> <p>g) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;</p> <p>h) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente;</p> <p>i) dichiarazione circa i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio.</p>	<p>seguenti dati e dichiarazioni:</p> <p>a) dati anagrafici del richiedente;</p> <p>b) dati dell'impresa;</p> <p>c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi con indicazione di numero e tipologia dei medesimi;</p> <p>d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti <b>e dell'avvenuta partecipazione al corso di formazione obbligatoria degli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS di cui all'art.3 comma 1 lettera b) della Legge regionale n.9/2016;</b></p> <p>e) dichiarazioni e documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a e b del precedente comma;</p> <p>f) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ove prevista nei casi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di non superamento dei limiti di emissione;</p> <p>g) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;</p> <p>h) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente;</p> <p>i) dichiarazione circa i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio.</p>
<p><b>ART. 12 - ORARI</b></p> <p>1. L'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 lettera a) del TULPS in ogni esercizio, è consentito tra le 12.00 e l'orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le h. 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati.</p> <p>2. Gli orari di cui al comma 1, i quali sono da intendersi quali indirizzi per la successiva adozione dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, potranno essere ridotti con ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.</p>	<p><b>ART. 12 - ORARI</b> (Articolo non soggetto a modifiche)</p>
<p><b>CAPO V - DISCIPLINA TRANSITORIA</b></p> <p><b>ART. 13 - DISCIPLINA TRANSITORIA</b></p> <p>1. Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 5.</p>	<p><b>CAPO V - DISCIPLINA TRANSITORIA</b></p> <p><b>ART. 13 - DISCIPLINA TRANSITORIA</b></p> <p>1. <b>Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo 13 commi 1 e 2 della Legge regionale, le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 5 ad eccezione dei commi 11, al quale ci si dovrà attenere non appena saranno resi operativi i corsi di formazione/ aggiornamento obbligatori, 12, al quale bisogna attenersi nei tempi</b></p>



	previsti dal suddetto articolo della Legge regionale n.9/2016, 13 e 14, ai quali bisogna attenersi dall'entrata in vigore della predetta Legge regionale.
<b>CAPO VI - SANZIONI</b>	<b>CAPO VI - SANZIONI</b>
<b>ART. 14 - SANZIONI</b> 1. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, fatto salvo quanto stabilito comma successivo, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art 7/bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 nr. 267 (Testo Unico Enti locali). 2. L'Amministrazione si riserva, in applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1981 n. 689 e seguenti modifiche e integrazioni, di approvare, con provvedimento della Giunta Comunale, un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali stabiliti dal citato articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.	<b>ART. 14 - SANZIONI</b> 1. Il mancato rispetto delle distanze minime da luoghi sensibili previste per l'installazione di apparecchi da gioco previste agli articoli 6, 9 e 11 del presente regolamento, fatti salvi i termini per l'adeguamento da parte delle attività già esistenti alla data del 20/05/2016 previsti dall'articolo 13 della Legge regionale n.9/2016, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 11 comma 1 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015. 2. Il mancato rispetto del divieto di oscuramento delle vetrine di cui all'articolo 5 comma 12 del presente Regolamento, fatti salvi i termini per l'adeguamento da parte delle attività già esistenti alla data del 20/05/2016 previsti dall'articolo 13 della Legge regionale n.9/2016, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 11 comma 1 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015. 3. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco previste agli articoli 8, 10 e 12 del presente regolamento è soggetto alla sanzione stabilita dall'articolo 11 comma 2 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015. 4. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui all'articolo 5 comma 13 del presente regolamento è soggetto alla sanzione stabilita dall'articolo 11 comma 3 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 ad € 5.000,00, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015. 5. Il mancato rispetto del divieto di cui all'articolo 5 comma 14 del presente regolamento è soggetto alla sanzione stabilita dall'articolo 11 comma 4 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco utilizzato da minori, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015. 6. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 11 della Legge regionale n.9/2016, ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo il Comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione.

amministrativa pecuniaria.

7. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all'articolo 5, comma 11, del presente regolamento il Comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione prevista dall'articolo 11 comma 5 ossia la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110 del TULPS e da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.

8. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 11 della Legge regionale n.9/2016, In caso di inosservanza della diffida di cui al comma precedente, il Comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.

9. Le altre violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, fatto salvo quanto stabilito comma successivo, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art 7/bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 nr. 267 (Testo Unico Enti locali).

10. L'Amministrazione si riserva, in applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1981 n. 689 e seguenti modifiche e integrazioni, di approvare, con provvedimento della Giunta Comunale, un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali stabiliti dal citato articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.



CITTA' DI MONCALIERI  
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE GIOCHI E SUGLI APPARECCHI DA  
INTRATTENIMENTO O DA GIOCO

## **INDICE GENERALE**

### **CAPO I - NORME GENERALI**

ART.1 - PRINCIPI GENERALI

ART.2 - OGGETTO

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 4 - DEFINIZIONI

ART. 5 - PRESCRIZIONI COMUNI D'ESERCIZIO

### **CAPO II - SALE GIOCHI**

ART. 6 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI

ART. 7 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 8 - ORARI DI APERTURA

### **CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.**

ART. 9 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 10 - ORARI

### **CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI**

ART. 11 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

ART. 12 - ORARI

### **CAPO V - DISCIPLINA TRANSITORIA**

ART. 13 - DISCIPLINA TRANSITORIA

### **CAPO VI - SANZIONI**

ART. 14 - SANZIONI

## **CAPO I** **NORME GENERALI**

### **ART.1 - PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) tutela delle categorie c.d. "deboli" e dei soggetti c.d. "vulnerabili", prevenzione dalle forme di gioco c.d. "compulsivo", "problematico" e "patologico" ponendo un argine alla disponibilità illimitata, o quasi delle offerte da gioco, anche e soprattutto per quanto riguarda l'orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all'alcolismo, all'isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai ceti più disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o allo studio;
- b) contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco;
- c) promozione del gioco con vincite in denaro responsabile;
- d) salvaguardia del centro storico di Moncalieri;
- e) tutela del contesto e dell'ambiente urbano, della viabilità e della quiete pubblica, nonché dei vincoli di destinazione urbanistica e delle aree che ospitano le attività di gioco;
- f) libertà di accesso al mercato nel rispetto del criterio dell'utilità sociale di cui all'art.41 della Costituzione;
- g) semplificazione procedimentale e de-certificazione, mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445 e successive modificazioni e integrazioni, e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della Legge 7/08/1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni.

### **ART.2 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) le modalità per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi"), nonché per la loro gestione;
- b) le modalità per l'installazione, la gestione e l'uso di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art.110 del Regio Decreto 18/06/1931, n.773 (TULPS) da collocare negli esercizi per i quali occorre il rilascio di licenze/autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti ai sensi dell'art.86, commi 1 e ultimo comma lettera c), del TULPS.

2. le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai titolari di autorizzazioni non comunali, discendenti da concessioni per il gioco rilasciate dalle competenti Autorità sovracomunali.

### **ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento sono sottoposte alla disciplina del TULPS e del relativo Regolamento di Esecuzione (approvato con Regio Decreto 06/05/1940, n. 635), e di tutte le altre norme disciplinanti la materia, alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, tra le altre in particolare la normativa complementare in materia di gioco lecito in tema di contingentamento (Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003, Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007, decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/07/2011) e la Legge Regionale n.9 del 2/05/2016 recante "Norme per la prevenzione e il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo patologico".

### **ART. 4 - DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, di seguito definita *sala giochi*, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

b) *giochi leciti*:

1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);

2) gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, ruspe, ecc.);
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del TULPS (c.d. new slot): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del TULPS (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del TULPS: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del TULPS: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c bis) del TULPS: gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c ter) del TULPS: gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;

- c) *apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo*: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS;
- d) *giochi a distanza*: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;
- e) *esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS*:
- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
  - ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
  - stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
  - alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
  - circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04/04/2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
  - agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito dalla L. 04/08/006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);
  - sale destinate al gioco del Bingo, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31/01/2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);
- f) *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- g) *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;
- h) *esercizi commerciali*: esercizi commerciali o pubblici -diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma dell'articolo 86 TULPS o di cui all'articolo 88- ovvero altre aree aperte al pubblico o circoli privati in cui non si effettua somministrazione di alimenti e/o bevande, per i quali l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all' articolo 110, commi 6 e 7 avviene ai sensi dell'ultimo comma lettera c) articolo 86 TULPS;
- i) *area di vendita degli esercizi commerciali*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla vendita/attività, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
- j) *area separata*: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- k) *tabella dei giochi proibiti*: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;
- l) *tariffa del biliardo*: il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori;
- m) *superficie utile*: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico.



**ART. 5 - PRESCRIZIONI COMUNI D'ESERCIZIO**

1. In tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art.86 del TULPS e nei casi previsti dal Decreto Direttoriale 27/10/2003, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da trattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS.
2. Gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 TULPS, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
3. Gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 TULPS non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto e nei locali di proprietà del Comune, anche se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati;
4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.
5. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.
6. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, degli esercizi commerciali e pubblici, ivi comprese le gallerie dei centri commerciali.
7. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini simili ingannevoli.
8. Gli esercenti che detengono apparecchi automatici da intrattenimento previsti dall'art. 110 del TULPS hanno l'obbligo di esporre all'interno dei locali, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti.
9. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro hanno, altresì, l'obbligo di apporre a proprie spese, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, il materiale reso disponibile dall'ASL ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art.4 della Legge regionale n.9/2016 e un cartello che indichi la pericolosità di assuefazione e abuso e riferimenti utili ai servizi di pubblica utilità nella lotta contro le dipendenze patologiche dal gioco, con l'uso di materiale che ne garantisca la durata nel tempo e l'inalterabilità – che riporti la seguente dicitura: *"IL GIOCO PER QUALCUNO PUO' SMETTERE DI ESSERE SOLO UN DIVERTIMENTO. SE IL GIOCO STA DIVENTANDO UN PROBLEMA, PUOI CHIEDERE AIUTO IN MODO ANONIMO E GRATUITO. CHIAMA L'ASL TO5 AL N. 011 641560 O VIA E-MAIL ALL'INDIRIZZO [sertmoncalieri@aslto5.piemonte.it](mailto:sertmoncalieri@aslto5.piemonte.it)".* Inoltre il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.
10. Tutti i titolari degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art.86 del TULPS sono obbligati a rispettare gli orari fissati dal presente regolamento.



11. I gestori e il personale nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento obbligatori di cui all'art.3 comma 1 lettera b) della Legge regionale n.9/2016.

12. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'art.110, commi 6 e 7 del TULPS non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.

13. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse o all'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico.

14. E' vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c bis) del TULPS.

## **CAPO II** **SALE GIOCHI**

### **ART. 6 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI**

1. L'apertura di nuove sale giochi, l'ampliamento e il trasferimento di sede di quelle esistenti avvengono nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) non è consentita in locali che si trovino a una distanza fino mt. 500 da: istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, case per studenti, convitti, collegi, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, istituti di credito e sportelli Bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili;
- b) le sale giochi devono disporre di parcheggi a servizio della clientela in misura pari a mq.1,5 per ogni mq di superficie utile (così come definita all'articolo 3), qualora quest'ultima risulti superiore a mq.250; tali parcheggi devono essere individuati su area privata ed essere destinati a tutti i clienti della sala giochi, risultando collocati e organizzati in modo tale da essere accessibili liberamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere operanti solo nelle ore e nei giorni in cui l'attività di pertinenza è chiusa; i parcheggi sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza, ma possono essere altresì collocati anche in altre area o unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a cento metri lineari, purché collegata alla sala giochi con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche; i parcheggi per la sosta di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni; in caso di ampliamento della superficie dell'attività esistente la dotazione a parcheggio di cortesia di cui sopra va determinata solo sulla parte incrementale;
- c) è vietata l'apertura di nuove sale giochi nell'ambito cittadino rientrante nei centri storici del Comune di Moncalieri, così come individuati dal vigente piano strumento urbanistico (Moncalieri e Revigliasco);

- d) i locali devono essere esenti da barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio da parte dei disabili in ottemperanza alla vigente normativa in materia;
  - e) i locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie minima dedicata al gioco minima di mq 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi), dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per disabili. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile;
  - f) i locali devono essere di altezza non inferiore a m 2,70, con rapporto illuminante non inferiore a 1/8;
  - g) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all'attività di sala giochi ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge regionale 29/12/2006 n. 38 può essere condotta entro limiti di superficie non superiori al 25% del totale dei locali della sala giochi (tale superficie adibita a somministrazione deve essere evidenziata in apposito elaborato grafico/progettuale allegato alla SCIA) e non può avere accesso dalla pubblica via separato da quello della sala giochi e l'accesso non deve affacciarsi direttamente sull'area di somministrazione; la predetta attività di somministrazione non può svolgersi in orari di chiusura della sala giochi;
  - h) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta congiuntamente alla sala giochi non può avvalersi di dehors esterni all'esercizio;
  - i) i locali devono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per i centri commerciali di cui alla Deliberazione di Consiglio regionale 563-13414/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
  - j) non è consentito l'insediamento di sale gioco al piano terra di edifici residenziali qualora ai piani superiori siano previste destinazioni abitative;
  - k) non è consentito l'insediamento di sale gioco in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n.42/2004);
  - l) nei locali delle sale gioco devono essere rispettate le normative in materia di fumo, ivi compresa l'eventuale conduzione al tetto dell'aria estratta dai locali;
  - m) dovranno essere rispettati i limiti di esposizione al rumore, immissione ed emissione acustica ed i limiti di rumorosità, previsti dalle vigenti disposizioni normative.
2. Sono fatte salve eventuali diverse distanze da quelle fissate nel comma 1, che dovessero essere fissate da normative regionali o nazionali approvate successivamente al presente regolamento.
3. I requisiti indicati nel presente articolo devono essere asseverati da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato.
4. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, sono fatti salvi tutti i requisiti previsti dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni di sale giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi (ai sensi del D.M. 17/12/1982 n. 564, modificato dal D.M. 05/08/1994 n. 534) ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

#### **ART. 7 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. L'apertura, l'ampliamento, e il trasferimento di sede delle sale giochi, così come definite dall'articolo 3 del presente Regolamento, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare tramite il portale telematico dello Sportello Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al primo comma deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

- a) dati anagrafici del richiedente;
  - b) dati dell'impresa;
  - c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento all'insegna di esercizio, alla superficie utile, alla superficie destinata ai giochi ed alla superficie destinata a parcheggio a servizio dell'attività;
  - d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti e dell'avvenuta partecipazione al corso di formazione obbligatoria da parte dei gestori e del personale nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e degli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS di cui all'art.3 comma 1 lettera b) della Legge regionale n.9/2016;
  - e) dichiarazioni e documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria ed al possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 5 comma 1;
  - f) planimetria 1:100 e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, delle aree separate specificamente dedicate ai giochi consentiti a soggetti minori infradiciottenni, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti, del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi; da tale planimetria dovranno essere inoltre deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;
  - g) dichiarazione di conformità alla normativa antincendio di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni e integrazioni (Allegato I, punto 65) o attestazione dell'apposita SCIA antincendio, quando prescritta;
  - h) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ove prevista nei casi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di non superamento dei limiti di emissione;
  - i) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;
  - j) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente.
3. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a preventiva segnalazione di inizio attività (SCIA), da effettuarsi al competente Ufficio comunale, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e di formazione obbligatoria e circa il titolo di trasferimento della medesima attività. Le modifiche non previste dal precedente comma e dalla prima parte del presente comma e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
4. Le variazioni inerenti i giochi leciti installati nelle sale giochi sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare tramite il portale telematico dello Sportello Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le cessazioni definitive e le sospensioni delle attività sono invece soggette a comunicazione da effettuarsi al competente ufficio comunale.

#### **ART. 8 - ORARI DI APERTURA**

- 1. L'orario di apertura delle sale giochi è stabilito dall'esercente entro i limiti compresi tra le h. 10.00 e le h. 2.00 con l'osservanza della prescrizione contenuta al comma 2.
- 2. Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 lettera a), del Testo Unico di Pubblica Sicurezza possono essere messi in esercizio tra le h. 12.00 e le h. 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.

3. Il titolare dell'attività di sala giochi deve comunicare al competente ufficio comunale l'orario adottato e le eventuali variazioni e deve rendere noto al pubblico l'orario adottato mediante esposizione di un cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.
4. Gli orari di apertura e chiusura di cui al comma 1, i quali sono da intendersi quali indirizzi per la successiva adozione dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, potranno essere ridotti con ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.

### **CAPO III**

#### **INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.**

##### **ART. 9 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. Al fine di consentire una piena conoscenza di quanto e dove installato sul territorio comunale, gli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del TULPS che intendono installare apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 TULPS successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento devono fare apposita comunicazione al competente ufficio comunale, dichiarando contestualmente:

- a) il numero di apparecchi da trattenimento installato, suddiviso tra tipologie rientranti nel comma 6 e nel comma 7;
- b) che il numero di apparecchi da intrattenimento installati non supera il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, tenendo presente che per i pubblici esercizi di somministrazione a superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio;
- c) la conoscenza delle prescrizioni di esercizio fissate all'art.5 del presente Regolamento e il loro rispetto in particolare con riferimento agli obblighi di formazione previsti dall'art.3 comma 1 lettera b) della Legge regionale n.9/2016, di differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del TULPS e di collocare i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- d) il rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo asseverata da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato

2. Nel caso di esercizi già in possesso di autorizzazione di cui all'art.86 TULPS l'installazione di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 comma 6 lettera a) TULPS non è possibile in locali si trovino a una distanza fino mt. 500 da rispetto a: istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, case per studenti, convitti, collegi, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, istituti di credito e sportelli Bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili. Tale divieto di installazione è da considerarsi prescrizione d'esercizio, imposta nell'interesse pubblico, per le attività, diverse dalle sale gioco, da considerarsi autorizzate ai sensi dall'art.86 TULPS.

##### **ART. 10 - ORARI**

1. L'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 lettera a) dell'art. 110 del TULPS in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 86 dello stesso testo di legge, è consentito tra le 12.00 e

l'orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le h. 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati.

2. Gli orari di cui al comma 1, i quali sono da intendersi quali indirizzi per la successiva adozione dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, potranno essere ridotti con ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.

#### **CAPO IV** **ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI**

##### **ART. 11 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO**

1. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali così come definiti all'articolo 3 del presente Regolamento previa presentazione tramite il portale telematico dello Sportello Unico di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 7/8/1990 nr. 241 utilizzando apposita modulistica e a condizione che:

- a) solo nel caso di installazione di congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 lett.a), l'esercizio sia a una distanza non inferiore a mt. 500 rispetto a: istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, case per studenti, convitti, collegi, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, istituti di credito e sportelli Bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili;
- b) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la superficie da considerare è esclusivamente la superficie interna dell'esercizio.

2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al precedente comma deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa;
- c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi con indicazione di numero e tipologia dei medesimi;
- d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti e dell'avvenuta partecipazione al corso di formazione obbligatoria degli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS di cui all'art.3 comma 1 lettera b) della Legge regionale n.9/2016;
- e) dichiarazioni e documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a e b del precedente comma;
- f) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ove prevista nei casi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di non superamento dei limiti di emissione;
- g) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;

- h) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente;
- i) dichiarazione circa i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio.

**ART. 12 - ORARI**

1. L'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 lettera a) del TULPS in ogni esercizio, è consentito tra le 12.00 e l'orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le h. 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati.
2. Gli orari di cui al comma 1, i quali sono da intendersi quali indirizzi per la successiva adozione dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, potranno essere ridotti con ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.

**CAPO V  
DISCIPLINA TRANSITORIA**

**ART. 13 - DISCIPLINA TRANSITORIA**

1. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo 13 commi 1 e 2 della Legge regionale, le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 5 ad eccezione dei commi 11, al quale ci si dovrà attenere non appena saranno resi operativi i corsi di formazione/ aggiornamento obbligatori, 12, al quale bisogna attenersi nei tempi previsti dal suddetto articolo della Legge regionale n.9/2016, 13 e 14, ai quali bisogna attenersi dall'entrata in vigore della predetta Legge regionale.

**CAPO VI  
SANZIONI**

**ART. 14 - SANZIONI**

1. Il mancato rispetto delle distanze minime da luoghi sensibili previste per l'installazione di apparecchi da gioco previste agli articoli 6, 9 e 11 del presente regolamento, fatti salvi i termini per l'adeguamento da parte delle attività già esistenti alla data del 20/05/2016 previsti dall'articolo 13 della Legge regionale n.9/2016, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 11 comma 1 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.
2. Il mancato rispetto del divieto di oscuramento delle vetrine di cui all'articolo 5 comma 12 del presente Regolamento, fatti salvi i termini per l'adeguamento da parte delle attività già esistenti alla data del 20/05/2016 previsti dall'articolo 13 della Legge regionale n.9/2016, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 11 comma 1 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.
3. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco previste agli articoli 8, 10 e 12 del presente regolamento è soggetto alla sanzione stabilita dall'articolo 11 comma 2 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.

4. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui all'articolo 5 comma 13 del presente regolamento è soggetto alla sanzione stabilita dall'articolo 11 comma 3 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 ad € 5.000,00, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.
5. Il mancato rispetto del divieto di cui all'articolo 5 comma 14 del presente regolamento è soggetto alla sanzione stabilita dall'articolo 11 comma 4 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco utilizzato da minori, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.
6. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 11 della Legge regionale n.9/2016, ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo il Comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
7. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all'articolo 5, comma 11, del presente regolamento il Comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione prevista dall'articolo 11 comma 5 ossia la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110 del TULPS e da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.
8. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 11 della Legge regionale n.9/2016, In caso di inosservanza della diffida di cui al comma precedente, il Comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.
9. Le altre violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, fatto salvo quanto stabilito comma successivo, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art 7/bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 nr. 267 (Testo Unico Enti locali).
10. L'Amministrazione si riserva, in applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1981 n. 689 e seguenti modifiche e integrazioni, di approvare, con provvedimento della Giunta Comunale, un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali stabiliti dal citato articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.



CITTÀ DI MONCALIERI

**IL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

*TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD*

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE GIOCHI E SUGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE LEGGE REGIONALE N.9/2016**

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2045078** del **06/06/2016**  
Data 06/06/2016*

*Il Dirigente del  
SETTORE GESTIONE E SVILUPPO  
DEL TERRITORIO  
PALLA NICOLA*

*(firmato digitalmente)*





CITTÀ DI MONCALIERI

**IL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE**

*TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD*

*Id. Documento: 2052596*

*Fascicolo 2016 10.01.02/000009*

**OGGETTO: COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA - VERIFICA DELL'ACCORDO PREVENTIVO TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL MOVICENTRO - PRESA D'ATTO E INVIO RELAZIONE CONCLUSIVA ALLA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI**

*Rilevanza Contabile: NO*

Su proposta del Presidente della Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia dott. Stefano Zacà.

PREMESSO che:

La Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia - istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 23 giugno 2015 e completata nella sua composizione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 30 giugno 2015 - è stata convocata il 14 aprile 2016 con il seguente ordine del giorno "verifica dell'accordo preventivo tra il Comune di Moncalieri e Rete Ferroviaria Italia S.p.A. per la realizzazione del MOVICentro".

I lavori della Commissione si sono tenuti nel mese di aprile (14), maggio (3, 11, 20, 27) e giugno (9 e 23).

Le fasi più salienti dei lavori della Commissione possono sintetizzarsi nei termini seguenti:

- 1) verifica in sito presso il parcheggio di strada Brandina (11 maggio u.s.) per accertarne lo stato di fatto dal quale è emerso chiaramente che l'area è adibita a stabile insediamento di soggetti non autorizzati e che esistono allacciamenti - si presume abusivi - alla fontanella dell'acqua ed alla centralina dell'illuminazione pubblica;

- 2) incontro presso FerServizi dal quale è risultato che la Società che rappresenta gli interessi del gruppo F.S. interpreta la questione attuale secondo due fasi:
- (i) la prima che tiene conto di un accordo preventivo di dieci anni fa, stipulato da R.F.I. che non operava secondo logiche di valorizzazioni immobiliari e che ora FerServizi, che invece opera secondo tali logiche, è chiamata a far rispettare - rappresentando la proprietà F.S. - intimando al Comune di Moncalieri di riportare lo stato di fatto dell'area concessa dal gruppo F.S. al Comune in diritto di superficie alla sua destinazione originaria di parcheggio con l'adempimento dell'impegno del Comune di Moncalieri a realizzare il sottopasso, il tutto secondo le previsioni dell'accordo preventivo;
  - (ii) la seconda, che desta maggior interesse per FerServizi, è invece il superamento della fase (i) con il rispetto da parte del Comune di Moncalieri dell'impegno ad approvare una variante urbanistica al fine di valorizzare immobili di F.S. a compensazione del valore relativo al diritto di superficie concesso da F.S. al Comune sulle aree oggetto di MOVICentro, formalizzando e disciplinando l'assetto definitivo dei rapporti tra le Parti in una convenzione "definitiva".
- Sempre dall'incontro è emersa la chiara posizione di FerServizi che qualora vi sia l'impossibilità per il Comune di giungere alla fase (ii) ciò comporterà per FerServizi l'onere di chiedere l'osservanza della sola fase (i) con la valorizzazione del diritto di superficie del parcheggio di strada Brandina tenuto conto della sua mancata utilizzazione per occupazione di terzi senza titolo e della mancata realizzazione del sottopasso.
- Il tutto con la conseguenza ulteriore del venir meno del diritto di superficie in capo al Comune di Moncalieri sull'area di parcheggio vicina alla stazione F.S. con la facoltà concreta di FerServizi di mettere a profitto quell'area facendo pagare la sosta agli utenti ferroviari;
- 3) mancata partecipazione del Sindaco alla Commissione (sebbene invitato due volte il 27 maggio e il 9 giugno u.s.) che non ha consentito alla Commissione di comprendere la posizione dell'Amministrazione Comunale rispetto all'osservanza dell'accordo preventivo con F.S. sul MOVICentro e all'attuazione delle due fasi descritte da FerServizi.
- Il Sindaco ha giustificato la sua assenza sulla base di tre ordini di ragioni:
- "(i) la Commissione deve avere ad oggetto atti, attività e non la discrezionalità politica delle scelte adottate dalla Amministrazione Comunale; (ii) la questione oggetto della Commissione deve definirsi nelle sedi della 'politica' e del dibattito politico che sono la conferenza capigruppo, il consiglio comunale, le commissioni consiliari permanenti competenti per materia; (iii) il Sindaco ha già dato risposta nell'ultimo Consiglio Comunale proprio ad una interrogazione vertente sulla questione dibattuta nella presente Commissione";*
- 4) indicazioni dell'avvocato comunale avv. Salvatore Mirabile, udito nella seduta del 9 giugno u.s., che ha specificato l'esistenza di un obbligo di denuncia alla Procura della Corte dei Conti da parte degli Amministratori, ivi compresi i Consiglieri comunali, nel caso di accertamento di un presunto danno erariale in conseguenza della mancata utilizzazione di un'opera pubblica finanziata interamente con denaro pubblico, in conformità a precise disposizioni della magistratura contabile (cfr. circolare Procura Generale presso la Corte dei Conti prot. PG 94343/2007P del 02 agosto 2007);
- 5) predisposizione, nella seduta del 23 giugno u.s., della relazione conclusiva a firma del Presidente della Commissione ove è delineata l'esistenza di un comportamento illecito causa di danno e pregiudizio del patrimonio dell'Amministrazione Comunale di Moncalieri.

CONSIDERATO che, in conformità a precise disposizioni della magistratura contabile (cfr. circolare Procura Generale presso la Corte dei Conti prot. PG 94343/2007P del 2 agosto 2007), esiste un obbligo di denuncia alla Procura della Corte dei Conti da parte degli Amministratori e dei

Consiglieri comunali nel caso di presunto danno erariale in conseguenza, anche, della mancata utilizzazione di un'opera pubblica finanziata interamente con denaro pubblico.

TENUTO conto che il Presidente della Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia sottoscrive la relazione conclusiva datata 23/06/2016 con richiesta di inserimento nel prossimo Consiglio comunale quale presa d'atto ed invio alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'avvio delle iniziative di competenza.

Quanto sopra premesso;

VISTO l'art. 9, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, rubricato "*Proposte di deliberazione*" in base al quale:

*"1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta ai soggetti previsti dalla Legge e dallo Statuto. 2. La Giunta esercita l'iniziativa mediante deliberazione di proposte scritte, corredate dai pareri previsti dalle leggi vigenti. Analogamente le proposte presentate dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio e da Consiglieri comunali devono essere corredate dai medesimi pareri. 3. Gli uffici comunali assicurano ai soggetti cui spetta l'iniziativa delle proposte di deliberazione forme di assistenza tecnica per la redazione delle proposte stesse".*

VISTO l'art. 15, comma 5 del vigente Statuto comunale per il quale *"5. I Consiglieri hanno altresì diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio comunale, presentando proposte di deliberazione [...]"*.

VISTO il D.lgs n.267/2000.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui agli artt.49 e 147-bis del D.l.vo 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;

## **SI PROPONE AFFINCHÈ IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **DELIBERI**

1. di prendere atto della relazione conclusiva dei lavori della Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia a firma del Presidente ed avente ad oggetto la *"Verifica dell'accordo preventivo tra il Comune di Moncalieri e Rete Ferroviaria Italia S.p.A. per la realizzazione del MOVicentro"*, con i relativi allegati;
2. di inviare la relazione di cui al punto 1. alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Torino per l'avvio delle iniziative di competenza;
3. di demandare al Segretario Generale gli adempimenti conseguenti all'attuazione della presente deliberazione.



CITTÀ DI MONCALIERI

**IL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA - VERIFICA DELL'ACCORDO PREVENTIVO TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL MOVICENTRO - PRESA D'ATTO E INVIO RELAZIONE CONCLUSIVA ALLA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 2052596 del 28/06/2016 limitatamente agli aspetti di competenza derivanti dal ruolo delegato di verbalizzante nella Commissione di Controllo e Garanzia sul "Movicentro" e costituiti: a) dal riscontro circa la sostanziale corrispondenza tra la descrizione dei fatti salienti riportati nella narrativa della proposta e l'andamento dei lavori in Commissione nella misura attestata dai relativi verbali; b) dalla correttezza dell'esercizio della potestà deliberativa secondo i relativi canoni statutari e regolamentari senza entrare nel merito del contenuto della relazione di cui il Consiglio Comunale è chiamato a prendere atto; c) dalla presa d'atto della volontà di inviare la relazione alla magistratura contabile sul cui concreto esercizio nulla osta sul piano formale.

Data 28/06/2016

Il Dirigente del  
SETTORE GESTIONE  
INFRASTRUTTURE  
BIANCATO ROBERTO

(firmato digitalmente)



# CITTÀ DI MONCALIERI

Moncalieri, lì 23.06.2016

COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0036644 Arrivo

Data 27/06/2016 - ore 10:58

Sindaco  
Città di Moncalieri  
Sig. Paolo MONTAGNA

Presidente Consiglio Comunale  
Città di Moncalieri  
Dott. Diego ARTUSO

## RELAZIONE CONCLUSIVA

Oggetto: **VERIFICA DELL'ACCORDO PREVENTIVO TRA  
COMUNE DI MONCALIERI E RETE FERROVIARIA ITALIANA  
S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL MOVICENTRO**

### I. DESCRIZIONE DEI FATTI

#### **A) ATTI DI CONTESTO PRELIMINARI - CONVENZIONI E ACCORDO PREVENTIVO CON FERROVIE DELLO STATO**

La Giunta Comunale con deliberazione n. 477 del 17 dicembre 1999 approvava la bozza di convenzione tra la Regione Piemonte e il Comune di Moncalieri per la redazione del progetto preliminare denominato "*Costruzione parcheggio di interscambio presso la stazione ferroviaria di Moncalieri*" (all. 1).

-22/5-

N

La convenzione, che veniva stipulata in data 28 marzo 2000 con rep. n. 4025 (all. 2), prevedeva l'impegno del Comune di Moncalieri ad elaborare il progetto preliminare ex art. 16 della legge n. 109/94 e s.m.i. dei lavori di costruzione del predetto parcheggio a fronte di un contributo a carico della Regione Piemonte per la progettazione di lire 60.000.000 (€ 30.987,41).

Il progetto preliminare doveva essere trasmesso al Settore Pianificazione dei Trasporti della Regione Piemonte entro sei mesi dalla firma della convenzione.

L'incarico per la redazione del progetto preliminare era affidato all'ing. Mario Villa con determinazione della Ripartizione IV – Lavori Pubblici n. 1657 dell'8 novembre 2000 (all. 3) per un compenso di lire 59.829.120 (€ 30.899,16).

Con successiva determinazione n. 89 del 2 febbraio 2001 (all. 4) si liquidava al suddetto professionista la predetta somma.

Il progetto preliminare redatto dal professionista incaricato era approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 26 febbraio 2001 (all. 5) ed, in un secondo tempo, integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 4 settembre 2001 (all. 6).

Il quadro economico di progetto ammontava a € 877.976,73 di cui € 764.356,21 per lavori ed € 113.620,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con la stessa deliberazione di Giunta Comunale n. 244/2001 si procedeva ad approvare anche la bozza di convenzione

predisposta dalla Regione Piemonte per la realizzazione del progetto denominato MOVICentro.

La convenzione veniva stipulata in data 25 ottobre 2001 con rep. n. 6315 (**all. 7**).

In essa era previsto (art. 2) l'impegno del Comune a realizzare, in conformità al progetto preliminare approvato, le opere relative alla "*Prima fase funzionale del MOVICentro*" riguardanti, in generale, la realizzazione del parcheggio interscambio e la riqualificazione di viale della Stazione.

Nello specifico le opere consistevano nei seguenti interventi:

- a.** sistemazione superficiale area F.S. da destinare a parcheggio;
- b.** realizzazione di nuova area centrale della piazza ad uso pedonale protetto prevedendo interventi di sistemazione di superficie per taxi, sosta bici, pedonalità, moderazione del traffico, arredo urbano;
- c.** interventi di adeguamento e risistemazione delle fermate del trasporto pubblico nell'ambito del nodo;
- d.** risistemazione della pavimentazione e della circolazione al fine di regolamentare i transiti degli autobus, la sosta, il parcheggio di mezzi privati e la circolazione veicolare.

L'importo stimato delle opere era di € 774.685,35 al netto di IVA, spese generali e tecniche e di acquisizione dei terreni.

Dinnanzi all'impegno del Comune a progettare le opere, gestire la procedura d'appalto ed eseguire i lavori, la Regione

Piemonte si impegnava a corrispondere al Comune di Moncalieri il contributo di € 774.685,35, mentre al Comune rimanevano in carico le restanti spese (art. 3), ivi compresi alcuni oneri tra i quali quello di confrontarsi durante lo sviluppo della progettazione definitiva con i soggetti coinvolti (Regione Piemonte, Provincia di Torino, F.S. S.p.A.) e di relazionare, monitorare e informare la Regione Piemonte sull'andamento dei lavori (art. 4).

L'atto di liquidazione del contributo, in unica soluzione, era previsto entro sessanta giorni dalla stipula formale della convenzione (art. 7).

In conseguenza del contributo regionale, il finanziamento delle opere si consolidava in € 877.976,73, di cui € 774.685,35 coperti con il detto contributo e il restante importo di € 103.291,38 assicurato da risorse di bilancio proprie del Comune (cfr. deliberazione Giunta Comunale n. 244/2001 cit. - all. 6).

In parallelo alla definizione del finanziamento, come peraltro indicato nelle premesse stesse della convenzione stipulata in data 25 ottobre 2001 con rep. n. 6315 (cfr. all. 7, pag. 2), venivano altresì condotte dagli uffici tecnici del Comune le trattative con F.S. S.p.A. per disciplinare, nell'ambito di uno specifico contratto, il regime patrimoniale per la messa a disposizione delle aree necessarie a realizzare l'intervento, stante la proprietà delle stesse da parte di F.S. S.p.A..

A conclusione delle trattative, in data 25 novembre 2003, il Comune di Moncalieri riceveva da R.F.I. il testo dell' *Accordo preventivo tra il Comune di Moncalieri e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la realizzazione del MOVICentro di Moncalieri* -



*Preliminare di Convenzione"* controfirmato dal responsabile di R.F.I. all'uopo incaricato (**all. 8**).

Tale accordo prevedeva nelle sue linee sostanziali:

**a)** l'impegno delle parti a sottoscrivere successivamente una convenzione per disciplinare gli aspetti di dettaglio tecnici e amministrativi necessitanti di ulteriori approfondimenti, significando il carattere preliminare dell'accordo stesso (art. 1 bis);

**b)** la realizzazione del MOVICentro di Moncalieri, da concretizzarsi su immobili, aree e fabbricati di proprietà di R.F.I. S.p.A. e del Comune di Moncalieri con la declinazione specifica dei seguenti interventi (art. 3):

**b1)** realizzazione di parcheggio a raso su area di proprietà F.S. antistante la stazione di circa 75 posti con costruzione di nuovi servizi igienici aperti al pubblico e di piccolo locale di guardiania;

**b2)** sistemazione dell'area antistante la stazione con inserimento di fermate di linee di trasporto pubblico e razionalizzazione delle aree verdi con opere di arredo;

**b3)** realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati protetti sia su via Martiri della Libertà che sul piazzale di accesso alla stazione ferroviaria con abbattimento delle barriere architettoniche e pavimentazioni differenziate dalla sede stradale;

**b4)** rifacimento completo dell'impianto di illuminazione pubblica dell'area compresa tra via Martiri della Libertà e la stazione ferroviaria, incluso il porticato del suddetto edificio;

**b5)** realizzazione di un parcheggio a raso su area di proprietà di R.F.I., nella zona compresa tra lo scalo ferroviario e la tangenziale, di circa 230 posti auto, pavimentato, illuminato e con rete di smaltimento delle acque meteoriche;

**b6)** creazione di un passaggio pedonale protetto collegante i due suddetti parcheggi alla stazione attraverso strada Brandina;

**b7)** realizzazione del prolungamento dell'attuale sottopassaggio pedonale di stazione al fine di collegarlo al costruendo parcheggio di cui al punto b5) (II° lotto di intervento).

**c)** la cessione in diritto di superficie da parte di R.F.I. al Comune di Moncalieri delle aree oggetto di intervento per le aree parcheggio (in adiacenza alla stazione e in strada Brandina) per un periodo di anni trenta a titolo gratuito (art. 4);

**d)** al fine di addivenire ad una compensazione del valore relativo al diritto di superficie delle aree oggetto di MOVICentro cedute al Comune, l'impegno del Comune di Moncalieri di attuare una trasformazione urbanistica di variante agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati al fine di valorizzare gli immobili di proprietà R.F.I. nel contesto della convenzione definitiva di cui alla precedente lettera a) e prevista nell'art. 1bis dell'accordo preventivo stesso (art. 6);

**e)** lo svolgimento delle procedure di appalto e di esecuzione delle opere a cura del Comune di Moncalieri secondo modalità e tempi regolati nella convenzione definitiva di cui all'art. 1bis dell'accordo preventivo stesso (art. 7) e secondo costi parimenti

definiti e articolati nell'appena menzionata convenzione definitiva (art. 8);

**f)** la predisposizione (facoltativa) di comune intesa tra le parti di uno studio di fattibilità diretto ad interessare le aree dello scalo ferroviario, ed eventuali aree limitrofe, per definire adeguate e nuove previsioni di un loro utilizzo, in un'ottica di valorizzazione degli spazi e di miglioramento e riqualificazione dell'intero assetto del sito ferroviario;

**g)** la devoluzione al Foro di Torino di eventuali controversie derivanti dall'applicazione dell'accordo stesso;

**h)** la sottoposizione dell'efficacia dell'accordo stesso all'approvazione da parte dei rispettivi Organi competenti.

Il progetto definitivo era approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 21 luglio 2003.

Il progetto esecutivo era approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 442 del 28 novembre 2003 (**all. 9**) insieme allo schema di accordo preventivo tra Comune di Moncalieri e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

Per effetto dell'approvazione del livello di progettazione cantierabile, il quadro economico di progetto posto a base di gara prevedeva, pertanto, € 967.977,00 di cui € 838.894,46 in appalto<sup>1</sup> ed € 129.082,54 per somme a disposizione.

---

<sup>1</sup> € 810.894,46 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 28.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il finanziamento risultava così imputato: € 774.685,00 contributo regionale ed € 193.292,00 fondi comunali.

## **B) PROGRAMMAZIONE E FASE REALIZZATIVA**

Sotto il profilo degli atti di programmazione delle Opere Pubbliche, gli interventi di *"Realizzazione del parcheggio interscambio e sistemazione del Viale della Stazione"* venivano inseriti nel Piano delle Opere Pubbliche 2003-2005; approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28 febbraio 2003.

Invece, i lavori afferenti al prolungamento del già esistente sottopassaggio pedonale di stazione al fine di collegarlo al costruendo parcheggio di strada Brandina - previsto nell'accordo preventivo quale II° lotto di intervento - si caratterizzavano per il seguente andamento progettuale-realizzativo:

1. inserimento delle opere nel terzo e ultimo anno (2006) del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2004-2006 per un importo di € 315.000 (**all. 10**), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 dell'11 marzo 2004 (**all. 11**);
2. riprogrammazione delle opere, per effetto dello scorrimento delle annualità di Piano, nel secondo anno (2006) del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2005-2007 per un importo di € 315.000 (**all. 12**), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28 gennaio 2005 (**all. 13**);
3. mancata previsione delle opere nell'anno 2006 del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2006-2008 (**all. 14**), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21 aprile 2006 (**all. 15**), senza ragioni palesi deducibili anche dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 363 del 10

novembre 2005 che adottava lo schema di programma delle Opere Pubbliche 2006/2008 (all. 16), nonostante l'annualità fosse - per converso - quella corretta sia per effetto dello scorrimento impresso al Piano Opere Pubbliche sia in ragione dell'impegno a realizzarli quale secondo lotto d'intervento nell'ambito dei vincoli discendenti dall'accordo preventivo siglato con F.S. nel 2003;

- 4.** dal 2006 (e fino ad oggi) le opere non sono state più previste negli atti di programmazione né portate a compimento in altro modo.

Quanto all'andamento dei lavori di realizzazione del parcheggio interscambio e sistemazione di viale della Stazione, i relativi dati si ricavano dalla determinazione dirigenziale del Settore Gestione Infrastrutture n. 1339 del 28 luglio 2005 (all. 17) recante l'approvazione della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione con relativa liquidazione.

Qui in appresso sono riportati i termini più significativi:

- a.** i lavori sono stati aggiudicati, in esito a gara pubblica svoltasi in data 2 marzo 2004, con determinazione dirigenziale n. 388 del 19 marzo 2004 all'impresa CIMO S.r.l. di Verres (AO) con un ribasso del 17,15% per un importo contrattuale per lavori di € 671.826,06 oltre € 28.000,00 per oneri di sicurezza, per un importo contrattuale complessivo di € 699.826,06 oltre IVA di legge;
- b.** a seguito della riapprovazione del quadro economico di progetto, il finanziamento di € 967.977,00<sup>2</sup> ha trovato la

---

<sup>2</sup> lavori più somme a disposizione.

seguente imputazione: € 774.685,00 quale contributo regionale ed € 193.292,00 quali fondi comunali;

- c. il contratto è stato stipulato in data 20 maggio 2004 con rep. n. 12832;
- d. i lavori hanno avuto inizio il 24 maggio 2004 e termine il 22 marzo 2005 in conformità alla durata capitolare stabilita in trecentotrenta giorni consecutivi;
- e. in data 16 maggio 2005 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori (all. 18) approvato con la succitata determinazione dirigenziale del Settore Gestione Infrastrutture n. 1339 del 28 luglio 2005.

La Regione Piemonte, al fine di monitorare l'attuazione degli impegni sottoscritti nelle convenzioni, ha sempre ricevuto da parte del Comune di Moncalieri le schede di avanzamento del progetto.

Si allega l'ultima scheda inviata il 14 giugno 2005 a conclusione dei lavori con prot. n. 33508 (all. 19).

### **C) UTILIZZO DEL PARCHEGGIO DI STRADA BRANDINA**

In merito all'utilizzo dell'area parcheggio di strada Brandina per le finalità del MOVicentro si deve rappresentare quanto di seguito.

Il parcheggio, completato e collaudato nel 2005, non è stato utilizzato fin dall'inizio per le finalità di sosta degli utilizzatori della stazione ferroviaria di Moncalieri.

Inizialmente, negli anni 2005-2006, l'area è stata adibita a deposito dei cassonetti della raccolta stradale in accordo con il Consorzio intercomunale dei rifiuti<sup>3</sup> nell'ambito dell'attuazione del progetto di trasformazione del servizio di raccolta rifiuti transitante dal metodo stradale a quello domiciliare<sup>4</sup> (**all. 20**).

A partire dal 2007, come risulta dalla acclusa documentazione fotografica (cfr. all. 20), l'area è stata progressivamente occupata, senza titolo e senza approvazione del Comune di Moncalieri, da soggetti non autorizzati, tuttora presenti.

Tale occupazione è stata più volte segnalata dalle Società del gruppo F.S.<sup>5</sup>, con lettere prot. n. 718 del 10 gennaio 2008 (**all. 21**), prot. n. 80 del 16 febbraio 2009 (**all. 22**) e, da ultimo, con prot. n. 11180 del 24 febbraio 2016 (**all. 23**) con le quali, nell'accertare un uso improprio delle aree oggetto della costituzione del diritto di superficie nell'ambito del MOVicentro, si invitava il Comune di Moncalieri a vigilare su di esse e, in ultimo, a stipulare un contratto di locazione a titolo oneroso a stralcio degli accordi in corso per regolarizzare un utilizzo differente dai fini di parcheggio di interscambio.

Il Comune di Moncalieri, come si evince dalla nota FerServizi del 4 marzo 2016 (**all. 24**), avrebbe assunto l'impegno a ripristinare sollecitamente le condizioni di legalità sull'uso dell'area con aggiornamento delle parti al mese di ottobre c.a..

---

<sup>3</sup> COVAR14.

<sup>4</sup> c.d. porta e porta.

<sup>5</sup> prima da R.F.I. S.p.A. e poi da FerServizi S.p.A..

## **D) COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA**

La Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia<sup>6</sup> è stata convocata il 14 aprile 2016 con il seguente ordine del giorno *"verifica dell'accordo preventivo tra il Comune di Moncalieri e Rete Ferroviaria Italia S.p.A. per la realizzazione del MOVICentro"*.

I lavori della Commissione si sono tenuti nel mese di aprile (14), maggio (3, 11, 20, 27) e giugno (9 e 23), come da relativi verbali che si allegano (all. 25).

Le fasi più salienti dei lavori della Commissione possono sintetizzarsi nei termini seguenti:

- 1) verifica in sito presso il parcheggio di strada Brandina (11 maggio) per accertarne lo stato di fatto dal quale è chiaramente risultato che l'area è adibita a stabile insediamento di soggetti non autorizzati e che esistono allacciamenti - si presume abusivi - alla fontanella dell'acqua e alla centralina dell'illuminazione pubblica<sup>7</sup>;
- 2) incontro presso FerServizi dal quale è emerso che la Società che rappresenta gli interessi del gruppo F.S. interpreta la questione attuale secondo due fasi:

(i) la prima che tiene conto di un accordo preventivo di dieci anni fa stipulato da R.F.I.<sup>8</sup> e che, ora, FerServizi<sup>9</sup> è chiamata a far rispettare intimando al Comune di

---

<sup>6</sup> istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 23 giugno 2015 e completata nella sua composizione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 30 giugno 2015.

<sup>7</sup> cfr. foto accluse al verbale dell'11 maggio 2016 costituente all. 25.

<sup>8</sup> Società che non operava secondo logiche di valorizzazioni immobiliari.

<sup>9</sup> che rappresenta la proprietà F.S. ed, al contrario di R.F.I., agisce secondo logiche di valorizzazioni immobiliari.



riportare lo stato di fatto dell'area concessa dal gruppo F.S. al Comune in diritto di superficie alla sua destinazione originaria di parcheggio con l'adempimento dell'impegno del Comune di Moncalieri a realizzare il sottopasso, il tutto secondo le previsioni dell'accordo preventivo;

**(ii)** la seconda, che desta maggior interesse per FerServizi, è invece il superamento della fase (i) con il rispetto da parte del Comune dell'impegno ad approvare una variante urbanistica al fine di valorizzare immobili di F.S. a compensazione del valore relativo al diritto di superficie concesso da F.S. al Comune di Moncalieri sulle aree oggetto di MOVICentro, formalizzando e disciplinando l'assetto definitivo dei rapporti tra le Parti in una convenzione definitiva.

Sempre dall'incontro è emersa la chiara posizione di FerServizi che qualora vi sia l'impossibilità per il Comune di giungere alla fase (ii) ciò comporterà per FerServizi l'onere di chiedere al Comune di Moncalieri l'osservanza della sola fase (i) con la valorizzazione del diritto di superficie del parcheggio di strada Brandina tenuto conto della sua mancata utilizzazione per occupazione di terzi senza titolo e della mancata realizzazione del sottopasso.

Il tutto con la conseguenza ulteriore del venir meno del diritto di superficie in capo al Comune di Moncalieri sull'area di parcheggio vicina alla stazione F.S. con la facoltà concreta di FerServizi di mettere a profitto quell'area facendo pagare la sosta agli utenti ferroviari;

**3)** mancata partecipazione del Sindaco di Moncalieri alla Commissione - sebbene invitato sia il 27 maggio che il 9

giugno u.s. - che non ha consentito di comprendere la posizione dell'Amministrazione Comunale rispetto all'osservanza dell'accordo preventivo con F.S. sul MOVICentro e all'attuazione delle due fasi descritte da FerServizi.

Il Sindaco ha giustificato la sua assenza sulla base di tre ordini di ragioni:

*"(i) la Commissione deve avere ad oggetto atti, attività e non la discrezionalità politica delle scelte adottate dalla Amministrazione Comunale;*

*(ii) la questione oggetto della Commissione deve definirsi nelle sedi della 'politica' e del dibattito politico che sono la conferenza capigruppo, il consiglio comunale, le commissioni consiliari permanenti competenti per materia;*

*(iii) il Sindaco ha già dato risposta nell'ultimo Consiglio Comunale proprio ad una interrogazione vertente sulla questione dibattuta nella presente Commissione";*

- 4) indicazioni dell'avvocato comunale avv. Salvatore Mirabile<sup>10</sup> che, in conformità a precisa disposizione della magistratura contabile<sup>11</sup> (all. 26), ha comunicato l'esistenza di un categorico obbligo di denuncia alla Procura della Corte dei Conti da parte della Commissione nel caso di accertamento di un presunto danno erariale in conseguenza della mancata utilizzazione di un'opera pubblica interamente finanziata con denaro pubblico.

---

<sup>10</sup> sentito nella seduta del 9 giugno u.s..

<sup>11</sup> cfr. circolare Procura Generale presso la Corte dei Conti prot. PG 94343/2007P del 2 agosto 2007.

## **II. CONSIDERAZIONI IN DIRITTO**

L'esame dei fatti conduce a ritenere fondata l'esistenza di un danno erariale per la mancata conclusione di procedimenti amministrativi e deliberativi adottati dalla Amministrazione Comunale di Moncalieri in relazione al MOVICentro, presupposti che - nel caso di specie - hanno comportato diseconomie gestionali eziologicamente correlate a tali comportamenti e/o procedimenti.

La non realizzazione del sottopasso pedonale collegante la stazione F.S. al parcheggio<sup>12</sup> ha causato la mancata utilizzazione del posteggio di strada Brandina, opera che avrebbe dovuto essere funzionalizzata all'interscambio dei mezzi di trasporto pubblici e privati da parte della cittadinanza di Moncalieri.

Di conseguenza - trattandosi di lavori pubblici finanziati in prevalenza da fondi regionali ed, in parte, da risorse comunali - si è verificata un'inutile spendita di denaro pubblico per la parziale esecuzione di un'opera non usufruibile come progettato.

Inoltre, l'insediamento di soggetti non autorizzati su strada Brandina<sup>13</sup> - comportando una concausa del mancato uso del parcheggio in questione - ha, di fatto, determinato ulteriori costi per l'Amministrazione Comunale di Moncalieri in termini di erogazione di servizi pubblici<sup>14</sup> che le casse comunali non avrebbero sopportato qualora l'area fosse stata effettivamente

---

<sup>12</sup> sottopasso previsto negli atti della programmazione Opere Pubbliche del Comune ma immotivatamente stralciato proprio nell'anno di realizzazione.

<sup>13</sup> situazione mai affrontata dalle Amministrazioni Comunali e tollerata nonostante le ripetute segnalazioni del "proprietario" F.S..

<sup>14</sup> acqua, illuminazione e sgombero rifiuti.

adibita, sin dall'inizio, alla destinazione per la quale era stata realizzata.

Non solo.

Gli allacciamenti, probabilmente abusivi<sup>15</sup>, rendono incontrollato oltre che pericoloso l'uso di tali utenze soprattutto per la mancanza delle condizioni di sicurezza di chi vi stanza senza titolo considerato, anche, che gli impianti di illuminazione e la relativa centralina sono stati manomessi e risultano pericolosamente alla mercé di chiunque<sup>16</sup>.

Non può essere nemmeno trascurato il ruolo negativo del gruppo F.S. che non ha mai adottato delle politiche di sviluppo del Polo Ferroviario di Moncalieri, nonostante le ingenti risorse applicate per la riqualificazione dell'asset patrimoniale gravitante intorno al sito ferroviario, a differenza di quanto invece avvenuto a Trofarello il cui MOVICentro ha conosciuto e conosce una promozione e un'attenzione decisamente più rilevanti.

È indubbio che una maggiore focalizzazione di F.S. su Moncalieri avrebbe permesso di ridurre al minimo lo stato di protratto abbandono del MOVICentro e, probabilmente, stimolato l'Amministrazione Comunale a riqualificare l'intera area che si trova a poca distanza dal centro cittadino non lasciandola, come si è verificato, in uno stato di incuria e di assenza di regole di civile convivenza.

Quanto ai costi che confluiscono nella quantificazione del danno erariale, si deve tenere conto delle seguenti voci:

---

<sup>15</sup> acqua ed energia elettrica.

<sup>16</sup> soprattutto bambini.

**1)** costi sostenuti per la realizzazione del parcheggio interscambio di 230 posti in strada Brandina mai utilizzato. Al riguardo, è da considerare che il progetto appaltato prevedeva lavori per € 810.890,94 per un intervento più ampio comprensivo, oltre al parcheggio di strada Brandina, anche la riqualificazione di viale della Stazione e la sistemazione del parcheggio di 75 posti adiacente la stazione ferroviaria stessa.

La quota dell'investimento ascrivibile al parcheggio di strada Brandina è quantificabile in € 354.303,86 oltre IVA (**all. 27**);

**2)** costi previsti per la mancata realizzazione del sottopasso<sup>17</sup> pedonale collegante la Stazione F.S. al parcheggio per € 319.000,00 che il Comune dovrà comunque valorizzare qualora FerServizi dovesse chiedere il rispetto dall'accordo preventivo del 2003 poiché tale intervento costituiva, comunque, un impegno realizzativo per il Comune di Moncalieri;

**3)** costi per il ripristino dell'area di strada Brandina riportandola alla finalità originaria con sistemazione del parcheggio e rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica: € 35.357,72 oltre IVA (**all. 28**);

**4)** costi per utenze sostenuti dal Comune a causa dell'insediamento abusivo su strada Brandina<sup>18</sup>:

**a.** SMAT (acqua) dal 2010: € 44.828,79 (**all. 29**)

**b.** COVAR (rifiuti) € 36.164,82 (**all. 30**) di cui:

---

<sup>17</sup> previsto negli atti della programmazione Opere Pubbliche del Comune ma immotivatamente stralciato proprio nel 2006, anno di contemplata realizzazione.

<sup>18</sup> aggiornati alla data attuale ma destinati ad aumentare con il decorso del tempo.

- i. costi del servizio di raccolta rifiuti per l'area di strada Brandina (periodo 2006-2015): € 8.603,69;
- ii. costi per rimozione discariche abusive (periodo 2008-2015): € 27.561,82
- c. illuminazione pubblica (da dicembre 2009 ad aprile 2016): € 8.341,09 (all. 31)

### **III. CONCLUSIONI**

La convenzione sottoscritta da Regione Piemonte e Comune di Moncalieri in data 28/03/2000 era relativa alla redazione di un progetto preliminare denominato "*Costruzione parcheggio di interscambio presso la stazione ferroviaria di Moncalieri*" e disciplinava l'impegno da parte del Comune di Moncalieri ad elaborare il progetto a fronte di un contributo regionale di € 30.987,41.

Nel 2001 la Giunta Comunale approvava sia il progetto preliminare<sup>19</sup> - contemplando un quadro economico di complessivi € 877.976,73<sup>20</sup> - che la bozza di convenzione per la realizzazione del MOVicentro ove era regolamentato che l'Amministrazione Comunale realizzasse il parcheggio interscambio e la riqualificazione del viale della Stazione per € 774.685,35<sup>21</sup>.

Dinnanzi all'impegno del Comune a progettare ed eseguire le opere così come a gestire la procedura d'appalto, la Regione Piemonte si impegnavo a corrispondere al Comune di Moncalieri il contributo di € 774.685,35 a cui si aggiungeva l'importo di € 103.291,38, garantito da risorse di bilancio proprie del Comune.

---

<sup>19</sup> affidato a professionista esterno all'Amministrazione Comunale di Moncalieri e liquidato in € 30.899,16 il 02/02/01.

<sup>20</sup> lavori € 764.356,21; somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale di Moncalieri € 113.620,52.

<sup>21</sup> al netto di IVA, spese generali e tecniche e di acquisizione dei terreni.

Di conseguenza il finanziamento delle opere si consolidava in € 877.976,73.

Contestualmente alla definizione del finanziamento, come peraltro previsto, era regolamentato il regime patrimoniale per la messa a disposizione delle aree di proprietà di F.S., necessarie a realizzare l'intervento.

Era del 25/11/2003 ricezione dell'“*accordo preventivo tra il Comune di Moncalieri e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la realizzazione del MOVICentro di Moncalieri – preliminare di convenzione*” che prevedeva:

1. l'impegno delle parti a sottoscrivere, in un secondo tempo, una convenzione per disciplinare gli aspetti di dettaglio tecnici e amministrativi necessitanti di ulteriori approfondimenti;
2. la realizzazione del MOVICentro di Moncalieri, da concretizzarsi su immobili, aree e fabbricati di proprietà di R.F.I. S.p.A. e del Comune di Moncalieri;
3. la cessione in diritto di superficie da parte di R.F.I. S.p.A. al Comune di Moncalieri delle aree oggetto di intervento per le superfici a parcheggio per un periodo di trent'anni a titolo gratuito;
4. l'impegno del Comune di Moncalieri ad attuare una trasformazione urbanistica di variante agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati al fine di valorizzare gli immobili di proprietà R.F.I. S.p.A.;
5. lo svolgimento delle procedure di appalto e di esecuzione delle opere a cura del Comune di Moncalieri secondo modalità, tempi e costi regolati nella convenzione definitiva.

In data 28/11/2003 la Giunta Comunale approvava il progetto esecutivo insieme allo schema di accordo preventivo tra Comune di Moncalieri e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e, convalidato il progetto cantierabile, il quadro economico posto a base di gara prevedeva € 967.977,00<sup>22</sup>.

Il finanziamento risultava così imputato: € 774.685,00 contributo regionale ed € 193.292,00 fondi comunali.

Gli interventi di *"Realizzazione del parcheggio interscambio e sistemazione del Viale della Stazione"* erano inseriti nel Piano delle Opere Pubbliche 2003-2005<sup>23</sup> mentre i lavori relativi al prolungamento del sottopassaggio pedonale erano inseriti - con importo di € 315.000 - nell'anno 2006 dei Piani Triennali delle Opere Pubbliche 2004-2006<sup>24</sup> e 2005-2007<sup>25</sup>.

In relazione al prolungamento del sottopassaggio pedonale nulla è più presente nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2006-2008<sup>26</sup> così come nulla è stato più previsto nei successivi atti di programmazione dell'Amministrazione Comunale di Moncalieri.

I lavori di realizzazione del parcheggio interscambio e sistemazione di viale della Stazione sono stati aggiudicati il 19/03/2004 per un importo contrattuale complessivo di € 699.826,06 oltre IVA ed hanno avuto inizio il 24/05/2004 e termine il 22/03/2005.

---

<sup>22</sup> € 838.894,46 in appalto ed € 129.082,54 per somme a disposizione.

<sup>23</sup> approvato dal Consiglio Comunale il 28/02/03.

<sup>24</sup> deliberazione Consiglio Comunale 11/03/04.

<sup>25</sup> deliberazione Consiglio Comunale 28/01/05.

<sup>26</sup> deliberazione Consiglio Comunale 21/04/06.



In data 16/05/2005 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, approvato con determinazione dirigenziale 28/07/2005.

L'area parcheggio di strada Brandina, fin dall'inizio, non è stata utilizzata per le finalità di sosta degli utilizzatori della stazione ferroviaria di Moncalieri in quanto nel 2005-2006 è stata destinata a deposito dei cassonetti della raccolta stradale e, di seguito, è stata occupata da soggetti non autorizzati.

L'attività della Commissione di Controllo e Garanzia ha consentito di verificare, oltre allo stabile insediamento di soggetti non autorizzati presso il parcheggio di strada Brandina con allacciamenti idrici ed elettrici probabilmente abusivi, le richieste avanzate da FerServizi.

Inoltre, l'esame della disponibile documentazione ha anche permesso di accertare la mancata conclusione di procedimenti amministrativi e deliberativi causa di diseconomie gestionali correlate a tali comportamenti e/o procedimenti.

Vero è che la non realizzazione del sottopasso pedonale collegante la stazione di Moncalieri al posteggio di strada Brandina ha, di fatto, reso inutile la spendita di denaro pubblico per un'opera che non ha caratteristiche riconducibili alla approvata progettazione.

Oltre a ciò, il tollerato insediamento di soggetti non autorizzati ha prodotto ulteriori costi per l'Amministrazione di

Moncalieri in termini di erogazione di servizi pubblici<sup>27</sup> che, diversamente, le casse comunali non avrebbero sopportato.

Considerato che non sono stati sostenuti i costi previsti per la realizzazione del sottopasso pedonale collegante la Stazione F.S. al parcheggio di strada Brandina pari a € 319.000,00 oltre IVA, l'attuale danno erariale potrebbe essere anche rappresentato da:

1. costi quantificabili in € 354.303,86 oltre IVA per la realizzazione del parcheggio interscambio di 230 posti in strada Brandina, posteggio mai utilizzato;
2. costi quantificabili in € 35.357,72 oltre IVA per il ripristino dell'area parcheggio di strada Brandina;
3. costi quantificabili in € 89.334,7 oltre IVA per utenze sostenute dal Comune a causa dell'insediamento di soggetti non autorizzati sull'area parcheggio di strada Brandina.

Premesso che – come segnalato nella *"nota interpretativa in materia di denuncia di danno erariale"* 02/07/2007 consegnata a seguito dell'incontro 09/06 u.s. con l'avvocatura comunale - sussistono specifici *"adempimenti cui devono provvedere amministratori e funzionari per la denuncia di fatti che possono dar luogo a responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica"* e che vige un obbligo di denuncia *"legato alla conoscenza o alla possibilità di conoscenza di presunti fatti dannosi"* per la finanza pubblica, è da sottolineare che - in occasione delle attività della Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia - si è preso atto dell'esistenza di un comportamento illecito causa di danno e pregiudizio del patrimonio dell'Amministrazione Comunale di Moncalieri così come della

---

<sup>27</sup> acqua, illuminazione e sgombero rifiuti.

obbligatorietà di procedere con la denuncia alla competente Procura della Corte dei Conti qualora sia ravvisabile la "percezione" di un danno erariale.

Per queste motivazioni, conclusa l'attività della Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia, è predisposta relazione conclusiva sottoscritta dal Presidente della Commissione con allegata proposta di deliberazione da inserire nel prossimo Consiglio Comunale quale presa d'atto e condiviso invio alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'avvio delle iniziative di competenza.

Nel frattempo è però consigliabile che l'Amministrazione Comunale assuma proprie iniziative indirizzate ad interrompere il danno derivante dai costi che – allo stato attuale – continuano ad essere sostenuti per il pagamento delle utenze relative a strada Brandina.

IL PRESIDENTE  
dott. Stefano ZACÀ

